



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

Etichettatura del vino e libera circolazione delle merci

Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa Giulia Rossolillo
Correlatrice: Giada Grattarola

Tesi di laurea di
Valeria Friuli
Matr. 448294

Anno accademico 2025/2026

Alla mia famiglia.
A Loredana e Rudy.

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I	3
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL'UNIONE EUROPEA	3
<i>1.1 Fondamento normativo: artt. 34-36 TFUE</i>	<i>3</i>
<i>1.2 Giurisprudenza della Corte di Giustizia</i>	<i>8</i>
<i>1.3 Il bilanciamento tra mercato interno e tutela di interessi pubblici (salute, vita delle persone e tutela del consumatore).</i>	<i>17</i>
<i>1.4 Le regole di etichettatura come potenziale ostacolo tecnico alla libera circolazione delle merci.....</i>	<i>21</i>
CAPITOLO II.....	25
LA DISCIPLINA DELL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DEL VINO	25
<i>2.1 Quadro normativo generale: Regolamento UE 1169/2011 sull'informazione ai consumatori</i>	<i>25</i>
<i>2.2 La disciplina speciale dell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli</i>	<i>35</i>
<i>2.3 Health claims: le indicazioni sulla salute nella disciplina europea.....</i>	<i>44</i>
<i>2.4 L'evoluzione della disciplina dell'informazione al consumatore nel settore vitivinicolo</i>	<i>49</i>
<i>2.5 Funzioni giuridiche dell'etichetta: informazione, trasparenza, tracciabilità, tutela della concorrenza</i>	<i>52</i>
CAPITOLO III	55
DENOMINAZIONE DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL SETTORE VITIVINICOLO	55
<i>3.1 DOP e IGP nel diritto dell'Unione europea</i>	<i>55</i>

3.2 La tutela delle denominazioni geografiche e i conflitti con la libera circolazione delle merci	62
3.3 La giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'uso delle denominazioni geografiche	65
3.4 Denominazioni, concorrenza e differenziazione sul mercato unico	76
CAPITOLO IV	80
CONSIDERAZIONI CRITICHE E PROSPETTIVE FUTURE	80
4.1 L'evoluzione dell'informazione al consumatore nel settore vitivinicolo: etichettatura nutrizionale e avvertenze sanitarie	80
4.2 Il caso Irlanda e le tensioni tra tutela della salute e mercato interno	85
4.3 Prospettive future: armonizzazione europea o frammentazione normativa?	90
BIBLIOGRAFIA	97
DOTTRINA.....	97
GIURISPRUDENZA	100
NORMATIVA DELL' UNIONE EUROPEA	102
NORMATIVA NAZIONALE.....	105
DOCUMENTI ISTITUZIONALI E ALTRE FONTI	106

INTRODUZIONE

Il settore vitivinicolo risulta soggetto ad un quadro regolatorio proprio e peculiare. Infatti, il vino è, allo stesso tempo, un prodotto alimentare, un bene economico oggetto di intensi scambi transfrontalieri e l'espressione di tradizioni produttive profondamente legate ai territori europei. La disciplina che lo riguarda è pertanto chiamata a comporre interessi molteplici: la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea, la tutela della salute e del consumatore, la lealtà della concorrenza e la protezione delle denominazioni geografiche. L'etichetta costituisce uno dei principali strumenti attraverso i quali tali esigenze trovano concreta espressione e, proprio per questo, presenta particolare rilevanza, specie da un punto di vista prettamente giuridico.

Il presente elaborato si propone, dunque, di esaminare il ruolo dell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli nel diritto dell'Unione europea, muovendo, nel primo capitolo, dall'analisi della disciplina della libera circolazione delle merci e, in particolare, dagli artt. 34-36 TFUE e dai principi elaborati dalla Corte di giustizia in materia di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative. L'attenzione sarà rivolta al modo in cui il diritto dell'Unione consente di conciliare l'esigenza di evitare ostacoli ingiustificati agli scambi commerciali con la possibilità di perseguire finalità legittime, quali la tutela della salute e dei consumatori, alla luce soprattutto del principio di proporzionalità.

Su queste basi verrà esaminata, nel secondo capitolo, la disciplina europea dell'informazione alimentare e la sua applicazione al settore vitivinicolo, caratterizzato dall'intreccio tra regole generali e disposizioni specifiche. Particolare attenzione sarà dedicata all'evoluzione degli obblighi informativi relativi al vino, anche con riferimento all'indicazione degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale.

L'indagine prenderà inoltre in considerazione, nel terzo capitolo, la disciplina delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, attraverso le quali l'etichetta assume anche una funzione di identificazione e valorizzazione del legame tra prodotto e territorio. Sarà quindi approfondito il rapporto tra comunicazione

dell'origine geografica, tutela delle produzioni locali e funzionamento del mercato interno, anche alla luce della più recente evoluzione normativa europea.

Infine, nel quarto capitolo, l'analisi si concentrerà sulle questioni poste dalla crescente attenzione per gli effetti del consumo di alcol sulla salute pubblica e, in particolare, sull'introduzione di avvertenze sanitarie obbligatorie. Il caso irlandese offrirà, sotto questo profilo, un significativo terreno di confronto tra le esigenze di tutela della salute e quelle della libera circolazione delle merci, consentendo di interrogarsi sui limiti entro i quali gli Stati membri possano introdurre autonomamente obblighi informativi ulteriori e sulle conseguenze che la presenza di discipline nazionali differenziate può produrre sull'unità del mercato interno.

L'analisi condotta nel corso del presente lavoro consentirà, nel complesso, di approfondire la natura ambivalente dell'etichettatura: da un lato, strumento capace di favorire la circolazione dei prodotti attraverso un'informazione chiara e uniforme; dall'altro, una possibile fonte di ostacoli agli scambi quando gli obblighi imposti agli operatori risultino differenziati o eccessivamente gravosi. Il filo conduttore dell'indagine sarà pertanto rappresentato dalla ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di preservare il corretto funzionamento del mercato interno e quella di assicurare un livello adeguato di tutela della salute pubblica e dei consumatori – entrambi interessi che l'ordinamento dell'Unione riconosce come meritevoli di protezione.

CAPITOLO I

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL'UNIONE EUROPEA

1.1 Fondamento normativo: artt. 34-36 TFUE

Il principio della libera circolazione delle merci rappresenta uno dei pilastri fondamentali del processo di integrazione europea sin dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea¹, il quale individuava nell'instaurazione di un mercato comune uno degli obiettivi fondamentali della Comunità. Tale obiettivo ha successivamente trovato compiuta espressione nell'attuale nozione di mercato interno, definito dall'art. 26, par. 2, TFUE come *“uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati”*.

La creazione di un ampio mercato interno integrato rappresentava, sotto il profilo economico, il complemento del più ampio progetto di pacificazione tra gli Stati fondatori. Tale obiettivo si fondava sull'apertura reciproca dei mercati nazionali e sulla conseguente integrazione economica, ritenuta idonea a eliminare una delle cause storiche dei conflitti nel continente europeo, favorendo al contempo un contesto improntato alla cooperazione anziché alla competizione tra gli Stati.²

Oltre a perseguire tali finalità di carattere politico e istituzionale, il processo di integrazione economica è progressivamente divenuto uno strumento essenziale per

¹ Cfr. art. 2 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957, il quale individuava tra i compiti della Comunità la creazione di un mercato comune e il progressivo ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

² Si veda Adam R, Tizzano A., *Manuale di Diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, 2017, Torino, p. 443.

accrescere l'efficienza e la competitività dell'economia europea nel contesto internazionale. In questo senso, un mercato interno privo di frontiere costituisce uno strumento essenziale per rafforzare la competitività dell'economia europea. In tale prospettiva, il corretto funzionamento del mercato delle merci assume un ruolo centrale anche nell'ambito delle strategie dell'Unione per la crescita e l'occupazione, consentendo all'UE di confrontarsi efficacemente in un contesto economico globale caratterizzato dalla presenza di grandi mercati unificati.³

La costruzione del mercato comune europeo si è fondata su un duplice percorso di integrazione: da un lato, un'integrazione negativa; dall'altro, un'integrazione positiva. La prima si è realizzata attraverso la progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra gli Stati membri, mediante l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente (oggi oggetto degli artt. 28-30 e 34-35 TFUE). L'integrazione positiva, invece, si è sviluppata mediante il progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali, finalizzato a prevenire o eliminare le divergenze normative suscettibili di ostacolare il funzionamento del mercato comune (il cui fondamento è oggi costituito dall'art. 114 TFUE).

Per quanto concerne il divieto dei dazi doganali, esso riguarda tanto i dazi all'importazione quanto quelli all'esportazione (art. 30 TFUE). I primi incidono sul prezzo dei beni importati, compromettendone la competitività rispetto ai prodotti nazionali; i secondi alterano le condizioni di concorrenza nei mercati di destinazione.

Tale divieto si estende altresì alle tasse di effetto equivalente. Per tassa di effetto equivalente si intende qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione o struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che queste varcano una frontiera nazionale, determinando così un'alterazione del loro prezzo e incidendo sulla loro libera circolazione in misura analoga a un dazio doganale⁴. In questa prospettiva, il divieto di imposizione di tasse di effetto equivalente non rappresenta un'eccezione all'abolizione dei dazi, bensì ne costituisce il necessario

³ Cfr. Adam R., Tizzano A., *Manuale di Diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 445.

⁴ In tal senso, Celona G., *La libera circolazione delle merci e il mercato unico europeo nella giurisprudenza*, Giuffrè Editore, 1991, Milano, p. 4.

completamento, volto a garantirne l'effettività. L'ampia formulazione dell'art. 30 TFUE evidenzia infatti l'intento di vietare non solo i prelievi formalmente qualificabili come dazi doganali, ma anche tutte quelle imposizioni pecuniarie che, pur diversamente denominate o adottate da autorità differenti, producano effetti discriminatori o protettivi analoghi. Si impedisce così agli Stati membri di eludere il divieto dei dazi doganali mediante strumenti formalmente diversi ma sostanzialmente analoghi.

Ciò posto, la Corte di giustizia ha chiarito, sin dalla sentenza *Commissione c. Italia*⁵ del 1° luglio 1969, che il divieto di dazi e tasse di effetto equivalente, presentando carattere generale e assoluto, risulta applicabile indipendentemente dalla finalità perseguita e dalla destinazione del gettito. Qualsiasi onere pecuniario imposto in ragione dell'attraversamento della frontiera, anche se di modesta entità, costituisce infatti un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Accanto a tali disposizioni, gli artt. 34 e 35 TFUE vietano le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché le misure di effetto equivalente. Se per restrizioni quantitative si intendono i limiti diretti alla quantità di merci scambiabili, la nozione di misura di effetto equivalente presenta margini interpretativi più sfumati e non è definita dai Trattati. Essa è stata inizialmente delineata dalla direttiva 70/50/CEE del 22 dicembre 1969⁶, ancora in vigore, e successivamente sviluppata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Già nei considerando della direttiva emerge un'interpretazione ampia della nozione: per misure di effetto equivalente, infatti, devono intendersi non solo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ma anche le prassi amministrative e, più in generale, qualsiasi atto imputabile a un'autorità pubblica, inclusi comportamenti di natura indiretta quali gli incitamenti⁷.

⁵ Sentenza del 1° luglio 1969, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*, C-24/68, punti 9-13.

⁶ Direttiva 70/50/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1969, che trova la sua fonte normativa del disposto dell'articolo 33 paragrafo 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE, in G.U. L 13 del 19 gennaio 1970, p. 29 ss.

⁷ Così, considerando n. 1, direttiva 70/50/CEE, cit.

Ora, in tale divieto rientrano innanzitutto tutte quelle misure statali idonee a rendere le importazioni impossibili, ovvero più difficili o onerose rispetto alla commercializzazione dei prodotti nazionali. Formano, in particolare, oggetto della direttiva le *“misure che subordinano l’importazione o lo smercio dei prodotti importati, ad ogni stadio di commercializzazione, ad una condizione – diversa da una formalità – richiesta per i soli prodotti importati o ad una condizione diversa e più difficile rispetto a quella richiesta per i prodotti nazionali”*⁸.

Rientrano pertanto in tale categoria le misure che subordinano l’importazione o la commercializzazione dei prodotti provenienti da altri Stati membri a condizioni più gravose rispetto a quelle previste per i prodotti nazionali. Inoltre, formano parimenti oggetto della direttiva quelle misure nazionali che favoriscono, anche indirettamente, la produzione interna.⁹

In questa prospettiva, la disciplina si estende anche a quelle norme relative alla commercializzazione dei prodotti — quali, ad esempio, quelle concernenti la loro identificazione, la loro composizione o il loro peso — che, pur applicandosi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati (c.d. misure indistintamente applicabili¹⁰), producano effetti restrittivi eccedenti quelli propri di una regolamentazione commerciale ordinaria. Ciò si verifica, in particolare, quando tali effetti risultano sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito, ovvero quest’ultimo possa essere parimenti raggiunto mediante strumenti meno restrittivi degli scambi.¹¹

In tal senso si riflette l’applicazione di un criterio generale di proporzionalità, che governa i limiti ammissibili alle libertà fondamentali su cui si fonda il mercato interno. Le prescrizioni che garantiscono la libera circolazione delle merci incidono infatti in modo significativo sulla possibilità per gli Stati membri di perseguire autonomamente determinati obiettivi di interesse nazionale. Proprio al fine di contemperare tali esigenze con l’obiettivo della libera circolazione, sin dal Trattato CEE è stata prevista una

⁸ Cfr. art. 2, par. 2, direttiva 70/50/CEE, cit.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Cfr. Arena A., Bestagno F., Rossolillo G., *Mercato unico e libertà di circolazione nell’Unione europea*, Giappichelli Editore, 2016, Torino, p. 69.

¹¹ Così, art. 3, direttiva 70/50/CEE, cit

“clausola di eccezione”¹², oggi contenuta nell’art. 36 TFUE. Tale disposizione stabilisce che *“le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”*. Dalla disposizione emergono due principi fondamentali: in primo luogo, il divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente di cui agli artt. 34 e 35 TFUE non ha carattere assoluto, potendo essere derogato in presenza di specifiche esigenze di interesse generale espressamente indicate dall’art. 36. In secondo luogo, tali deroghe sono soggette a limiti rigorosi: esse non possono essere utilizzate per perseguire finalità diverse e, in particolare, non devono tradursi in mezzi di discriminazione arbitraria tra prodotti nazionali e prodotti provenienti da altri Stati membri, né in restrizioni dissimulate agli scambi commerciali.

L’elenco dei motivi di giustificazione previsto dall’art. 36 ha carattere tassativo ed è oggetto di interpretazione restrittiva, trattandosi di una deroga a un principio fondamentale del diritto dell’Unione quale la libera circolazione delle merci¹³. Ne consegue che, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri non possono invocare finalità ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate. Poiché tali interessi hanno natura prevalentemente non economica, la Corte ha così costantemente escluso che la deroga possa essere giustificata da obiettivi meramente economici o finanziari, quali esigenze di bilancio o finalità di protezione del mercato nazionale.¹⁴

¹² Cfr. Arena A., Bestagno F., Rossolillo G., *Mercato unico...*, cit., p. 94.

¹³ Sentenza del 10 dicembre 1968, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*, C-7/68.

¹⁴ In tal senso, v. sentenza del 7 febbraio 1984, *Duphar BV e a. c. Stato olandese*, C-238/82 punto 23, ove la Corte afferma che «l’art. 36 contempla provvedimenti di natura non economica» e che esso «non può quindi giustificare un provvedimento che mira soprattutto al pareggio di bilancio, cioè intende ridurre le spese di esercizio di un sistema previdenziale contro le malattie»; nonché sentenza dell’11 giugno 1985, *Commissione delle Comunità europee c. Irlanda*, causa 288/83, punto 28, secondo cui l’art. 36 «non può essere invocato da uno Stato membro per proteggere i propri interessi economici».

L'ammissibilità delle misure nazionali restrittive ai sensi dell'art. 36 TFUE è, in ogni caso, subordinata al rispetto del principio di proporzionalità. In primo luogo, la misura deve risultare idonea al perseguimento di uno degli obiettivi legittimi indicati dalla disposizione; in secondo luogo, la misura non deve eccedere quanto strettamente necessario per il conseguimento dello scopo legittimo. Ciò richiede un bilanciamento concreto tra l'intensità della restrizione imposta agli scambi e l'importanza dell'interesse protetto, affinché l'onere sui traffici commerciali risulti ragionevole e non sproporzionato rispetto al beneficio perseguito.¹⁵

1.2 Giurisprudenza della Corte di Giustizia

Come si è detto, la nozione di misura di effetto equivalente, di cui agli artt. 34-35 TFUE, non trova una definizione esplicita nei Trattati. In tale contesto, un ruolo centrale è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ne ha progressivamente chiarito il significato.

Già in una fase precedente, tuttavia, un primo tentativo di definizione era stato offerto dalla già citata direttiva 70/50/CEE della Commissione, che ha costituito una base di riferimento per l'elaborazione giurisprudenziale successiva.

Ora, la definizione giurisprudenziale della nozione di misura di effetto equivalente si rinviene, per la prima volta, nella sentenza *Dassonville*¹⁶, nella quale la Corte di giustizia ha elaborato la nota "formula *Dassonville*", destinata a costituire il riferimento fondamentale nella materia. La pronuncia trae origine da un procedimento penale instaurato in Belgio nei confronti di alcuni operatori economici, i signori Dassonville appunto, accusati di aver commercializzato whisky privo del certificato di origine richiesto dalla normativa nazionale per i prodotti recanti denominazione d'origine.

Il prodotto, tuttavia, era stato inizialmente importato dal Regno Unito in Francia, dove non era previsto alcun obbligo di certificazione d'origine per tale tipologia di merce, e successivamente introdotto in Belgio attraverso una rete commerciale familiare,

¹⁵ Cfr. Adam R., Tizzano A., *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., p. 460.

¹⁶ Sentenza dell'11 luglio 1974, *Dassonville*, C-8/74.

nell'ambito della quale il padre operava come grossista in Francia e il figlio gestiva una succursale in Belgio. A differenza dell'ordinamento francese, la legge belga subordinava la commercializzazione di tali prodotti al possesso del certificato d'origine, rendendo di fatto impossibile, e penalmente sanzionata, la vendita del whisky in assenza di tale documentazione.

Nella sentenza *Dassonville*, la Corte di giustizia ha fornito una definizione ampia di misura di effetto equivalente, affermando, al punto 5, che “*ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative*”. Tale definizione riguarda, in primo luogo, i provvedimenti imputabili agli Stati membri, comprendendo non solo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ma anche le prassi amministrative e, più in generale, ogni atto posto in essere da un'autorità pubblica nell'esercizio di pubblici poteri. In tale prospettiva, per prassi amministrativa deve intendersi ogni comportamento di un'autorità pubblica uniforme e regolarmente seguito¹⁷.

La formulazione particolarmente ampia adottata dalla Corte implica, inoltre, che una misura può essere vietata anche quando l'incidenza sugli scambi sia di modesta entità, non essendo richiesto un determinato livello minimo di intensità della restrizione (c.d. soglia *de minimis*¹⁸). La definizione in esame, inoltre, fa riferimento a ostacoli che possono derivare direttamente o indirettamente, nonché in atto o in potenza. Ciò comporta che l'effetto restrittivo non deve necessariamente manifestarsi in modo attuale, ma può anche consistere nella mera idoneità della misura a ostacolare gli scambi intracomunitari. Tale precisazione assume rilievo anche sul piano probatorio, poiché il soggetto che intenda contestare un provvedimento statale non è tenuto a dimostrare l'esistenza di effetti restrittivi concreti, essendo sufficiente provare che la misura sia potenzialmente idonea a limitare gli scambi intra-UE¹⁹.

¹⁷ Cfr. Arena A., Bestagno F., Rossolillo G., *Mercato unico...*, cit., p. 55.

¹⁸ In tal senso, Celona G., *La libera circolazione...*, cit., p. 40.

¹⁹ Cfr. Arena A., Bestagno F., Rossolillo G., *Mercato unico...*, cit., p. 56.

Tra le misure vietate rientrano, in particolare, quelle di carattere discriminatorio, ossia quelle che assoggettano i prodotti provenienti da altri Stati membri a un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai prodotti nazionali. In tali ipotesi si configura una discriminazione formale (c.d. misure discriminatorie *de jure*), poiché la normativa nazionale prevede espressamente condizioni più onerose per i prodotti importati, ad esempio subordinando la loro commercializzazione al rispetto di requisiti o formalità non richiesti per i prodotti interni.

La stessa sentenza *Dassonville* ha ad oggetto una misura discriminatoria *de jure*. Nel caso di specie, la normativa belga imponeva la presentazione di un certificato di origine, rilasciato dal governo del paese esportatore, per l'importazione di prodotti recanti denominazione d'origine. Tale obbligo risultava particolarmente gravoso per gli operatori che non importavano direttamente dal luogo di produzione, ma da un altro Stato membro, in cui la merce era stata precedentemente posta in commercio dopo una prima importazione (come nel caso del whisky britannico introdotto in Belgio dalla Francia, dove il certificato non era richiesto). In tale contesto, la Corte ha ritenuto che la prescrizione nazionale costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa incompatibile con il Trattato, in quanto idonea a ostacolare gli scambi intracomunitari.²⁰

Accanto alle misure discriminatorie formali, devono essere ricomprese nel divieto di cui all'art. 34 TFUE anche le c.d. discriminazioni *de facto* o materiali²¹, ossia quelle discipline nazionali che, pur applicandosi indistintamente a prodotti nazionali e importati, incidono in concreto principalmente o esclusivamente su questi ultimi. Si tratta di misure che, pur non introducendo una disparità di trattamento esplicita, producono effetti simili alle discriminazioni *de jure*, in quanto ostacolano il concreto accesso al mercato dei (soli) prodotti provenienti da altri Stati membri.

²⁰ Cfr. sentenza CG, *Dassonville*, cit., punto 9.

²¹ Cfr. Arena A., Bestagno F., Rossolillo G., *Mercato unico...*, cit., p. 59.

Un caso emblematico in tal senso costituisce l'oggetto della sentenza *Aceto*²². La controversia riguardava una normativa italiana che vietava la commercializzazione di prodotti contenenti acido acetico non derivanti dalla fermentazione acetica del vino, riservando la denominazione "aceto" esclusivamente ai prodotti ottenuti da tale processo. Sebbene tale disciplina fosse formalmente applicabile indistintamente a tutti i prodotti, essa risultava, in concreto, penalizzante per le merci di origine estera. La Corte ha infatti rilevato che l'aceto di vino rappresenta una produzione tipica italiana, mentre gli aceti ottenuti da altri tipi di fermentazione, in particolare da frutta diversa dall'uva, costituiscono prevalentemente prodotti importati.²³

Inoltre, oltre alle misure discriminatorie, la giurisprudenza e la normativa comunitarie hanno preso in considerazione anche le c.d. misure indistintamente applicabili, ossia quelle disposizioni nazionali applicabili tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli importati, le quali non presentano carattere discriminatorio. Proprio per tale ragione, si è inizialmente posto il problema della loro riconducibilità nell'ambito del divieto di cui all'art. 34 TFUE.

Come si è osservato in precedenza, già la direttiva 70/50/CEE della Commissione, e in particolare il suo art. 3, par. 1, aveva preso in considerazione tali misure, includendo espressamente nel suo ambito di applicazione anche quelle previsioni interne "relative alla commercializzazione dei prodotti e riguardanti, in particolare, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'identificazione, il condizionamento, applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, i cui effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale."

Ora, tali misure possono costituire un ostacolo concreto alla libera circolazione delle merci. Infatti, se è vero che l'apertura dei mercati nazionali consente, in linea di principio, l'ingresso di prodotti provenienti da altri Stati membri, è altrettanto vero che la loro effettiva commercializzazione può essere impedita o resa più difficile dalla presenza,

²² Sentenza del 9 dicembre 1981, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana ("Aceto")*, C-193/80.

²³ Cfr. sentenza *Aceto*, cit, punto 20.

nello Stato di destinazione, di regole specifiche relative alle caratteristiche dei prodotti. In tal modo, i beni importati, pur legittimamente commercializzati nel paese di origine, possono risultare non conformi alle prescrizioni vigenti nel paese di importazione, con conseguente esclusione o limitazione della loro presenza sul mercato.

Ora, nel novero delle norme “tecniche”²⁴ che possono dar luogo a tali ostacoli ricadono anche le regole applicabili alle indicazioni e denominazioni da riportare sull’etichetta al fine di informare i consumatori. La disciplina europea applicabile alle misure indistintamente applicabili riveste pertanto particolare rilievo ai fini della presente indagine, dedicata all’analisi delle regole in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo e della loro possibile incidenza sulla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

A questo riguardo, un ulteriore e decisivo sviluppo nella definizione delle misure di effetto equivalente si è avuto con la sentenza della *Cassis de Dijon*²⁵, che segna proprio un punto di svolta nella disciplina delle misure indistintamente applicabili. In effetti, tale pronuncia ha determinato la solidificazione nell’ordinamento comunitario di un complesso di principi che costituiscono, ancora oggi, il punto di riferimento per una corretta lettura degli artt. 34 e 36²⁶.

La controversia traeva origine dal rifiuto delle autorità tedesche di autorizzare l’importazione sul territorio nazionale del liquore francese “Cassis de Dijon”, legalmente prodotto e commercializzato in Francia, in quanto non conforme alla normativa tedesca che imponeva un contenuto minimo di alcol per la vendita delle bevande alcoliche. In particolare, mentre il prodotto in questione presentava una gradazione compresa tra i 15° e i 20°, la normativa tedesca richiedeva, per i liquori di frutta, una gradazione minima significativamente più elevata, impedendone così l’immissione in commercio in Germania. La questione sottoposta alla Corte riguardava, pertanto, la compatibilità di una

²⁴ Si veda, Celona G., *La libera circolazione...*, cit., p. 77.

²⁵ Sentenza del 20 febbraio 1979, *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung Fuer Branntwein* (“Cassis de Dijon”), C-120/78.

²⁶ Cfr. A. Maltoni, *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, Giuffrè Editore, 1999, Milano, p. 100.

simile disciplina nazionale con il divieto di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative di cui all'attuale art. 34 TFUE, trattandosi di una normativa indistintamente applicabile, ma comunque idonea a ostacolare l'accesso al mercato di prodotti provenienti da altri Stati membri.

In tale pronuncia, la Corte ha affermato un principio destinato a divenire centrale nella realizzazione del mercato interno, secondo cui un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro deve, in linea di principio, poter circolare liberamente negli altri Stati membri²⁷ (c.d. principio del mutuo riconoscimento).

La rilevanza della sentenza *Cassis de Dijon* non si esaurisce tuttavia nell'affermazione del principio del mutuo riconoscimento. Accanto alle deroghe espressamente previste dall'attuale art. 36 TFUE, infatti, la Corte ha qui riconosciuto l'esistenza di ulteriori ipotesi di giustificazione delle restrizioni alla libera circolazione delle merci, da rinvenirsi nel perseguimento, da parte degli Stati membri, di particolari "esigenze imperative" di interesse pubblico.

La Corte ha così affermato che, in assenza di una disciplina comune relativa alla produzione o commercializzazione di determinati prodotti, le disparità tra le normative nazionali possono determinare ostacoli alla libera circolazione che devono essere tollerati qualora risultino necessari per soddisfare "esigenze imperative". Tra queste, la sentenza "*Cassis de Dijon*" ha indicato, in particolare, l'efficacia dei controlli fiscali, la lealtà delle transazioni commerciali e la difesa dei consumatori²⁸.

Diversamente dalle misure discriminatorie — le quali possono essere giustificate esclusivamente nei casi tassativamente previsti dall'art. 36 TFUE —, le misure indistintamente applicabili possono dunque trovare giustificazione anche sulla base delle esigenze imperative elaborate dalla Corte²⁹. Ciò si spiega in ragione del fatto che tali misure, pur incidendo sugli scambi commerciali, non presentano la diretta finalità protezionistica propria delle restrizioni discriminatorie.

²⁷ Cfr. sentenza *Cassis de Dijon*, cit., punto 14.

²⁸ *Ivi*, punto 8.

²⁹ Cfr. Arena A., Bestagno F., Rossolillo G., *Mercato unico...*, p. 72, cit.

La sussistenza di una esigenza imperativa non comporta tuttavia, di per sé, la legittimità della misura nazionale. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, occorre infatti verificare che tale misura sia idonea al perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico, essendo così concretamente capace di contribuire alla realizzazione di uno scopo, legittimo, perseguito dallo Stato membro. In secondo luogo, essa deve risultare necessaria e non eccessiva, nel senso che il medesimo risultato non possa essere raggiunto attraverso strumenti alternativi egualmente efficaci ma meno restrittivi degli scambi commerciali.³⁰ La legittimità della misura discende pertanto, come già si è osservato in precedenza, da una rigida applicazione del principio di proporzionalità.

Applicando tali criteri al caso concreto, nella sentenza *Cassis de Dijon* la Corte ha esaminato le giustificazioni addotte dal governo tedesco a sostegno della normativa relativa alla gradazione minima delle bevande alcoliche. In particolare, la Repubblica federale di Germania invocava, da un lato, esigenze di tutela della salute pubblica, sostenendo che la diffusione di bevande a moderata gradazione alcolica avrebbe potuto favorire fenomeni di assuefazione; dall'altro lato, esigenze di tutela dei consumatori e di lealtà delle pratiche commerciali.³¹

La Corte ha tuttavia ritenuto tali argomentazioni non sufficienti a giustificare la restrizione, applicando concretamente il criterio di proporzionalità sopra richiamato. Essa ha infatti verificato non solo l'idoneità delle misure rispetto agli obiettivi perseguiti, ma anche la loro necessità, accertando se tali finalità potessero essere raggiunte mediante strumenti meno restrittivi della libera circolazione delle merci. Quanto alla tutela della salute pubblica, essa ha osservato che sul mercato tedesco erano già presenti numerose bevande a bassa o moderata gradazione alcolica e che molte bevande ad elevato contenuto alcolico venivano abitualmente consumate previa diluizione³². Con riferimento, invece, alla tutela dei consumatori e alla correttezza delle pratiche commerciali, la Corte ha rilevato che gli obiettivi perseguiti avrebbero potuto essere adeguatamente soddisfatti

³⁰ Si veda Adam R, Tizzano A., *Manuale di Diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 460.

³¹ Cfr. sentenza *Cassis de Dijon*, cit., punto 9.

³² *Ivi*, punto 11.

mediante strumenti meno restrittivi degli scambi, quali l'obbligo di indicare chiaramente sull'etichetta la provenienza e la gradazione alcolica del prodotto³³.

La sentenza *Cassis de Dijon* ha dunque segnato una svolta fondamentale nell'evoluzione del mercato interno, poiché ha consentito alla Corte di elaborare un modello di bilanciamento, tra libertà economiche e interessi generali degli Stati membri, più equilibrato e composito. Nondimeno, proprio il carattere particolarmente rigoroso del sindacato di proporzionalità esercitato dalla Corte ha reso, nella prassi, estremamente difficile giustificare restrizioni nazionali alla libera circolazione delle merci, soprattutto nel settore alimentare. Per tale ragione, parte della dottrina ha individuato nella pronuncia il punto culminante dell'impostazione marcatamente mercantilistica del diritto alimentare europeo, fortemente orientata alla massima apertura del mercato e alla riduzione degli ostacoli agli scambi intracomunitari.³⁴

Ciò posto, i risultati interpretativi raggiunti dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Cassis de Dijon* e, prima, nella pronuncia *Dassonville* hanno determinato, nel tempo, un progressivo incremento del contenzioso relativo all'odierno art. 34 TFUE. In particolare, l'estensione del divieto anche a misure nazionali prive di carattere discriminatorio, ma semplicemente idonee a incidere sulle condizioni di commercializzazione dei prodotti, ha comportato un ampliamento significativo del controllo giurisdizionale sulle normative interne degli Stati membri, rendendo necessario un intervento chiarificatore volto a delimitare l'ambito di applicazione della disposizione. In tale contesto si inserisce la sentenza *Keck*³⁵. La controversia traeva origine da un procedimento penale instaurato in Francia nei confronti di due operatori economici accusati di aver rivenduto prodotti a un prezzo inferiore a quello di acquisto, in violazione della normativa nazionale che vietava la vendita sottocosto.

Investita della questione, la Corte di giustizia ha affermato che non tutte le misure nazionali idonee a incidere sulla commercializzazione dei prodotti rientrano automaticamente nel divieto di cui all'odierno art. 34 TFUE. In particolare, essa ha

³³ *Ivi*, punto 13.

³⁴ Cfr. A. Maltoni, *Tutela dei consumatori...*, p. 151, cit.

³⁵ Sentenza del 24 novembre 1993, *Keck e Mithouard*, cause riunite C-267/91 e C-268/91.

distinto tra, da un lato, le norme relative alle caratteristiche dei prodotti e, dall'altro, le disposizioni che ne disciplinano le modalità di vendita. Secondo la Corte, queste ultime non costituiscono misure di effetto equivalente, purché si applichino indistintamente a tutti gli operatori economici interessati e incidano allo stesso modo, sia di diritto che di fatto, sui prodotti nazionali e su quelli provenienti da altri Stati membri³⁶. Con tale pronuncia, la Corte ha quindi limitato l'estensione della nozione di misura di effetto equivalente, escludendo dall'ambito di applicazione dell'art. 34 TFUE le discipline nazionali che regolano le modalità di vendita, purché siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

La distinzione operata dalla Corte nella sentenza *Keck* assume particolare rilievo ai fini della presente trattazione, in quanto consente di individuare con maggiore precisione l'ambito di applicazione dell'art. 34 TFUE. In particolare, mentre le disposizioni relative alle modalità di vendita possono, a determinate condizioni, essere escluse dal divieto, le norme che incidono sulle caratteristiche dei prodotti — quali, ad esempio, quelle relative alla composizione, alla denominazione e all'etichettatura — continuano a rientrare pienamente nell'ambito delle misure di effetto equivalente, in quanto idonee a ostacolare direttamente l'accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

Il confine tra normative disciplinanti modalità di vendita e misure concernenti le caratteristiche dei prodotti è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza successiva. In tale prospettiva assume particolare rilievo la sentenza *Morellato*³⁷, relativa alla normativa italiana che impone il preconfezionamento, dopo la cottura finale, del pane parzialmente precotto. La Corte ha ritenuto che tale obbligo concernesse le modalità di vendita ai sensi della giurisprudenza *Keck* e non costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, poiché riguardava esclusivamente la fase

³⁶ *Ivi*, punto 16.

³⁷ Sentenza del 18 settembre 2003, *Morellato*, C-416/00.

finale della commercializzazione del prodotto e non comportava modifiche delle sue caratteristiche o del processo produttivo³⁸.

1.3 Il bilanciamento tra mercato interno e tutela di interessi pubblici (salute, vita delle persone e tutela del consumatore).

Dall'analisi degli artt. 34-36 TFUE e della relativa elaborazione giurisprudenziale emerge come il sistema della libera circolazione delle merci nell'Unione europea sia fondato su un costante bilanciamento tra l'obiettivo della progressiva realizzazione del mercato interno e la tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza, quali la salute e la vita delle persone, la protezione dei consumatori e la correttezza degli scambi commerciali.

In tale prospettiva, le deroghe espressamente previste dall'art. 36 TFUE e la protezione delle "esigenze imperative" individuate dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza *Cassis de Dijon* (quale la tutela del consumatore) costituiscono strumenti funzionali a consentire agli Stati membri il perseguimento di finalità non economiche anche in presenza di restrizioni alla libera circolazione delle merci.

La differenza tra i due meccanismi di giustificazione risiede principalmente nel loro ambito applicativo: mentre l'art. 36 TFUE riguarda anche misure discriminatorie e prevede un elenco tassativo di obiettivi di interesse pubblico che gli Stati membri sono legittimati a perseguire (ovverosia, al primo posto³⁹, la tutela della salute e della vita delle persone, la moralità pubblica, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la vita degli animali o la preservazione dei vegetali, la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, la tutela della proprietà industriale e commerciale), la dottrina delle esigenze imperative opera invece con riferimento alle sole misure indistintamente applicabili e si caratterizza per il suo carattere evolutivo e non tassativo⁴⁰. A quest'ultimo riguardo, essa si distingue per la possibilità di ricomprendere ulteriori interessi pubblici

³⁸ Si veda, A. Genovese, *Informazione sugli alimenti e sicurezza dei prodotti nel dialogo tra corti europee e giudici nazionali – Il caso della vendita del pane “a cottura frazionata”* in “Rivista di diritto alimentare”, 1, 2021, p. 99 ss.

³⁹ Sentenza dell'11 dicembre 2003, *Deutscher Apothekerverband*, C-322/01, punto 103.

⁴⁰ Cfr. Arena A., Bestagno F., Rossolillo G., *Mercato unico...*, cit., p. 72.

progressivamente individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. A differenza delle deroghe previste dall'art. 36 TFUE, infatti, le esigenze imperative non sono predeterminate dal Trattato, ma costituiscono una categoria aperta, suscettibile di evolversi in funzione delle esigenze di tutela progressivamente riconosciute dall'ordinamento dell'Unione.

In entrambi i casi, tuttavia, la legittimità della restrizione è subordinata al rispetto del principio di proporzionalità, il quale impone, come già illustrato, che la misura nazionale sia idonea al perseguimento dell'obiettivo invocato, necessaria rispetto ad esso e non ecceda quanto strettamente necessario per il suo conseguimento, dovendo rappresentare il mezzo più adeguato e meno incisivo sugli scambi per il raggiungimento del fine perseguito. In effetti, una misura nazionale può essere ammessa solo qualora risulti proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, sia esso riconducibile a una delle ipotesi di cui all'art. 36 TFUE ovvero alle esigenze imperative elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Proprio attraverso tale controllo la Corte di giustizia ha progressivamente costruito un sistema volto a evitare che esigenze di tutela della salute o del consumatore possano tradursi in strumenti indiretti di protezione del mercato nazionale, garantendo al contempo un elevato livello di tutela degli interessi pubblici riconosciuti dal diritto dell'Unione. La logica sottesa ai due gruppi di giustificazione risulta pertanto sostanzialmente convergente. In entrambi i casi, infatti, si tratta di operare un bilanciamento tra, da un lato, l'esigenza di garantire l'apertura dei mercati e l'uniformità delle condizioni di concorrenza e, dall'altro, la necessità di riconoscere e tutelare interessi pubblici di natura non economica, che possono legittimare l'adozione di specifiche misure nazionali.

Tali interessi assumono particolare rilevanza nell'ambito della disciplina dell'etichettatura dei prodotti alimentari e, in particolare, del settore vitivinicolo, nel quale l'esigenza di garantire un elevato livello di informazione e di protezione del consumatore deve conciliarsi con il rispetto della libera circolazione delle merci e con il divieto di restrizioni sproporzionate agli scambi intra-UE.

Un'importante applicazione di tali principi si rinviene nella sentenza *Gourmet*⁴¹, relativa alla compatibilità con l'attuale art. 34 TFUE della normativa svedese che limitava la pubblicità delle bevande alcoliche. La controversia riguardava, in particolare, il divieto di inserzioni pubblicitarie in periodici e riviste, in quanto tale giustificato dalle autorità nazionali sulla base di esigenze di tutela della salute pubblica di cui all'art. 36 TFUE.

La Corte ha anzitutto rilevato che una simile disciplina, pur potendo essere astrattamente ricondotta alle modalità di vendita, produceva in concreto un impatto più gravoso sui prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quelli nazionali, non potendo così ricadere nell'eccezione delineata con la sentenza *Keck*⁴². Infatti, il divieto pubblicitario ostacolava maggiormente l'accesso al mercato dei prodotti importati, rispetto ai quali i consumatori svedesi avevano chiaramente meno familiarità. Per tale ragione, la normativa svedese è stata qualificata come misura di effetto equivalente ai sensi dell'attuale art. 34 TFUE.

La Corte ha poi esaminato la possibilità di giustificare tale restrizione alla luce della tutela della salute pubblica⁴³, espressamente contemplata dall'art. 36 TFUE. In proposito, ha riconosciuto che una normativa diretta a limitare la pubblicità delle bevande alcoliche, e quindi a contrastare i rischi connessi al consumo di alcol, risponde in linea di principio a obiettivi legittimi di tutela della salute pubblica.

Tuttavia, la Corte ha precisato che anche una misura astrattamente giustificabile sotto il profilo della salute pubblica deve essere sottoposta a verifica di proporzionalità. Essa ha pertanto rimesso al giudice nazionale il compito di accertare se, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto del caso concreto, l'obiettivo di tutela della salute potesse essere conseguito mediante strumenti meno restrittivi per il commercio intracomunitario⁴⁴.

⁴¹ Sentenza dell'8 marzo 2001, *Konsumentombudsmannen (KO) c. Gourmet International Products AB*, C-405/98.

⁴² *Ivi*, punto 21.

⁴³ *Ivi*, punto 26.

⁴⁴ *Ivi*, punto 33.

Un esempio di segno opposto, in cui la Corte di giustizia ha invece escluso la possibilità di giustificare una misura restrittiva sulla base dell'attuale art. 36 TFUE, è rappresentato dalla sentenza *Zoni*⁴⁵, nota come “caso della pasta”. La vicenda trae origine da un procedimento penale instaurato nei confronti del sig. Zoni, accusato di aver importato in Italia pasta prodotta in Germania con una miscela di grano tenero e grano duro. La normativa italiana vigente all'epoca vietava la produzione e la vendita di pasta ottenuta, anche solo in parte, da grano tenero, consentendo esclusivamente l'utilizzo di grano duro.

Investita della questione pregiudiziale, la Corte ha anzitutto rilevato che un simile divieto costituiva una misura di effetto equivalente ai sensi dell'odierno art. 34 TFUE⁴⁶, in quanto idoneo a ostacolare l'importazione di prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri. La Corte ha quindi esaminato le giustificazioni addotte dal governo italiano, fondate, tra gli altri aspetti, sulla tutela del consumatore e sulla necessità di garantire la qualità e la genuinità della pasta commercializzata sul mercato nazionale.

Tuttavia, la Corte ha escluso che un divieto assoluto di commercializzazione fosse necessario per il perseguimento di tali finalità, rilevando che gli obiettivi invocati avrebbero potuto essere adeguatamente garantiti mediante strumenti meno restrittivi degli scambi intracomunitari, quali un'idonea etichettatura recante informazioni sulla composizione del prodotto e sul tipo di cereale utilizzato.⁴⁷ La pronuncia conferma, pertanto, che anche misure nazionali dirette alla tutela del consumatore e della qualità dei prodotti alimentari devono rispettare il principio di proporzionalità, non potendo eccedere quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

Alla luce della sentenza *Zoni* e, prima, della pronuncia resa nel caso *Cassis de Dijon*, l'etichettatura si rivela dunque uno strumento privilegiato di tutela del consumatore, idoneo a garantire un adeguato livello di informazione senza imporre restrizioni sproporzionate alla libera circolazione delle merci. In tale prospettiva, l'informazione resa mediante l'etichetta assume una funzione centrale nel bilanciamento tra esigenze di tutela

⁴⁵ Sentenza del 14 luglio 1988, *Zoni*, causa 90/86.

⁴⁶ *Ivi*, punti 9-11.

⁴⁷ *Ivi*, punti 16-18.

del consumatore e apertura del mercato interno, divenendo uno dei principali strumenti attraverso cui l'ordinamento dell'Unione persegue entrambe le finalità.

1.4 Le regole di etichettatura come potenziale ostacolo tecnico alla libera circolazione delle merci

Le norme in materia di etichettatura sono generalmente ricondotte alla categoria delle regole “tecniche”, in quanto prescrivono specifiche modalità di presentazione del prodotto, imponendo obblighi informativi relativi, tra l'altro, alla denominazione di vendita, alla composizione, all'origine e alle caratteristiche delle merci poste in vendita. Tali prescrizioni, pur applicandosi frequentemente in modo indistinto ai prodotti nazionali e a quelli provenienti da altri Stati membri, possono incidere in maniera significativa sulla libera circolazione delle merci, imponendo agli operatori economici l'adeguamento dei prodotti destinati all'esportazione alle normative vigenti nello Stato membro di destinazione⁴⁸.

La diversità tra le discipline nazionali in materia di etichettatura può infatti determinare rilevanti ostacoli agli scambi intra-UE, costringendo i produttori a sostenere costi aggiuntivi per conformarsi ai differenti requisiti normativi previsti nei vari ordinamenti. In particolare, l'operatore economico può trovarsi nella necessità di predisporre diverse linee produttive o differenti modalità di presentazione del prodotto per ciascun mercato nazionale, subendo il c.d. *dual burden*, ovvero il duplice onere derivante dalla coesistenza di normative tecniche divergenti. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando uno Stato membro richieda particolari indicazioni obbligatorie in etichetta o specifiche modalità di presentazione del prodotto non previste nell'ordinamento dello Stato di origine, imponendo al produttore di modificare il confezionamento o l'etichettatura dei prodotti destinati a quel mercato.

Eppure, tra le diverse regole tecniche suscettibili di incidere sugli scambi intra-UE, l'etichettatura assume una rilevanza peculiare. Essa costituisce infatti, come già si è osservato, uno strumento particolarmente idoneo a conciliare le esigenze di tutela del consumatore con quelle della libera circolazione delle merci, poiché consente di garantire

⁴⁸ Cfr. Arena A., Bestagno F., Rossolillo G., *Mercato unico...*, cit., p. 69.

un'informazione completa e trasparente sulle caratteristiche del prodotto senza imporre, di regola, restrizioni alla sua commercializzazione. Proprio per questo motivo la Corte di giustizia ha frequentemente individuato nell'etichettatura l'alternativa meno restrittiva rispetto a divieti o limitazioni all'accesso al mercato da parte dei prodotti importati, ritenendola uno strumento idoneo a tutelare il consumatore con un sacrificio minimo per gli scambi commerciali.

Proprio in tale prospettiva, il diritto dell'Unione ha progressivamente perseguito un processo di armonizzazione della disciplina relativa all'informazione alimentare⁴⁹, volto a garantire, da un lato, un elevato livello di tutela dei consumatori e, dall'altro, il corretto funzionamento del mercato interno.

Un primo intervento organico in materia è rappresentato dalla direttiva 79/112/CEE⁵⁰, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, successivamente modificata dalla direttiva 89/395/CEE⁵¹ e da ulteriori interventi normativi.

Tale direttiva perseguiva il duplice obiettivo di favorire il ravvicinamento delle legislazioni nazionali e di garantire un adeguato livello di tutela del consumatore mediante l'introduzione di un nucleo uniforme di indicazioni obbligatorie relative ai prodotti alimentari.⁵² Accanto a tali prescrizioni, essa vietava l'impiego di informazioni idonee a indurre in errore il consumatore circa la natura, l'identità, la composizione, la

⁴⁹ Si veda, A. Maltoni, *Tutela dei consumatori...*, p.208, cit.

⁵⁰ Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, in GUCE L 33 dell'8 febbraio 1979, p. 1.

⁵¹ Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che modifica la direttiva 79/112/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, in GUCE L 186 del 30 giugno 1989, p. 17.

⁵² Cfr. art. 3, par. 1, direttiva 79/112/CEE, cit.

quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, nonché l'attribuzione al prodotto di proprietà o effetti che esso non possiede.⁵³

In questa fase, la disciplina dell'etichettatura risultava ancora prevalentemente orientata a garantire la correttezza delle informazioni commerciali e a prevenire pratiche ingannevoli suscettibili di alterare le scelte economiche del consumatore. L'etichettatura assumeva pertanto una funzione essenzialmente volta ad assicurare la trasparenza del mercato e la lealtà degli scambi, pur attraverso la previsione di specifici obblighi informativi.⁵⁴

Un passaggio intermedio particolarmente rilevante nell'evoluzione della disciplina è rappresentato dalla direttiva 2000/13/CE⁵⁵, che ha proceduto alla rifusione e al coordinamento della normativa previgente, consolidando gli obblighi informativi già esistenti e rafforzando progressivamente il ruolo dell'informazione alimentare quale strumento di tutela del consumatore.

Il successivo sviluppo del diritto dell'Unione ha ulteriormente ampliato la funzione dell'etichettatura, valorizzando il diritto del consumatore a ricevere informazioni chiare, comprensibili e complete sui prodotti alimentari. Tale evoluzione trova oggi la sua espressione più significativa nel regolamento (UE) n. 1169/2011⁵⁶ relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Tale regolamento costituisce oggi il principale riferimento normativo europeo in materia di etichettatura alimentare. Esso si propone infatti di assicurare un elevato livello di

⁵³ Cfr. art. 2, par. 1, lett. a), nn. i) e ii), direttiva 79/112/CEE, cit.

⁵⁴ Si veda, A. Maltoni, *Tutela dei consumatori...*, p.210, cit.

⁵⁵ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in GUCE L 109 del 6 maggio 2000, p. 29.

⁵⁶ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in GUUE L 304 del 22 novembre 2011, p. 18.

protezione dei consumatori mediante informazioni chiare, accurate e trasparenti, armonizzando al contempo le normative nazionali al fine di evitare la creazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci.

La disciplina contenuta in tale regolamento sarà oggetto di ampia disamina nel capitolo successivo.

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA DELL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DEL VINO

2.1 Quadro normativo generale: Regolamento UE 1169/2011 sull'informazione ai consumatori

Alla luce del ruolo centrale dell'etichettatura quale strumento di garanzia tanto della libera circolazione delle merci quanto degli interessi degli acquirenti, occorre esaminare il quadro normativo dell'Unione europea in materia di informazioni ai consumatori, il cui riferimento principale è rappresentato dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori¹.

In termini generali, il regolamento costituisce una fonte di diritto derivato dell'Unione europea avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ai sensi dell'art. 288 TFUE. In questo senso, a differenza delle direttive, che richiedono un atto di recepimento da parte degli Stati membri, il regolamento produce effetti giuridici immediati e uniformi nell'intero territorio dell'Unione, garantendo così un elevato livello di armonizzazione della disciplina applicabile. Alla luce di ciò, la scelta di far impiego di un regolamento per disciplinare l'etichettatura alimentare risponde all'esigenza di assicurare condizioni omogenee di informazione ai consumatori e di evitare l'insorgere di divergenze normative nazionali suscettibili di ostacolare la libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato interno.

Inoltre, con l'adozione del Reg. 1169/2011 *“si è ritenuto necessario raccogliere in un unico testo normativo le regole in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, etichettatura nutrizionale e informazione sulla presenza di ingredienti allergenici, con l'obiettivo non solo di garantire la libera circolazione dei*

¹ Regolamento n. 1169/2011, cit.

prodotti alimentari nel mercato unico, ma altresì di salvaguardare la protezione della salute e degli interessi dei consumatori”.² In tale prospettiva, il regolamento ha riunito in un quadro normativo unitario disposizioni precedentemente contenute in una pluralità di atti, tra cui la direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari³, la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale⁴ e la direttiva 2003/89/CE concernente l'indicazione degli ingredienti allergenici⁵. L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo, quindi, è stato quello di superare la frammentazione normativa derivante dall'esistenza di discipline settoriali distinte e di garantire la certezza giuridica nella tutela dei consumatori, assicurando al contempo il corretto funzionamento del mercato interno e la libera circolazione degli alimenti.

Ora, ai fini dell'applicazione della disciplina sancita dal regolamento assumono rilievo alcune definizioni contenute nell'art. 2 di tale atto normativo. In particolare, per “etichettatura” si intende qualunque menzione, indicazione, marchio, immagine o simbolo riferito a un alimento e apposto su qualsiasi supporto che lo accompagni, compresi imballaggi, documenti, cartelli, etichette o altri strumenti informativi.⁶ Parimenti centrale è la nozione di “alimento”, che ricomprende qualsiasi sostanza o prodotto destinato a essere ingerito dall'uomo, incluse le bevande.⁷ L'ambito di applicazione del regolamento risulta pertanto particolarmente ampio e comprende anche

² Così, G. Roggero, *Linee guida sull'applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 sull'informazione ai consumatori in vista del 2014*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2, 2013, p. 45.

³ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in GUCE L 109 del 6 maggio 2000.

⁴ Cfr., in particolare, Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, in GUCE L 276 del 6 ottobre 1990.

⁵ Direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, in GUUE L 308 del 25 novembre 2003.

⁶ Reg. 1169/2011, cit., art. 2, par. 2, lett. j).

⁷ Il Regolamento 1169/2011 non contiene una propria definizione di alimento, ma rinvia, ai sensi del suo art. 2, par. 1, lett. a), a quella prevista dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in GUCE L 31 del 1° febbraio 2002.

l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli, alla quale si applicano le disposizioni generali in materia di informazione alimentare, salvo, come vedremo, le specifiche deroghe previste dalla normativa settoriale.⁸

Ciò posto, la finalità del Regolamento (UE) n. 1169/2011 è quella, come già anticipato, di stabilire un quadro normativo uniforme in materia di etichettatura alimentare, volto a garantire un elevato livello di tutela della salute e degli interessi dei consumatori e, dall'altro lato, ad assicurare la libera circolazione degli alimenti all'interno dell'Unione. Anche adottando una prospettiva mercantilistica, l'etichetta si qualifica infatti come uno *strumento di riequilibrio dell'asimmetria informativa tra produttore e consumatore*⁹, consentendo a quest'ultimo di acquisire informazioni sulle caratteristiche essenziali dei prodotti posti in vendita, così da poter scegliere con cognizione di causa quelli maggiormente rispondenti alle proprie esigenze e preferenze¹⁰.

In tale contesto, la tutela del consumatore e la promozione di scelte d'acquisto consapevoli trovano innanzitutto concreta espressione nel principio di lealtà dell'informazione alimentare sancito dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Tale articolo vieta *in primis* qualsiasi informazione idonea a indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche dell'alimento, quali natura, identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, paese d'origine o luogo di provenienza, nonché metodo di fabbricazione o di produzione¹¹. Esso proibisce inoltre di attribuire agli alimenti effetti o proprietà che non possiedono¹², di suggerire l'esistenza di caratteristiche particolari che in realtà appartengono a tutti i prodotti analoghi¹³ e di rappresentare come presente un

⁸ Cfr. Reg. n. 1169/2011, cit., art. 1, par. 4, secondo cui «il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti».

⁹ Cfr. L. Costato, F. Albinini, T. Georgopoulos, *European and Global Food Law*, Wolters Kluwer CEDAM Editore, Milano 2025.

¹⁰ Così, Grattarola, Giada, in *“Dimmi ciò che mangi, ti dirò chi sei”. Quando le qualità etico-valoriali del cibo costituiscono un'informazione obbligatoria al consumatore, Cibo: politiche, comportamenti, educazione*, Volume I, Milano 2025.

¹¹ Reg. 1169/2011, cit., art. 7, par. 1, lett. a).

¹² Reg. 1169/2011, cit., art. 7, par. 1, lett. b).

¹³ Reg. 1169/2011, cit., art. 7, par. 1, lett. c).

determinato ingrediente o alimento quando esso sia stato sostituito da uno diverso¹⁴. Il principio di correttezza informativa si completa con l'obbligo di fornire informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore¹⁵ e con il divieto di attribuire agli alimenti proprietà preventive, terapeutiche o curative rispetto alle malattie umane, salvo le deroghe previste dal diritto dell'Unione¹⁶. Tali prescrizioni non si limitano all'etichettatura in senso stretto, ma si estendono a tutte le modalità con cui l'alimento viene presentato al consumatore, comprese la pubblicità e le altre forme di comunicazione commerciale¹⁷. La finalità qui perseguita dal legislatore europeo è quella di assicurare che le informazioni fornite siano veritiere, chiare e non fuorvianti, così da consentire al consumatore di assumere decisioni d'acquisto consapevoli e garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori del settore alimentare.¹⁸

Oltre a ciò, l'art. 9, par. 1, del regolamento individua, in termini generali, le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ovverosia le indicazioni che devono essere necessariamente fornite al consumatore finale, le quali costituiscono così il contenuto minimo essenziale dell'etichetta. L'elenco delle informazioni da riportare obbligatoriamente può eventualmente essere integrato, con riferimento a determinate categorie di prodotti alimentari, dai c.d. atti "verticali", ossia dagli atti normativi settoriali che disciplinano i peculiari requisiti di commercializzazione di specifici prodotti. Tra questi assume particolare rilievo, ai nostri scopi, il Regolamento (UE) n. 1308/2013¹⁹, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che detta una disciplina speciale per il settore vitivinicolo.

¹⁴ Reg. 1169/2011, cit., art. 7, par. 1, lett. d).

¹⁵ Reg. 1169/2011, cit., art. 7, par. 2.

¹⁶ Reg. 1169/2011, cit., art. 7, par. 3.

¹⁷ Reg. 1169/2011, cit., art. 7, par. 4.

¹⁸ O. Cesena, G. Rusconi, *Il diritto alimentare. Normativa europea e nazionale, igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi, etichettatura, claim e pubblicità, responsabilità e controlli, rapporti di filiera, export e diritti di proprietà intellettuale*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2024, p. 231 ss.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in GUUE L 347 del 20 dicembre 2013.

Volendo riportare il contenuto del menzionato art. 9, questo richiede, in particolare, l'indicazione:²⁰

- della denominazione dell'alimento;
- dell'elenco degli ingredienti;
- di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'Allegato II del medesimo regolamento, ovvero derivato da una sostanza o da un prodotto ivi indicato, che provochi allergie o intolleranze e sia ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;²¹
- della quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- della quantità netta dell'alimento;
- del termine minimo di conservazione o della data di scadenza;
- delle condizioni particolari di conservazione e/o di impiego;
- del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- del paese d'origine o del luogo di provenienza, ove previsto;
- delle istruzioni per l'uso, qualora necessarie;
- per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2%, del titolo alcolometrico volumico effettivo;
- della dichiarazione nutrizionale.

Tali indicazioni rispondono all'esigenza di garantire un livello informativo uniforme e standardizzato, idoneo a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli e di

²⁰ Reg. 1169/2011, cit., art. 9, par. 1, lett. a) -l).

²¹ Reg. 1169/2011, cit., art. 9, par. 1, lett. c). L'Allegato II individua le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze e la cui presenza deve essere obbligatoriamente segnalata al consumatore, tra cui, a titolo esemplificativo, cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini e molluschi.

utilizzare gli alimenti in modo sicuro, in conformità agli obiettivi perseguiti dal regolamento.

La crescente centralità dell'informazione alimentare impone, tuttavia, di interrogarsi non soltanto sul contenuto delle indicazioni obbligatorie espressamente previste dal legislatore europeo, ma anche sulla possibile rilevanza di caratteristiche ulteriori del prodotto alimentare, con particolare riguardo alle sue qualità immateriali²² o etico-valoriali.

Le moderne abitudini di consumo mostrano infatti come le scelte d'acquisto non siano più influenzate esclusivamente dalle proprietà materiali e oggettive dell'alimento, quali composizione, proprietà nutrizionali o caratteristiche organolettiche, ma anche da elementi attinenti alla sostenibilità ambientale, alle condizioni di lavoro lungo la filiera produttiva, al benessere animale o, più in generale, a considerazioni di carattere etico, sociale e politico. In questa prospettiva, il consumatore tende sempre più frequentemente a orientare le proprie decisioni sulla base di valori che trascendono le caratteristiche fisiche e materiali del prodotto.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 non disciplina espressamente tale categoria di informazioni. Sebbene l'art. 3, par. 1, richiami tra gli obiettivi generali della disciplina la necessità di consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli “nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”, il regolamento non chiarisce se le informazioni obbligatorie possano estendersi anche a qualità esclusivamente immateriali dell'alimento.²³

In assenza di un espresso fondamento normativo, la questione è stata progressivamente affrontata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nella sentenza *Psagot*²⁴, relativa all'etichettatura di prodotti alimentari provenienti da territori occupati da Israele. In tale pronuncia, la Corte ha ritenuto necessaria l'indicazione della specifica

²² Si veda per la distinzione concettuale tra qualità materiali ed immateriali degli alimenti F. Albisinni, *La Corte di giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta certezza*, in “Rivista di diritto alimentare”, 3, 2020, pag. 53 ss.

²³ Così, G. Grattarola, in “*Dimmi ciò che mangi...*”, cit., pag. 37.

²⁴ Sentenza CG del 12 novembre 2019, *Psagot*, C-363/18.

provenienza degli alimenti da insediamenti israeliani situati nei territori occupati, valorizzando il rischio di ingannevolezza derivante dall'omissione di tali informazioni.

La decisione assume particolare rilievo poiché riconosce che l'informazione sull'origine geografica del prodotto può assumere rilevanza non soltanto sotto il profilo materiale o qualitativo dell'alimento, ma anche in relazione a considerazioni etiche e valoriali suscettibili di incidere sulle scelte del consumatore.

Tanto precisato con riferimento al contenuto dell'etichettatura obbligatoria, il regolamento disciplina anche le modalità di presentazione di tali informazioni, imponendo requisiti di leggibilità²⁵ e chiarezza, al fine di evitare che un eccesso o una cattiva organizzazione delle informazioni possa compromettere la comprensione complessiva dell'etichetta. In particolare, le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere apposte in un punto evidente, in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non devono in alcun modo essere nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte, immagini o elementi grafici suscettibili di interferire con la loro percezione da parte del consumatore²⁶.

Particolare rilievo assume, inoltre, la disciplina relativa al posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti. Ai sensi dell'art. 12, par. 2, del Regolamento UE n. 1169/2011, nel caso di alimenti preimballati, tali informazioni devono figurare direttamente sull'imballaggio oppure su un'etichetta su di esso apposta. Questa previsione risponde all'esigenza di garantire che il consumatore possa prendere conoscenza delle informazioni obbligatorie prima dell'acquisto e senza particolari difficoltà. Del resto, ciò costituisce uno dei presupposti essenziali dell'effettività del diritto all'informazione riconosciuto dal regolamento: la mera presenza delle indicazioni obbligatorie non sarebbe sufficiente se esse non fossero rese concretamente accessibili (e percepibili) dal destinatario.

²⁵ Ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. m), del Regolamento UE n. 1169/2011, per "leggibilità" si intende "l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo".

²⁶ Reg. 1169/2011, cit., art. 13, par. 1.

Accanto alle informazioni obbligatorie, il Regolamento (UE) n. 1169/2011 disciplina anche le informazioni volontarie, ossia quelle indicazioni che l'operatore del settore alimentare decide di fornire al consumatore in aggiunta a quelle imposte dalla normativa europea. In particolare, l'art. 36 stabilisce che tali informazioni sono ammesse purché non inducano in errore il consumatore²⁷, non siano ambigue o fuorvianti²⁸ e, ove opportuno, siano fondate su dati scientifici pertinenti²⁹. L'articolo successivo impone inoltre che esse non siano presentate in modo da occupare lo spazio destinato alle informazioni obbligatorie³⁰, compromettendone così la disponibilità, la visibilità o la chiarezza. Tra le informazioni volontarie assumono particolare rilievo le indicazioni nutrizionali e sulla salute, disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1924/2006³¹, cui sarà dedicato uno specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

La disciplina dell'informazione alimentare non si limita tuttavia a individuare il contenuto e le modalità di presentazione delle indicazioni riportate in etichetta. Affinché il sistema possa operare efficacemente, è infatti necessario individuare il soggetto tenuto a garantirne la presenza, la correttezza e la conformità alla normativa vigente. A tale esigenza risponde l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina la responsabilità delle informazioni sugli alimenti e individua l'operatore cui fanno capo i relativi obblighi informativi.

Ai sensi dell'art. 8, par. 1, del Regolamento UE n. 1169/2011, tale responsabilità ricade sull' *“operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione”*.

²⁷ Reg. 1169/2011, cit., art. 36, par. 2, lett. a).

²⁸ Reg. 1169/2011, cit., art. 36, par. 2, lett. b).

²⁹ Reg. 1169/2011, cit., art. 36, par. 2, lett. c).

³⁰ Reg. 1169/2011, cit., art. 37.

³¹ Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in GUUE L 404 del 30 dicembre 2006.

La figura individuata dall'art. 8, par. 1, è comunemente designata in dottrina con l'acronimo OSARI (Operatore del Settore Alimentare Responsabile delle Informazioni)³². Ai sensi della disposizione appena citata, tale soggetto coincide con l'operatore sotto il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato ovvero, qualora questo non sia stabilito nell'Unione europea, con l'importatore. L'individuazione dell'OSARI assume particolare rilievo non soltanto sul piano degli obblighi informativi, ma anche sotto il profilo sanzionatorio, poiché tale soggetto rappresenta il destinatario principale, ancorché non esclusivo, delle sanzioni³³ amministrative previste dal D.lgs. 231/2017³⁴, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

La principale innovazione introdotta dall'art. 8 del regolamento consiste, tuttavia, nell'estendere gli obblighi di diligenza anche agli altri operatori della filiera alimentare, pur senza attribuire loro la responsabilità primaria delle informazioni riportate sull'etichetta. In particolare, il paragrafo 3³⁵ stabilisce che gli operatori che non intervengono direttamente nella predisposizione delle informazioni sugli alimenti non possono immettere sul mercato, distribuire o commercializzare prodotti qualora siano a

³² D. Pisanello, *Guida alla legislazione alimentare. L'applicazione pratica, il controllo ufficiale, la responsabilità, le sanzioni, il crisis management, la fornitura di informazioni*, EPC Editore, Roma, 2020, p. 351.

³³ Il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 definisce il «soggetto responsabile» all'art. 2, comma 1. Sul piano sanzionatorio, mentre gli artt. 3 e 4 individuano quali destinatari delle sanzioni, rispettivamente, l'operatore del settore alimentare e gli altri operatori della filiera per le violazioni degli artt. 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011, la generalità delle successive fattispecie sanzionatorie previste dagli artt. 5-16 è espressamente riferita al «soggetto responsabile».

³⁴ Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015)", in G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2018.

³⁵ Art. 8, par. 3, Regolamento (UE) n. 1169/2011: "Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali."

conoscenza, o possano ragionevolmente desumere dalle informazioni in loro possesso e dalla propria competenza professionale, che tali prodotti non rispettano la normativa in materia di informazione alimentare. La disposizione introduce, pertanto, un vero e proprio obbligo di controllo e di astensione dalla commercializzazione di alimenti manifestamente non conformi, imponendo anche ai soggetti diversi dal produttore un dovere di collaborazione volto a garantire la correttezza delle informazioni fornite al consumatore.

La centralità delle disposizioni appena richiamate emerge anche alla luce della precedente giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della sentenza *Lidl*³⁶, pronunciata in un contesto normativo anteriore all'adozione del Regolamento (UE) n. 1169/2011. In tale occasione, la Corte fu chiamata a stabilire se gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva 2000/13/CE dovessero essere interpretati nel senso di attribuire gli obblighi in materia di etichettatura esclusivamente al produttore ovvero se essi consentissero agli Stati membri di estendere la responsabilità anche al distributore del prodotto. La questione nasceva dal fatto che la direttiva, pur disciplinando il contenuto e i requisiti dell'etichettatura, non individuava il soggetto responsabile dell'adempimento di tali obblighi né regolava la ripartizione delle responsabilità tra i diversi operatori della filiera. La Corte affermò che la direttiva non sanciva alcun principio di responsabilità esclusiva del produttore e che, pertanto, non ostava a una normativa nazionale che consentisse di ritenere responsabile e sanzionare anche il distributore per violazioni concernenti l'etichettatura, ferma restando la competenza degli Stati membri nel disciplinare la distribuzione delle responsabilità tra gli operatori economici.

Proprio l'assenza, nella direttiva 2000/13/CE, di una disciplina espressa sulla ripartizione delle responsabilità lungo la filiera alimentare costituisce uno degli elementi che il legislatore europeo ha successivamente affrontato mediante l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Tale disposizione, infatti, pur confermando la responsabilità primaria dell'operatore con il cui nome o ragione sociale l'alimento è commercializzato, individua specifici obblighi anche in capo agli altri operatori della filiera, delineando un sistema di

³⁶ Sentenza CG del 23 novembre 2006, *Lidl Italia c. Comune di Arcole*, C-315/05.

responsabilità maggiormente articolato e coerente con il ruolo concretamente svolto da ciascun soggetto.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 supera l'impostazione della direttiva 2000/13/CE, che non disciplinava la ripartizione delle responsabilità tra gli operatori della filiera alimentare, introducendo una disciplina espressa dell'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti. L'art. 8 individua, infatti, il soggetto cui compete la responsabilità primaria delle informazioni riportate in etichetta, estendendo, al contempo, specifici obblighi di diligenza anche agli altri operatori economici. In tal modo, il regolamento fornisce una soluzione normativa alla questione interpretativa emersa nella sentenza *Lidl Italia*, nella quale la Corte aveva riconosciuto che, in mancanza di una disciplina unionale sul punto, spettava agli Stati membri disciplinare la ripartizione delle responsabilità tra i diversi operatori della filiera.

Ne consegue che il distributore non è tenuto a svolgere un controllo generalizzato e sistematico sulla veridicità delle informazioni fornite dal produttore, ma non può neppure rimanere inerte qualora disponga di elementi idonei a far emergere la non conformità del prodotto. La responsabilità degli operatori della filiera deve pertanto essere valutata caso per caso, alla luce del criterio della conoscenza effettiva o ragionevolmente esigibile, in funzione del ruolo concretamente svolto e del livello di competenza professionale richiesto.³⁷

2.2 La disciplina speciale dell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli

La disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1169/2011, sommariamente ripercorsa, rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'etichettatura dei prodotti alimentari nell'Unione europea. Per alcuni settori merceologici specifici, questa tuttavia trova adattamenti e integrazioni derivanti dalle peculiarità dei singoli prodotti. Tra questi assume particolare rilievo il settore vitivinicolo, oggetto di una normazione autonoma che

³⁷ D. Pisanello, *Guida alla legislazione alimentare, L'applicazione pratica, il controllo ufficiale, le responsabilità, le sanzioni, il crisis management, la fornitura di informazioni*, EPC Editore, Roma, 2019.

riflette la specifica natura del prodotto, nonché la sua rilevanza economica, culturale e territoriale.³⁸

In questo senso, l'etichettatura del vino è regolata da un sistema normativo composito, risultante dall'integrazione tra la disciplina generale dell'informazione alimentare e una specifica normativa settoriale. Accanto alla disciplina orizzontale operano, infatti, specifiche disposizioni di carattere verticale dettate per il comparto vitivinicolo, contenute principalmente negli artt. 117-123 del già citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Tali disposizioni disciplinano rispettivamente la definizione di “etichettatura”, l'ambito applicativo della normativa generale in materia di informazione del consumatore e il contenuto dell'etichetta apposta sui prodotti vitivinicoli. A tali previsioni si affiancano quelle del Regolamento delegato (UE) 2019/33³⁹, che ne integra la disciplina con riguardo, tra l'altro, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

Dall'integrazione tra le fonti europee di carattere generale e quelle settoriali emerge una disciplina particolarmente articolata, il cui rispetto costituisce un presupposto essenziale per la commercializzazione del vino nel mercato dell'Unione. Nello specifico, se il Regolamento (UE) n. 1169/2011 individua il quadro generale delle informazioni obbligatorie e i principi cui deve conformarsi l'informazione alimentare, gli artt. 119 e 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplinano specificamente, per il settore vitivinicolo, le indicazioni obbligatorie e quelle facoltative da riportare in etichetta. Le modalità di formulazione delle singole indicazioni, i termini utilizzabili e le relative

³⁸ Cfr. S. Amorosino, *La disciplina giuridica del vino: profili di diritto amministrativo*, in “Rivista di diritto alimentare”, 1, 2014, p. 61 ss.; A. Germanò, *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2, 2007, spec. Premessa.

³⁹ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, in GUUE L 9 dell'11 gennaio 2019.

condizioni di impiego sono ulteriormente precisate dal Regolamento delegato (UE) 2019/33, che integra la disciplina sotto il profilo tecnico-applicativo.⁴⁰

Come anticipato, le indicazioni obbligatorie sono elencate all'articolo 119 ed è previsto che debbano figurare nello stesso campo visivo del recipiente⁴¹, in modo da poter essere lette simultaneamente e con i caratteri e le dimensioni dettate dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2019/33⁴². In particolare, è richiesta l'indicazione:

- della designazione della categoria del prodotto vitivinicolo;
- dell'eventuale denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP);
- del titolo alcolometrico volumico effettivo;
- della provenienza del prodotto;
- dell'imbottigliatore o, in taluni casi, del produttore;
- dell'importatore, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi;
- per talune categorie specifiche di vini spumante, l'indicazione del tenore di zucchero.

In primo luogo, la designazione della categoria del prodotto vitivinicolo consente di individuare la tipologia di vino, distinguendo, ad esempio, tra vino, vino spumante, vino liquoroso o altre categorie previste dalla normativa europea⁴³. Tale indicazione

⁴⁰ Cfr. N. Lucifero, *L'etichettatura del vino*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, pp. 358 ss.

⁴¹ Reg. 2019/33, cit., art. 40, par. 1.

⁴² Reg. 2019/33, cit., art. 40, par. 1. afferma che “*le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni*”.

⁴³ Ai sensi dell'Allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che individua le diverse categorie di prodotti vitivinicoli.

rappresenta il primo elemento identificativo del prodotto e permette al consumatore di comprenderne immediatamente la natura.

Particolare rilievo assume, inoltre, l'indicazione della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP)⁴⁴, prevista per i vini di qualità. Essa certifica il legame tra il prodotto e il territorio di origine, attestando il rispetto di specifici disciplinari di produzione e costituendo, al contempo, uno strumento di valorizzazione della qualità e della tipicità del vino. I due regimi di qualità si differenziano in ragione dell'intensità del legame con il territorio: la DOP è definita come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese, che designa un prodotto vitivinicolo di cui all'art. 92, par. 2, la cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani, ottenuto da uve provenienti esclusivamente dalla relativa zona geografica e la cui produzione avviene in detta zona geografica, e che è ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica e da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis Vinifera*.⁴⁵ Mentre l'indicazione geografica è definita come un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto di cui all'art. 92, par. 1, le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica, originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati, ottenuto con uve che provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica, la cui produzione avviene nella medesima zona geografica e ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.⁴⁶

⁴⁴ La disciplina dei regimi di qualità dei vini è contenuta negli artt. 92 e ss. del Regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, l'art. 93, recante le definizioni di denominazione di origine e indicazione geografica, è stato modificato dall'art. 1, par. 20, del Regolamento (UE) 2021/2117 e successivamente dall'art. 84, punto 1, del Regolamento (UE) 2024/1143, cit., che sostituisce l'art. 93, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, aggiornando la definizione di indicazione geografica applicabile ai prodotti vitivinicoli.

⁴⁵ Cfr. art. 93, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, punto 20, del Regolamento (UE) 2021/2117, cit.

⁴⁶ Cfr. art. 84 del Regolamento (UE) 2024/1143, cit., che sostituisce l'art. 93, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, aggiornandone la definizione di indicazione geografica.

Per i vini che beneficiano di una DOP o di un'IGP, l'etichetta deve riportare, da un lato, la menzione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e, dall'altro, il nome della denominazione o dell'indicazione geografica protetta⁴⁷, vale a dire il nome geografico specificamente registrato e riferibile al prodotto, come «Barolo» nel caso di un vino a denominazione di origine protetta.

A tal proposito, si riporta, per completezza, che l'art. 28, comma 4, della legge italiana 12 dicembre 2016, n. 238⁴⁸ (c.d. T.U. "vino) consente l'utilizzo in etichetta delle menzioni tradizionali nazionali DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita), DOC (Denominazione di origine controllata) e IGT (Indicazione geografica tipica)⁴⁹ da sole ovvero congiuntamente alle corrispondenti espressioni europee DOP e IGP.

⁴⁷ Cfr. art. 119, par. 1, lett. b), punti i) e ii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, cit.

⁴⁸ Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (c.d. Testo unico della vite e del vino).

⁴⁹ Nell'ordinamento italiano, le denominazioni di origine protetta (DOP) dei vini si distinguono in denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e denominazioni di origine controllata (DOC), mentre nell'ambito delle indicazioni geografiche protette (IGP) rientrano le indicazioni geografiche tipiche (IGT). La distinzione tra DOCG, DOC e IGT non assume rilievo soltanto terminologico, poiché l'art. 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, stabilisce requisiti differenti per il riconoscimento di ciascuna menzione. In particolare, il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti come DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno sette anni, ritenuti di particolare pregio in ragione delle caratteristiche qualitative intrinseche e della rinomanza commerciale acquisita, purché ricorrano i requisiti di rappresentatività stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo. Il riconoscimento della DOC è, invece, riservato, in linea generale, ai vini provenienti da zone già riconosciute come IGT da almeno cinque anni e subordinato al rispetto dei requisiti di rappresentatività previsti dal comma 2. Il riconoscimento dell'IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola, a condizione che la richiesta sia rappresentativa di almeno il 20% dei viticoltori interessati e di almeno il 20% della superficie complessiva dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio. La legge precisa, inoltre, che il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza e che il riconoscimento di una DOC deve, a sua volta, prevedere una disciplina più restrittiva rispetto a quella dell'IGT precedentemente rivendicata.

Venendo poi alle ulteriori indicazioni obbligatorie di cui all'art. 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, il titolo alcolometrico volumico effettivo⁵⁰ rappresenta un'informazione essenziale ai fini della tutela del consumatore, in quanto consente di conoscere il contenuto alcolico della bevanda e di effettuare scelte consapevoli anche in relazione a esigenze di carattere sanitario. Con riferimento a tale indicazione, l'art. 44 del già menzionato Regolamento delegato (UE) 2019/33 tiene conto della possibile variabilità del titolo alcolometrico, prevedendo specifici margini di tolleranza, sia in eccesso sia in difetto, rispetto a quanto dichiarato in etichetta. In particolare, il par. 3 dell'articolo citato stabilisce una tolleranza pari a $\pm 0,5\%$ vol. per i vini, ad eccezione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) imbottigliati da oltre tre anni, nonché dei vini spumanti, frizzanti, liquorosi e di uve stramature, per i quali il margine di tolleranza è elevato a $\pm 0,8\%$ vol.

Tra le indicazioni obbligatorie assume inoltre particolare rilievo l'indicazione della provenienza del vino. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento (UE) 2019/33, l'etichetta deve riportare il Paese di produzione (nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate) mediante le formule espressamente previste dalla normativa europea (ad esempio, "prodotto in Italia"). Tale obbligo trova applicazione con riferimento a tutte le categorie di prodotti vitivinicoli, compresi i vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), per i quali l'indicazione della provenienza si affianca alla denominazione geografica, senza sovrapporsi ad essa⁵¹. Nel caso di miscele di vini originari di diversi Paesi, la disciplina impone inoltre di specificarlo, garantendo così un elevato livello di trasparenza nei confronti del consumatore⁵².

⁵⁰ Cfr. allegato I, parte seconda, sezione IV, capitolo 22, nota complementare 2, lett. a), del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nel testo dell'allegato I sostituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926 della Commissione. La disposizione definisce il titolo alcolometrico volumico effettivo come «*il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura*».

⁵¹ Cfr. art. 119, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, cit.

⁵² Cfr. art. 45, par. 1, lett. b), del Regolamento delegato (UE) 2019/33, cit. Per i vini ottenuti dalla miscelazione di vini originari di diversi Stati membri, la disposizione prescrive l'impiego delle formule «vino dell'Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi Paesi dell'Unione europea»; per quelli

Parimenti obbligatoria è l'indicazione dell'imbottigliatore, attraverso il nome o la ragione sociale e l'indirizzo presso il quale è stata effettuata l'operazione di imbottigliamento. Tale informazione risponde a esigenze di trasparenza della filiera e di rintracciabilità del prodotto, consentendo al consumatore e alle autorità di controllo di individuare il soggetto responsabile di una fase essenziale del processo produttivo.⁵³ Qualora l'imbottigliamento sia effettuato da un soggetto diverso dal produttore, l'etichetta dovrà riportare formule quali «*imbottigliato da...*»; ove, invece, le due attività coincidano, potrà essere utilizzata l'espressione «*prodotto e imbottigliato da...*».⁵⁴

Infine, per alcune categorie di vino spumante, è prevista l'indicazione del tenore di zucchero, che fornisce un'ulteriore informazione rilevante per il consumatore in relazione alle caratteristiche organolettiche del prodotto.

Accanto alle indicazioni obbligatorie, l'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di inserire in etichetta ulteriori indicazioni facoltative, tra cui l'annata, il nome di una o più varietà di uve, le menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP, nonché le indicazioni relative a particolari metodi di produzione. Tali informazioni, pur non essendo imposte dalla normativa, assumono un rilievo significativo sotto il profilo commerciale e informativo, in quanto consentono di fornire al consumatore ulteriori elementi di valutazione e, al contempo, di valorizzare le caratteristiche qualitative e identitarie del prodotto. Gli artt. 49 - 55 del Regolamento (UE) 2019/33 integrano tale disciplina, prevedendo specifiche condizioni e limiti per l'utilizzo delle indicazioni facoltative, con particolare riguardo ai vini DOP e IGP, per i quali occorre altresì tenere conto delle disposizioni contenute nei relativi disciplinari di produzione. In particolare, l'indicazione dell'annata e del nome della varietà di vite è ammessa soltanto

risultanti dalla miscelazione di vini originari di più Paesi terzi, deve essere utilizzata la formula «miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti all'Unione europea» oppure un'espressione equivalente, completata dall'indicazione dei Paesi terzi interessati.

⁵³ N. Lucifero, *L'etichettatura del vino*, cit., p. 359.

⁵⁴ Cfr. art. 46, par. 2, lett. a), 3 e 5, primo comma, del Regolamento delegato (UE) 2019/33, cit. Il par. 2 prevede che il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore siano completati dai termini «imbottigliatore» oppure «imbottigliato da (...)»; il par. 3 stabilisce che il nome e l'indirizzo del produttore siano completati dai termini «produttore» o «prodotto da»; il par. 5 consente di raggruppare tali indicazioni quando si riferiscono alla medesima persona fisica o giuridica.

al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa armonizzata, che richiede, tra l'altro, che una determinata percentuale delle uve impiegate provenga effettivamente dall'annata o dalla varietà dichiarata (artt. 49-50 del medesimo Regolamento). Tali prescrizioni rispondono all'esigenza di garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta e di evitare che indicazioni particolarmente rilevanti nella percezione del consumatore possano essere utilizzate in modo fuorviante o come meri strumenti promozionali. In questo senso, la disciplina delle indicazioni facoltative rappresenta un'applicazione del più generale principio di trasparenza dell'informazione alimentare, assicurando che anche le informazioni non obbligatorie siano idonee a orientare consapevolmente le scelte del consumatore e a preservare la leale concorrenza tra gli operatori del settore.⁵⁵

Le indicazioni facoltative previste dall'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 si inseriscono nel più ampio quadro delle informazioni volontarie disciplinate dal diritto dell'Unione. A differenza delle informazioni obbligatorie, elencate tassativamente, le informazioni volontarie non sono oggetto di una elencazione esaustiva da parte del legislatore. Esse costituiscono, piuttosto, una categoria aperta, individuata in via residuale, nella quale rientrano tutte le informazioni la cui apposizione non è imposta dalla normativa dell'Unione o dalle disposizioni nazionali a questa conformi, ma è rimessa alla scelta dell'operatore del settore alimentare⁵⁶

Ciò non significa, tuttavia, che tali informazioni siano sottratte a qualsiasi disciplina. Al contrario, una parte significativa delle informazioni volontarie è specificamente regolamentata dal legislatore europeo quanto ai presupposti, al contenuto e alle modalità di utilizzo. Ne consegue che, qualora l'operatore decida di avvalersene, è tenuto a rispettare le condizioni stabilite dalla normativa applicabile, nell'ottica di garantire un elevato livello di tutela del consumatore e di assicurare la correttezza delle pratiche commerciali. A questo proposito, tra le principali categorie di informazioni volontarie

⁵⁵ Cfr. G. Strambi, *Le informazioni volontarie*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, pp. 398 ss.

⁵⁶ G. Strambi, *Le informazioni volontarie*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 397 e ss.

disciplinate dal diritto dell'Unione assumono particolare rilievo le indicazioni nutrizionali e sulla salute (*nutrition e health claims*), oggetto di una specifica regolamentazione contenuta nel Regolamento (CE) n. 1924/2006, la cui disciplina sarà esaminata nel paragrafo seguente.

Da ultimo, l'art. 121 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplina il regime linguistico dell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli, prevedendo che le indicazioni obbligatorie e facoltative figurino in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea. Tale disposizione deve essere letta congiuntamente all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, secondo il quale le informazioni obbligatorie devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato. La comprensibilità linguistica costituisce, pertanto, una condizione necessaria affinché l'informazione riportata in etichetta possa assolvere concretamente la propria funzione: la mera presenza formale di un'indicazione non è infatti sufficiente quando il consumatore non sia in grado di comprenderne il significato. Al contempo, la possibilità di utilizzare una o più lingue ufficiali dell'Unione risponde all'esigenza di non ostacolare ingiustificatamente la circolazione dei prodotti tra gli Stati membri, evitando che l'imposizione generalizzata della lingua nazionale del Paese di commercializzazione si traduca in un obbligo sistematico di rietichettatura dei prodotti importati. Il regime linguistico persegue così un equilibrio tra l'effettiva tutela informativa del consumatore e la libera circolazione delle merci, ferma restando la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'art. 15, par. 2, del Regolamento n. 1169/2011 di prescrivere che le indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione. Il par. 2 dell'art. 121 prevede, tuttavia, una specifica deroga per i nomi delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, nonché per le menzioni tradizionali, i quali devono figurare nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

In conclusione, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e il Regolamento delegato (UE) 2019/33 configurano, nel loro complesso, una disciplina speciale dell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli, destinata a integrare la normativa generale sull'informazione alimentare contenuta nel Regolamento (UE) n. 1169/2011. La particolare attenzione riservata alla provenienza geografica, ai regimi di qualità e alle caratteristiche del processo produttivo risponde all'esigenza di assicurare un elevato livello di trasparenza

nei confronti del consumatore, valorizzando al contempo l'identità e la specificità delle produzioni vitivinicole.

2.3 Health claims: le indicazioni sulla salute nella disciplina europea

Come già anticipato, il sistema europeo dell'informazione alimentare non si limita a disciplinare le informazioni obbligatorie che devono accompagnare gli alimenti, ma regola anche le informazioni che gli operatori scelgono di fornire su base volontaria. Nell'ambito della comunicazione commerciale, infatti, le diciture utilizzate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari sono suscettibili di incidere in maniera significativa sulle scelte economiche dei consumatori, orientandone le preferenze e influenzandone la percezione della qualità e delle caratteristiche del prodotto.

Proprio in considerazione della particolare capacità persuasiva di tali messaggi, il legislatore europeo ha ritenuto necessario predisporre una disciplina uniforme di talune indicazioni volontarie. Tra queste, rivestono particolare rilievo i *nutrition* e gli *health claims*, regolati dal Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo, per l'appunto, alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Come emerge dal considerando del Regolamento, l'intervento normativo persegue una pluralità di obiettivi: assicurare un elevato livello di tutela della salute e degli interessi dei consumatori⁵⁷, garantendo soprattutto che le indicazioni utilizzate siano scientificamente fondate⁵⁸, nonché favorire il corretto funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle discipline nazionali⁵⁹. La disciplina dei *claims* costituisce così una naturale specificazione dei principi generali già esaminati in materia di informazione alimentare.

Con il termine inglese *claim*, recepito anche nel linguaggio giuridico e nella prassi europea, si fa riferimento alle indicazioni che l'operatore del settore alimentare sceglie di riportare sull'etichetta, nella presentazione o nella pubblicità di un alimento al fine di evidenziarne particolari caratteristiche. Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 definisce,

⁵⁷ Reg. 1924/2006, cit., considerando n. 1.

⁵⁸ Reg. 1924/2006, cit., considerando n. 16.

⁵⁹ Reg. 1924/2006, cit., considerando n. 2.

infatti, l' "indicazione" (in inglese, per l'appunto *claim*) come qualunque messaggio o rappresentazione, non obbligatorio ai sensi della normativa europea o nazionale, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento possieda particolari caratteristiche⁶⁰.

Nell'ambito di tale categoria il regolamento distingue le indicazioni nutrizionali (*nutrition claims*)⁶¹ dalle indicazioni sulla salute (*health claims*).

A questo proposito, ai sensi dell'art. 2, par. 2, punto 5, del Regolamento (CE) n. 1924/2006, costituisce un'indicazione sulla salute (*health claim*) qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. La definizione adottata dal legislatore europeo presenta carattere volutamente ampio e comprende ogni forma di comunicazione idonea a evocare, direttamente o indirettamente, un effetto benefico derivante dal consumo dell'alimento. L'elemento qualificante dell'*health claim* non consiste, pertanto, nell'attribuzione di proprietà terapeutiche al prodotto – espressamente vietata dalla normativa alimentare⁶² – bensì nella rappresentazione di un nesso tra il consumo dell'alimento e un beneficio in termini di salute individuale. La nozione di indicazione di cui all'art. 2 del regolamento ricomprende, inoltre, qualsiasi comunicazione idonea a far percepire al consumatore un effetto benefico del prodotto sull'organismo, indipendentemente dalla forma espressiva utilizzata. Rientrano infatti nella nozione di *health claim* non soltanto le affermazioni esplicite, ma anche quelle che,

⁶⁰ Reg. 1924/2006, cit., art. 2, par. 1, punto 2. Ai sensi, poi, dell'art. 1, par. 2, del medesimo regolamento, questo trova applicazione con riferimento alle indicazioni "figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale".

⁶¹ Reg. 1924/2006, cit., art. 2, par. 2, punto 4 ai sensi del quale per «indicazione nutrizionale» si intende «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: a) all'energia (valore calorico) che: i) apporta; ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto; o iii) non apporta; e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che: i) contiene; ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute; o iii) non contiene».

⁶² Reg. 1169/2011, cit., art. 7, par. 3.

attraverso immagini, simboli o formulazioni indirette, siano comunque idonee a suggerire l'esistenza di effetti favorevoli sulla salute.⁶³

Proprio in ragione della particolare incidenza che tali indicazioni possono esercitare sulle scelte dei consumatori, il regolamento subordina il loro impiego al rispetto di rigorosi requisiti sostanziali e procedurali. In primo luogo, le indicazioni devono essere fondate su prove scientifiche generalmente accettate e adeguatamente dimostrate⁶⁴. L'onere di provare la veridicità dell'indicazione grava sull'operatore del settore alimentare, il quale deve essere in grado di dimostrare il fondamento scientifico delle affermazioni utilizzate nella comunicazione commerciale⁶⁵.

Accanto al requisito della fondatezza scientifica, il legislatore europeo ha predisposto un articolato sistema di autorizzazione preventiva. Le indicazioni sulla salute possono essere generalmente utilizzate soltanto previa autorizzazione della Commissione europea, adottata sulla base della valutazione scientifica effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Quest'ultima è chiamata ad accertare se il rapporto tra il consumo dell'alimento e l'effetto benefico dichiarato risulti sufficientemente dimostrato alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili. Inoltre, l'Autorità verifica se l'indicazione risulti comprensibile e significativa per il consumatore medio. Ciò è conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la valutazione della capacità decettiva di un messaggio deve essere effettuata assumendo come parametro il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. In tale prospettiva, ciò che rileva non è soltanto il significato letterale dell'indicazione, ma anche l'impressione complessiva che essa è idonea a suscitare nel destinatario della comunicazione commerciale.⁶⁶

⁶³ D. Pisanello, *Guida alla legislazione alimentare. L'applicazione pratica, il controllo ufficiale, la responsabilità, le sanzioni, il crisis management, la fornitura di informazioni*, EPC Editore, Roma, 2020, p.358 ss.

⁶⁴ Reg. 1924/2006, cit., art. 6, parr. 1 e 2.

⁶⁵ Reg. 1924/2006, cit., art. 6, par. 2.

⁶⁶ N. Lucifero, *La pubblicità ingannevole*, cit., p. 197.

Conclusosi favorevolmente l'*iter* appena descritto, l'indicazione viene iscritta negli elenchi delle indicazioni autorizzate e può essere legittimamente impiegata dagli operatori.⁶⁷

Con specifico riguardo alle bevande alcoliche, il legislatore europeo ha tuttavia adottato una disciplina particolarmente rigorosa. L'art. 4, par. 3, del Regolamento n. 1924/2006 stabilisce infatti che le bevande contenenti più dell'1,2% di alcol in volume non possono recare indicazioni sulla salute, sancendo un divieto pressoché assoluto di utilizzare messaggi idonei ad attribuire al prodotto effetti benefici per l'organismo o a suggerire un rapporto positivo tra il suo consumo e la salute.

La portata di tale divieto è stata chiarita dalla Corte di giustizia nella nota sentenza *Deutsches Weintor eG*⁶⁸, concernente la commercializzazione di un vino accompagnato dall'indicazione «facilmente digeribile» e dalla menzione del suo ridotto tenore di acidità. La Corte ha anzitutto osservato che tale indicazione suggeriva che il vino fosse facilmente digeribile o benefico per la digestione e, pertanto, producesse un effetto nutrizionale o fisiologico benefico⁶⁹. Nel definire la portata della nozione di «indicazione sulla salute», i giudici hanno attribuito un significato ampio al rapporto tra alimento e salute, facendovi rientrare non soltanto il miglioramento dello stato di salute, ma anche l'assenza o la riduzione degli effetti negativi o nocivi normalmente connessi al consumo dell'alimento e, dunque, la preservazione di un buono stato di salute nonostante il suo consumo potenzialmente dannoso.⁷⁰ La Corte ha inoltre precisato che la valutazione non deve limitarsi agli effetti temporanei e passeggeri derivanti dal consumo occasionale di una determinata quantità dell'alimento, ma deve comprendere anche gli effetti cumulativi prodotti da un consumo ripetuto e protratto nel tempo.⁷¹ Nel caso di specie, la dicitura «facilmente digeribile», associata alla ridotta acidità del vino, suggeriva che il sistema digerente non ne soffrisse, o ne soffrisse in misura limitata, e rimanesse relativamente sano e integro anche in seguito a un consumo ripetuto e di lunga durata. Essa evocava,

⁶⁷ Reg. 1924/2006, cit., artt. 15-19.

⁶⁸ Sentenza CG 6 settembre 2012, *Deutsches Weintor eG*, C-544/10.

⁶⁹ Sentenza *Deutsches Weintor eG*, cit., punto 31.

⁷⁰ Sentenza *Deutsches Weintor eG*, cit., punto 34.

⁷¹ Sentenza *Deutsches Weintor eG*, cit., punto 36.

pertanto, un effetto fisiologico benefico duraturo, consistente nella preservazione del buono stato del sistema digerente, contrapponendo implicitamente il prodotto pubblicizzato agli altri vini, ai quali venivano associati effetti cumulativi negativi sulla digestione e, conseguentemente, sulla salute. Per tali ragioni, l'espressione è stata qualificata come un'indicazione sulla salute vietata dall'art. 4, par. 3, del Regolamento n. 1924/2006.⁷²

La Corte ha altresì rilevato che le bevande alcoliche costituiscono una categoria speciale di alimenti, sottoposta a una disciplina particolarmente restrittiva in considerazione dei rischi di dipendenza e di abuso e degli effetti nocivi connessi al consumo di alcol. Anche ammettendo che l'indicazione relativa al ridotto tenore di acidità fosse sostanzialmente esatta, essa risultava comunque incompleta, poiché evidenziava esclusivamente una qualità idonea a facilitare la digestione, tacendo sul fatto che il buon decorso di quest'ultima non esclude né limita gli altri pericoli inerenti al consumo di bevande alcoliche. La dicitura poteva quindi incoraggiare il consumo del vino e accrescere i rischi derivanti da un'assunzione non moderata. La Corte ha pertanto ritenuto che il divieto assoluto fosse giustificato dall'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela della salute del consumatore.⁷³

La scelta del legislatore europeo si giustifica alla luce dell'esigenza di evitare che il consumatore sia indotto a percepire il consumo di bevande alcoliche come favorevole alla salute, attenuando la consapevolezza dei rischi connessi all'assunzione di alcol. In tale prospettiva, il divieto di *health claims* costituisce una delle principali espressioni del principio di tutela del consumatore nell'ambito della comunicazione commerciale relativa ai prodotti vitivinicoli e rappresenta un significativo limite alla libertà promozionale degli operatori del settore.⁷⁴

⁷² Sentenza Deutsches Weintor eG, cit., punti 39-41.

⁷³ Sentenza Deutsches Weintor eG, cit., punti 48-53.

⁷⁴ F. Pernazza, *L'identità del vino tra natura, tecnica ed etichettatura nutrizionale. Profili comparatistici*, in L. Paoloni, F. Pernazza, A. Vespaziani (a cura di), *Le identità del vino*, Giappichelli Editore, Torino, 2025, pp. 213 ss.

2.4 L'evoluzione della disciplina dell'informazione al consumatore nel settore vitivinicolo

L'evoluzione della disciplina dell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli riflette il progressivo tentativo del legislatore europeo di conciliare esigenze tra loro diverse. Da un lato, la crescente attenzione riservata al diritto del consumatore a ricevere un'informazione completa, trasparente e idonea a consentire scelte consapevoli; dall'altro, la necessità di tenere conto delle peculiarità di un settore che riveste un ruolo di primaria importanza nell'economia agricola dell'Unione europea. Non va infatti dimenticato che l'Unione europea, grazie soprattutto al contributo di Paesi quali Italia, Francia e Spagna, rappresenta il principale polo mondiale di produzione ed esportazione di vino.⁷⁵ Tale rilevanza economica e produttiva ha indotto il legislatore europeo a ricercare un equilibrio tra gli obiettivi di tutela della salute e di trasparenza informativa perseguiti dalla disciplina generale dell'informazione alimentare e l'esigenza di non gravare il comparto vitivinicolo di obblighi suscettibili di incidere sulla competitività delle imprese.⁷⁶ Peraltro, il settore in questione risulta già sottoposto ad una disciplina particolarmente articolata nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.⁷⁷ In questo contesto si colloca il regime derogatorio originariamente previsto dall'art. 16, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, che esonerava le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume dall'obbligo di riportare l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in deroga a quanto stabilito dall'art. 9, par. 1, lettere b) e l), del medesimo regolamento.

L'assetto delineato dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 è stato tuttavia profondamente modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117⁷⁸, che ha riformato, tra l'altro, l'art. 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, introducendo anche per i prodotti vitivinicoli l'obbligo

⁷⁵ Così, F. Pernazza, *L'identità del vino...*, cit., pp. 216.

⁷⁶ Così, F. Pernazza, *L'identità del vino...*, cit., pp. 217.

⁷⁷ A. Germanò, E. Rook Basile, N. Lucifero, *Manuale di legislazione vitivinicola*, G. Giappichelli Editore, Torino 2022, pp. 95-96.

⁷⁸ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in GUUE L 435 del 6 dicembre 2021.

di comunicare l'elenco degli ingredienti⁷⁹ e la dichiarazione nutrizionale⁸⁰. Le nuove prescrizioni, applicabili a decorrere dall'8 dicembre 2023 secondo il regime transitorio previsto dal regolamento⁸¹, segnano un significativo avvicinamento della disciplina vitivinicola al sistema informativo previsto per gli altri alimenti. La riforma risponde, infatti, all'esigenza dichiarata dal legislatore europeo di assicurare ai consumatori un livello più elevato di informazione sui prodotti vitivinicoli⁸².

Tale avvicinamento non determina, tuttavia, una completa assimilazione del vino agli altri prodotti alimentari. Il legislatore europeo ha infatti consentito che la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti siano forniti anche per via elettronica⁸³, mediante un collegamento identificato sull'etichetta del prodotto, generalmente costituito da un codice QR. La scansione del codice consente al consumatore di accedere a una pagina elettronica contenente le informazioni obbligatorie, senza che queste debbano necessariamente essere riprodotte integralmente sull'etichetta fisica. Il QR code rappresenta, dunque, la modalità applicativa più diffusa, sebbene la disciplina faccia più ampiamente riferimento all'impiego di "mezzi elettronici" e non prescriva uno specifico supporto tecnologico⁸⁴.

Qualora si ricorra a tale modalità, sull'etichetta fisica deve comunque figurare il valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo «E», mentre le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze devono essere indicati direttamente sulla

⁷⁹ Cfr. Reg. 2021/2117, cit., art. 1, punto 32, lett. a), sub ii), lett. i)

⁸⁰ Cfr. Reg. 2021/2117, cit., art. 1, punto 32, lett. a), sub ii), lett. h)

⁸¹ Ai sensi dell'art. 6, c. 5, del Regolamento (UE) 2021/2117, cit. tali disposizioni si applicano a decorrere dall'8 dicembre 2023. L'art. 5, par. 8, del medesimo regolamento stabilisce tuttavia che i vini prodotti prima di tale data, conformi ai requisiti di etichettatura precedentemente applicabili, possono continuare a essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

⁸² Il considerando 42 del Regolamento (UE) 2021/2117 evidenzia come l'introduzione dei nuovi obblighi informativi persegua l'obiettivo di garantire un livello più elevato di informazione del consumatore, attraverso l'estensione ai prodotti vitivinicoli della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti.

⁸³ Cfr. art. 119, parr. 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dall'art. 1, punto 32, lett. c), del Regolamento (UE) 2021/2117.

⁸⁴ I. Trapè, *Le norme, il sapere e la sfida della consapevolezza oltre l'etichetta*, in L. Paoloni, F. Pernazza, A. Vespaziani (a cura di), *Le identità del vino*, Giappichelli Editore, Torino, 2025, pp. 136.

confezione o sull'etichetta e non possono essere oggetto di rinvio alla pagina elettronica.⁸⁵ Inoltre, ai sensi della normativa previgente già illustrata *supra*, il collegamento al contenuto digitale — QR code o strumento analogo — deve essere presentato nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie⁸⁶. La pagina elettronica non può raccogliere o tracciare i dati degli utenti e non può contenere informazioni destinate alla vendita o alla commercializzazione⁸⁷.

La nuova disciplina ha dato luogo a un ampio dibattito in dottrina circa la sua effettiva capacità di rafforzare la trasparenza informativa. È stato osservato, da un lato, che l'ampliamento delle informazioni obbligatorie risponde all'esigenza di assicurare una maggiore consapevolezza del consumatore, in linea con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011. Dall'altro lato, è stato evidenziato come la natura tecnica di molte delle informazioni relative agli ingredienti e ai coadiuvanti impiegati nel processo di vinificazione possa limitarne la concreta comprensibilità da parte del consumatore medio. Analogamente, il ricorso agli strumenti digitali, pur rappresentando una soluzione idonea a conciliare le esigenze informative con quelle organizzative delle imprese, presuppone un livello minimo di alfabetizzazione digitale non necessariamente presente in tutti i destinatari dell'informazione.⁸⁸

Ciò posto, l'evoluzione normativa culminata con il Regolamento (UE) 2021/2117 evidenzia il progressivo avvicinamento della disciplina vitivinicola ai principi generali dell'informazione alimentare, senza tuttavia eliminare le peculiarità che da sempre

⁸⁵ Cfr. Reg. 2021/2117, cit., art. 1, punto 32, lett. c) che ha inserito nell'art. 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 i parr. 4 e 5. In particolare, ai sensi dell'art. 119, par. 5, anche quando l'elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica, l'indicazione delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze deve figurare direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, secondo quanto previsto dall'art. 9, par. 1, lett. c), e dall'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, in relazione alle sostanze e ai prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento. In tale ipotesi, l'indicazione comprende la parola «contiene», seguita dalla denominazione della sostanza o del prodotto allergenico.

⁸⁶ Cfr. Reg. 2019/33, cit., art. 40, par. 1.

⁸⁷ Cfr. Reg. 2021/2117, cit., art. 1, punto 32, lett. c).

⁸⁸ Si veda sul punto, G. De Luca, *Luci e ombre della digitalizzazione della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti per i vini. Considerazioni conclusive*, in L. Paoloni, F. Pernazza, A. Vespaziani (a cura di), *Le identità del vino*, cit., pp. 206 e ss.

caratterizzano il settore. Se gli obblighi concernenti ingredienti e dichiarazione nutrizionale testimoniano una crescente attenzione verso il diritto del consumatore a un'informazione completa e trasparente, la permanenza di una disciplina speciale conferma che il vino continua a occupare una posizione peculiare nel diritto agroalimentare dell'Unione europea, nella quale esigenze di tutela del consumatore, valorizzazione della qualità e regolazione del mercato risultano strettamente intrecciate.⁸⁹

Ai sensi della normativa settoriale, l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli continua infatti a presentare una propria fisionomia. Così, l'identità del vino viene comunicata al consumatore principalmente attraverso elementi quali la categoria del prodotto, l'origine geografica, le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP), le menzioni tradizionali, l'annata e il vitigno, che costituiscono strumenti di identificazione di valorizzazione della qualità del prodotto, nonché di tutela della lealtà della concorrenza. Del resto, è stato efficacemente osservato che *“l'identità del vino non si percepisce soltanto attraverso le sue caratteristiche organolettiche, la sua composizione chimica e il grado alcolico, ma integra necessariamente e indissolubilmente il richiamo ad un determinato terroir, ad una tradizionale o innovativa tecnica di vinificazione, alla storia e alle caratteristiche del suo produttore, o meglio dei suoi produttori, fondamentalmente il vignaiolo e il vinificatore”*.⁹⁰

2.5 Funzioni giuridiche dell'etichetta: informazione, trasparenza, tracciabilità, tutela della concorrenza

L'analisi delle discipline normative appena esaminate consente di cogliere come l'etichettatura non costituisca un mero strumento tecnico di descrizione del prodotto, ma assuma una rilevanza giuridica più ampia, collocandosi al centro di un sistema complesso di tutela degli interessi coinvolti nel mercato agroalimentare.

Tra gli aspetti più rilevanti di tale sistema si colloca la funzione informativa, alla quale il diritto dell'Unione europea e le normative nazionali attribuiscono un ruolo centrale nella

⁸⁹ F. Pernazza, *L'identità del vino tra natura, tecnica ed etichettatura nutrizionale*, cit., p. 228.

⁹⁰ F. Pernazza, *L'identità del vino tra natura, tecnica ed etichettatura nutrizionale. Profili comparatistici*, in “Rivista di diritto alimentare”, 3, 2025, p. 25.

tutela del consumatore. L'etichetta, infatti, non rappresenta soltanto il mezzo attraverso cui il produttore indica le caratteristiche e la qualità del prodotto, ma si configura anche come uno strumento idoneo a orientare le scelte di acquisto, consentendo al consumatore di differenziare beni appartenenti alla medesima categoria.

È proprio sulla base delle informazioni fornite mediante l'etichettatura che il consumatore esercita la propria libertà di scelta, prediligendo un prodotto rispetto ad un altro. L'etichetta assume così una funzione essenziale nel processo decisionale, contribuendo a rendere effettivo il diritto ad un'informazione adeguata.

In tale prospettiva, parte della dottrina ha evidenziato come le informazioni riportate in etichetta assumano rilievo anche sotto il profilo negoziale, in quanto il moderno acquisto di prodotti alimentari avviene generalmente senza una vera e propria contrattazione tra venditore e consumatore. Le indicazioni presenti sull'etichetta finiscono così per rappresentare il principale strumento attraverso cui il consumatore forma il proprio consenso all'acquisto, incidendo direttamente sul processo decisionale. Ne consegue che l'omissione o la falsità delle informazioni obbligatorie, così come il carattere ingannevole delle indicazioni volontarie, possono assumere rilievo anche sul piano civilistico, ove abbiano determinato il consenso del consumatore mediante pratiche decettive o informazioni non veritiere.⁹¹

Affinché tale funzione possa essere pienamente realizzata, è necessario che, come già si è osservato, le informazioni siano comprensibili per il c.d. "consumatore medio", inteso, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, come un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Tale parametro costituisce infatti il criterio di riferimento per valutare il carattere ingannevole delle informazioni e per verificare così che la comunicazione commerciale non alteri la libertà di scelta del consumatore.⁹²

La Corte di giustizia ha più volte chiarito che, ai fini della valutazione della correttezza delle indicazioni presenti sull'etichetta, occorre fare riferimento alle aspettative che un

⁹¹ Si veda N. Lucifero, *Le indicazioni in etichetta: la disciplina orizzontale*, 181 e ss., cit.

⁹² In tal senso, G. Spoto, *Tutela del consumatore, etichette a semaforo e informazioni "negative"*, in "Rivista di diritto alimentare", 1, 2018, p. 28 e ss.

consumatore medio può ragionevolmente nutrire. In particolare, nella sentenza *Teekanne*⁹³, la Corte ha affermato che la liceità dell'etichettatura non può essere valutata sulla base della sola correttezza formale delle informazioni riportate, ma richiede una considerazione complessiva della presentazione del prodotto. Ne consegue che anche un'etichetta recante un elenco degli ingredienti esatto può risultare ingannevole qualora la combinazione di denominazione, immagini, diciture o altri elementi grafici sia idonea a suggerire al consumatore la presenza di ingredienti o caratteristiche che il prodotto non possiede. La pronuncia conferma, pertanto, che la tutela del consumatore richiede una valutazione sostanziale della veridicità, della chiarezza e della complessiva capacità informativa dell'etichetta.

L'etichettatura svolge inoltre una funzione di tutela della concorrenza, in quanto contribuisce a garantire condizioni di leale competizione tra gli operatori del mercato. Informazioni chiare e veritiere impediscono il ricorso a pratiche commerciali scorrette e a forme di concorrenza sleale basate su indicazioni ingannevoli o fuorvianti. In tal senso, l'etichetta si configura come uno strumento di regolazione del mercato, idoneo a prevenire distorsioni concorrenziali e a favorire il corretto funzionamento del mercato interno.⁹⁴

Nel settore vitivinicolo, tali funzioni risultano particolarmente evidenti, in quanto l'etichettatura non solo informa il consumatore, ma contribuisce alla valorizzazione del prodotto (nonché delle tradizioni produttive) attraverso il richiamo all'origine geografica. In questo contesto, l'etichetta si configura come uno strumento di sintesi tra esigenze di tutela del consumatore e di salvaguardia della lealtà dei negozi commerciali, contribuendo altresì a valorizzare economicamente i *terroir* di provenienza del prodott

⁹³ Sentenza CGUE del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV c. Teekanne GmbH & Co. KG, C195/14.

⁹⁴ G. Roggero, *Linee guida sull'applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 sull'informazione ai consumatori in vista del 2014*, in "Rivista di diritto alimentare", 2, 2013, p. 45.

CAPITOLO III

DENOMINAZIONE DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL SETTORE VITIVINICOLO

3.1 DOP e IGP nel diritto dell'Unione europea

Come si è visto nel capitolo precedente, l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli assume una funzione particolarmente significativa, poiché consente di valorizzare il legame tra il prodotto e il territorio di origine attraverso specifici segni distintivi. Tale funzione non riguarda esclusivamente i vini di qualità, costituendo l'origine geografica un elemento qualificante per i diversi prodotti vitivinicoli, le cui proprietà risultano strettamente connesse a fattori naturali, umani, culturali e tradizionali propri di uno specifico territorio.

Ora, la provenienza di un alimento viene comunicata al consumatore attraverso appositi segni inseriti in etichetta. Tali segni, negli ordinamenti giuridici, sono denominati *indicazioni geografiche*. Occorre tuttavia precisare che tale espressione individua una categoria ampia di strumenti giuridici: vi rientrano, da un lato, le indicazioni geografiche semplici, che si limitano a segnalare la provenienza geografica di un prodotto, e, dall'altro, le indicazioni geografiche di qualità, che sono invece assoggettate ad uno specifico regime di tutela e presuppongono un collegamento tra il prodotto e determinate sue qualità, caratteristiche e reputazione, le quali discendono direttamente dal territorio di origine. Nel presente capitolo l'attenzione sarà rivolta a queste ultime e, in particolare, alle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP).

Come si evince da quanto appena descritto, le indicazioni geografiche di qualità non assolvono, dunque, una mera funzione descrittiva dell'origine di un prodotto, ma rappresentano strumenti capaci di esprimere specifiche qualità dell'alimento. Tali indicazioni, inoltre, testimoniano l'identità storica e culturale di una comunità produttiva,

preservandone la memoria e la reputazione attraverso il richiamo al toponimo geografico. Proprio questa capacità evocativa consente ai prodotti contraddistinti dalle indicazioni geografiche di qualità di acquisire e mantenere una clientela attratta dalla notorietà del territorio e dal valore tradizionalmente associato alla comunità produttrice.¹

Volendo ripercorrere l'evoluzione della disciplina applicabile in materia di regimi di qualità, occorre ricordare che, tradizionalmente, la normativa europea distingueva tra i «vini di qualità prodotti in regioni determinate», identificati con l'acronimo v.q.p.r.d., e i «vini da tavola».² Tale distinzione originò dal più ampio processo di riforma del settore vitivinicolo promosso dalla Comunità europea, volto, da un lato, a regolare la produzione dei vini e, dall'altro, a promuovere la produzione di prodotti di qualità attraverso l'introduzione di un regime idoneo a salvaguardare le migliori tradizioni della vitivinicoltura europea³.

¹ Si veda N. Lucifero, *La comunicazione dell'origine geografica dei prodotti agroalimentari: premessa*, cit., p. 202 ss.

² Il settore vitivinicolo ha beneficiato di una disciplina specifica dei toponimi fin dalla prima fase della produzione normativa comunitaria. Il Regolamento (CEE) n. 24/62 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, introdusse infatti il riconoscimento dei «vini di qualità prodotti in regioni determinate» (v.q.p.r.d.). In tal modo, il concetto di origine venne per la prima volta strettamente connesso a quello di qualità, ponendo le basi di una tutela comune dei vini provenienti da regioni determinate e dotati di caratteristiche intrinseche idonee a distinguerli dai vini da tavola. La nozione di «v.q.p.r.d.», nonché di «vino da tavola», furono infine codificate nel successivo Regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabiliva disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, e nel Regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

³ Così, tra gli altri, considerando nn. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 817/1970 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabiliva disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in G.U. L 99 del 5 maggio 1970. L'art.2 forniva inoltre una definizione di «regione determinata», considerata come «un'area o un complesso di aree viticole, che producono vini che possiedono caratteristiche qualitative particolari» e il cui nome serve a designare i v.q.p.r.d. La delimitazione della regione determinata era operata dallo Stato membro interessato e teneva conto di tutti gli elementi che contribuiscono alla qualità dei vini ivi prodotti, ed in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle parcelle o degli appezzamenti vitati. I vitigni che potevano fregiarsi della denominazione potevano appartenere esclusivamente alla specie «*Vitis vinifera*» (cfr. art. 3, par. 1, reg. 817/1970). Di regola, la trasformazione delle uve doveva avvenire all'interno della regione in cui le uve erano state raccolte, salvo che lo Stato membro autorizzasse espressamente la trasformazione in un'altra area geografica, e salvo che

Con il Regolamento CE n. 479/2008⁴, tale distinzione è stata profondamente riformata attraverso il definitivo abbandono della tradizionale classificazione dei v.q.p.r.d. e l'introduzione, anche nel settore vitivinicolo, delle denominazioni DOP e IGP, rispettivamente acronimi, come già si è detto, di “denominazione di origine protetta” e “indicazione geografica protetta”. Tali segni erano stati inizialmente previsti dal Regolamento CEE n. 2081/92⁵ con riferimento ai prodotti agroalimentari geograficamente caratterizzati e sono stati successivamente estesi anche al settore del vino nell'ambito del processo di armonizzazione europea delle indicazioni geografiche.

Attraverso tale disciplina, il legislatore europeo ha riconosciuto e tutelato il diritto dei produttori di una determinata area geografica di utilizzare in via esclusiva il relativo nome geografico per distinguere sul mercato i loro prodotti, caratterizzati in quanto tali da uno specifico legame con il territorio di origine. In effetti, ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento (UE) n. 2024/1143⁶, la denominazione geografica risulta qualificata come «un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani

fossero previsti gli opportuni controlli (così, art. 5, par. 2, del medesimo regolamento). I particolari metodi di vinificazione per ottenere i v.q.p.r.d. erano definiti da ciascun Stato membro, così come la resa per ettaro (cfr. artt. 7 e 10 del regolamento). Era prevista, inoltre, una forma di controllo della produzione: i produttori, infatti, erano tenuti a sottoporre i vini che potevano beneficiare della denominazione ad un esame analitico ed organolettico (così, art. 11 del regolamento in parola).

⁴ Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CEE) n. 1493/1999, in GUUE L 148 del 6 giugno 2008.

⁵ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in GUCE L 208 del 24 luglio 1992.

⁶ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in GUUE L 1143 del 23 aprile 2024.

intrinseci e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata». Analogamente, costituisce indicazione geografica «*un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati*, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata»⁷. In tale prospettiva, il segno distintivo non assume rilievo esclusivamente quale indicazione del luogo di provenienza, poiché identifica un prodotto le cui qualità, caratteristiche o reputazione sono riconducibili all'origine geografica. Esso diviene, pertanto, espressione del legame tra il prodotto e il territorio, comprensivo dei fattori naturali e umani, delle tecniche produttive e delle tradizioni sviluppatesi nella comunità locale e riconosciute dai consumatori.⁸

Per quanto concerne, più specificamente, il settore vitivinicolo, le indicazioni geografiche di qualità apponibili in etichetta risultano ulteriormente precisate all'art. 93 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come recentemente modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117⁹. La denominazione di origine risulta infatti qui definita come un nome che serva a designare un prodotto vitivinicolo, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; che sia originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; nonché che risulti ottenuto da uve, appartenenti alla specie *Vitis Vinifera* o a suoi incroci con altre specie del genere *Vitis*, provenienti esclusivamente dalla relativa zona geografica ed ivi lavorate¹⁰. La medesima disposizione definisce l'indicazione geografica come il nome che identifica un prodotto vitivinicolo, le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche siano attribuibili alla sua origine

⁷ Così art. 46, par. 2, Regolamento (UE) n. 2024/1143, cit.

⁸ N. Lucifero, *Il diritto comunitario e le indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, cit., p. 205 ss.

⁹ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in GUUE L 435 del 6 dicembre 2021.

¹⁰ Cfr. art. 93, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, punto 20, del Regolamento (UE) 2021/2117, cit.

geografica; che sia originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati; nonché che sia ottenuto per almeno l'85% da uve provenienti dalla zona geografica interessata, lavorate nella medesima area ed appartenenti al genere *Vitis Vinifera* o a suoi incroci.¹¹

La differenza fondamentale tra DOP e IGP risiede, pertanto, nella diversa intensità del legame che deve intercorrere tra il prodotto vitivinicolo e il territorio di origine. Nel caso della DOP, il territorio rappresenta un elemento essenziale dell'identità del prodotto, poiché le sue qualità e caratteristiche derivano essenzialmente o esclusivamente dallo specifico ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani, e l'intero processo produttivo, compreso l'ottenimento delle materie prime, deve svolgersi all'interno della zona delimitata. L'IGP, invece, presuppone un vincolo territoriale meno intenso: è sufficiente che il prodotto presenti qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche riconducibili all'origine geografica, fermo restando che esso deve essere originario della zona interessata, e deve essere ottenuto con uve provenienti per almeno l'85% da tale area.

In entrambi i casi, la protezione europea presuppone il rispetto di un disciplinare di produzione, contenente le regole tecniche relative alle modalità di produzione, trasformazione ed elaborazione del vino. Il disciplinare di produzione costituisce, infatti, il principale strumento attraverso cui viene concretamente definito il legame tra il vino e il territorio di origine. Esso presenta una duplice natura, tecnica e giuridica, in quanto individua le caratteristiche del prodotto e disciplina le modalità di produzione cui i produttori devono attenersi per poter utilizzare la denominazione protetta. In particolare, il disciplinare può contenere disposizioni relative all'area geografica di produzione, alle varietà di uve utilizzabili, alle pratiche viticole ed enologiche, alle caratteristiche analitiche e organolettiche del vino, nonché alle modalità di vinificazione e imbottigliamento. Attraverso tali prescrizioni, il disciplinare assicura che la qualità e le

¹¹ Cfr. art. 93, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2021/2117, cit., e, successivamente, dal già menzionato Regolamento (UE) n. 2024/1143.

caratteristiche del prodotto risultino effettivamente riconducibili all'ambiente geografico e ai fattori naturali e umani che caratterizzano il territorio di origine.¹²

Particolarmente significativa, con riferimento alle denominazioni di origine protetta, è la valorizzazione dei fattori naturali e umani introdotta dal Regolamento (UE) 2021/2117, il quale, modificando l'art. 94 del Regolamento (UE) n. 1308/2013¹³, ha precisato che il disciplinare di produzione può descrivere il legame tra il vino e l'ambiente geografico anche mediante elementi concernenti la gestione del suolo, del paesaggio e delle pratiche colturali, nonché attraverso il contributo delle attività umane volte alla conservazione dell'ambiente geografico di riferimento. La modifica assume particolare rilievo poiché amplia il contenuto del disciplinare, consentendo di valorizzare non soltanto i fattori naturali del territorio, ma anche il patrimonio di conoscenze, tecniche produttive e pratiche agronomiche sviluppatesi nel tempo dalla comunità locale. Il disciplinare **diviene** così lo strumento attraverso cui viene formalizzata e tutelata l'identità della denominazione di origine, documentando il rapporto inscindibile tra il prodotto e il contesto locale nel quale esso si è storicamente sviluppato. Lo stesso art. 94 consente, inoltre, di inserire nel disciplinare elementi relativi al contributo della denominazione allo sviluppo sostenibile, confermando la progressiva estensione delle funzioni attribuite a tale strumento.

Accanto alla classificazione europea fondata sulle denominazioni DOP e IGP, nel contesto italiano continuano a essere utilizzate le tradizionali menzioni DOC, DOCG e IGT, rispettivamente “denominazione di origine controllata”, “denominazione di origine controllata e garantita” e “indicazione geografica tipica”.

La legge 12 dicembre 2016, n. 238¹⁴, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (c.d. T.U. vino), pur recependo il sistema europeo delle DOP e IGP e richiamando le definizioni contenute nell'art. 93 del

¹² N. Lucifero, *Le regole della produzione del vino di qualità: il disciplinare di produzione...*, cit., p. 119 ss.

¹³ Cfr. art. 1, punto 21 del Regolamento (UE) 2021/2117, cit., che modifica l'art. 94, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013

¹⁴ Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, in GU n. 302 del 28 dicembre 2016.

Regolamento (UE) n. 1308/2013, mantiene infatti espressamente le tradizionali classificazioni nazionali. In particolare, l'art. 28 del Testo unico stabilisce che le DOP italiane comprendono le DOCG e le DOC, mentre le IGP comprendono le IGT.

Il legislatore italiano si è dunque avvalso della facoltà riconosciuta dal diritto dell'Unione di conservare le "menzioni tradizionali" italiane, ammettendo così la possibilità che queste siano utilizzate nell'etichettatura autonomamente oppure congiuntamente alle corrispondenti denominazioni europee DOP e IGP¹⁵. Tale scelta risponde alla specificità del settore vitivinicolo e all'esigenza di salvaguardare il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette dal diritto nazionale, le quali rivestono da sempre un ruolo centrale nei principali Paesi europei produttori di vino, come l'Italia.¹⁶

Nell'ambito del sistema nazionale permane inoltre una distinzione qualitativa tra DOC e DOCG. In particolare, la denominazione DOCG è riservata a vini già riconosciuti come DOC da almeno sette anni e ritenuti di particolare pregio per qualità e rinomanza commerciale, sulla base di requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per la DOC¹⁷. Il decreto-legge n. 76/2020¹⁸ ha ulteriormente rafforzato tali criteri, introducendo condizioni più stringenti per il riconoscimento della DOCG, anche con riferimento alla percentuale di produzione certificata e imbottigliata¹⁹.

¹⁵ Il mantenimento delle tradizionali menzioni DOC, DOCG e IGT trova fondamento nella disciplina sovranazionale relativa alle "menzioni tradizionali" dei prodotti vitivinicoli, prevista dagli artt. 112 e ss. del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che consentono agli Stati membri di continuare a utilizzare espressioni tradizionalmente associate alle denominazioni geografiche del settore vitivinicolo.

¹⁶ Si veda, N. Viridis, *Le menzioni specifiche tradizionali*, *Manuale di diritto vitivinicolo*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 1ª ed., 2013, p. 54.

¹⁷ Cfr. art. 33, c. 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, cit.

¹⁸ Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

¹⁹ *Ivi*, art. 43-ter, co. 1, lett. c).

3.2 La tutela delle denominazioni geografiche e i conflitti con la libera circolazione delle merci

La disciplina europea delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche si colloca nel punto di equilibrio tra due esigenze fondamentali dell'ordinamento dell'Unione: da un lato, la tutela della qualità, dell'origine e della reputazione dei prodotti agroalimentari; dall'altro, la salvaguardia della libera circolazione delle merci nel mercato interno. La protezione delle denominazioni geografiche, infatti, pur perseguendo finalità di valorizzazione economica e culturale delle produzioni territoriali, comporta inevitabilmente limitazioni all'accesso e alla commercializzazione dei prodotti, incidendo sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'Unione.²⁰

Tali limitazioni derivano principalmente dal disciplinare di produzione, il quale costituisce il fulcro della disciplina delle denominazioni geografiche nel settore vitivinicolo. Come già si è osservato, il disciplinare rappresenta infatti un documento dotato di rilevanza sia tecnica che giuridica, attraverso il quale vengono definite le condizioni produttive necessarie per l'utilizzo della denominazione protetta e viene concretizzato il legame tra il prodotto e il territorio di origine. Proprio tali prescrizioni possono incidere sulla libera circolazione delle merci, poiché subordinano l'impiego della denominazione geografica al rispetto di specifici vincoli territoriali e produttivi, limitando l'attività degli operatori situati al di fuori dell'area protetta.²¹

La giurisprudenza europea ha progressivamente riconosciuto la legittimità di tali restrizioni quando esse risultino funzionali alla tutela della qualità, dell'autenticità e soprattutto della reputazione del prodotto a denominazione geografica. Se in una fase iniziale il legame tra qualità e territorio veniva interpretato in senso restrittivo, richiedendo la dimostrazione dell'obiettiva necessità delle misure di localizzazione ai fini della conservazione delle caratteristiche materiali del prodotto, successivamente la Corte di giustizia ha progressivamente valorizzato una concezione più ampia della qualità,

²⁰ Si veda Stefano Masini, *PDO, PGI and TSG...*, cit., pp. 351 ss.

²¹ Cfr. N. Lucifero, *Le regole della produzione del vino di qualità: il disciplinare di produzione* cit., pp. 119 ss.

fondata anche su elementi immateriali quali la reputazione del prodotto, il radicamento territoriale e le tradizioni locali di produzione.²²

In tale prospettiva, l'interpretazione della giurisprudenza europea appare chiaramente orientata verso una tutela della produzione localizzata e trova fondamento nel riconoscimento delle denominazioni geografiche nell'ambito della proprietà industriale²³ e commerciale ai sensi dell'art. 36 TFUE, già descritto *supra* nell'ambito del presente lavoro. Ne consegue che le restrizioni agli scambi derivanti dai disciplinari di produzione, pur potendo integrare misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 34 TFUE, possono risultare legittime quando siano ritenute necessarie e proporzionate alla salvaguardia dell'autenticità, della qualità e soprattutto della reputazione del prodotto provvisto di denominazione geografica. Il riconoscimento delle denominazioni geografiche quali segni distintivi meritevoli di protezione consente, dunque, di giustificare deroghe al principio della libera circolazione delle merci, nella

²² Sul progressivo ampliamento della nozione di qualità nelle denominazioni geografiche v. sentenza CGUE, 16 maggio 2000, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, C-388/95, relativa alla denominazione di origine «Rioja», nella quale la Corte ha riconosciuto che l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione può essere giustificato anche dalla tutela della reputazione della denominazione. In senso conforme, CGUE, 20 maggio 2003, *Ravil SARL c. Bellon import SARL e Biraghi SpA*, C-469/00, relativa alla DOP «Grana Padano», che ha ritenuto legittimo l'obbligo di grattugiatura e confezionamento nella zona di origine al fine di preservare la qualità, l'autenticità e la reputazione del prodotto.

²³ Sul punto, si evidenzia in dottrina come il citato Regolamento (UE) 2024/1143 (e pure, sul piano internazionale, l'Accordo TRIPS, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel quadro degli scambi commerciali globali) riconducano le indicazioni geografiche nell'ambito della proprietà intellettuale, qualificandole tuttavia come una forma *sui generis*. In effetti, i diritti di proprietà intellettuale attribuiscono al titolare una posizione giuridica esclusiva su un bene immateriale, quale un'invenzione, un marchio o un'opera dell'ingegno. Essi si caratterizzano per il diritto di utilizzare economicamente il bene e di disporne liberamente, anche mediante atti di trasferimento o di concessione in licenza. Pur condividendo con i tradizionali diritti di proprietà industriale il carattere esclusivo della tutela contro usurpazioni, imitazioni e usi ingannevoli del segno, le indicazioni geografiche si distinguono per l'inscindibile collegamento con il territorio di produzione e con il rispetto del disciplinare, che ne limita la disponibilità e la trasferibilità. L'utilizzazione del nome geografico, infatti, non dipende dalla mera titolarità di un diritto esclusivo, ma dall'appartenenza dell'operatore all'area geografica protetta e dall'osservanza delle condizioni produttive previste dal disciplinare. Cfr. S. Carmignani, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutele*, in "Rivista di diritto alimentare", 2, 2025, pp. 30 e ss.

misura in cui tali limitazioni siano funzionali alla tutela del legame tra prodotto, territorio e tradizione produttiva.²⁴

Del resto, la valorizzazione del territorio costituisce uno degli elementi centrali della politica europea in materia di indicazioni geografiche. Come evidenziato in dottrina, “*the territory, not only a geographical area but also a set of historical, cultural and environmental elements, is perceived as a productive element*”²⁵, capace di incidere sulle scelte economiche dei produttori e sulle preferenze dei consumatori. In tale prospettiva, il legame tra prodotto e territorio assume rilievo non soltanto sotto il profilo qualitativo, ma anche sotto quello economico e identitario, divenendo strumento di sviluppo delle aree rurali e di differenziazione delle produzioni nel mercato unico.

Già il regolamento n. 2081/92²⁶ sottolineava che la promozione dei prodotti caratterizzati da specifici requisiti qualitativi, collegati al territorio di produzione, potesse arrecare notevoli benefici per l’economia rurale, specie delle zone svantaggiate o periferiche, rappresentando altresì un incentivo alla diversificazione della filiera agro-alimentare. La tutela delle indicazioni geografiche si inserisce, pertanto, nel più ampio quadro della politica agricola comune, orientata non solo alla resa quantitativa, ma anche alla valorizzazione delle tradizioni locali, della qualità alimentare e della competitività delle produzioni europee.

²⁴ In tal senso, L. Salvi, *Tutela dei vini Dop e Igp: procedimento di modifica del disciplinare e valorizzazione del legame con il territorio*, in “Rivista di diritto alimentare”, 3, 2014, p. 36. Si noti, peraltro, che le considerazioni svolte nel testo trovano applicazione tanto rispetto alle indicazioni geografiche previste dal diritto nazionale degli Stati membri, quanto rispetto ai regimi armonizzati di qualità di DOP e IGP. Come emerge infatti da giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, il divieto di restrizioni quantitative e di misure d’effetto equivalente (nonché le sue possibili eccezioni) «[valgono] non solo per i provvedimenti nazionali, ma del pari per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie» (così, sentenza CGUE, *Ravil*, cit., punto 86).

²⁵ S. Masini, *PDO, PGI and TSG...* cit., p. 352.

²⁶ Cfr. considerando n. 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, cit.

3.3 La giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'uso delle denominazioni geografiche

L'evoluzione della disciplina europea delle indicazioni geografiche di qualità si deve anche, come già si accennava *supra*, al significativo contributo interpretativo della Corte di giustizia. Attraverso una giurisprudenza sviluppatasi nell'arco di diversi decenni, la Corte ha progressivamente chiarito la natura e la funzione dei segni geografici distintivi, affrontando questioni concernenti tanto la tutela delle indicazioni geografiche quanto quella delle denominazioni di origine. In tale percorso interpretativo, sviluppatosi dapprima con riferimento alla compatibilità delle misure nazionali con il principio della libera circolazione delle merci e, successivamente, nell'ambito della disciplina europea armonizzata, la Corte ha progressivamente valorizzato la reputazione del segno geografico quale interesse meritevole di tutela.

In una prima fase, la giurisprudenza della Corte di giustizia si è concentrata sulla compatibilità con il principio della libera circolazione delle merci di misure adottate dagli Stati membri volte a tutelare le denominazioni geografiche. Le controversie esaminate dalla Corte riguardavano, infatti, prevalentemente normative nazionali o accordi bilaterali che disciplinavano la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, imponendo limitazioni all'utilizzo di determinati nomi geografici. In tale contesto si inserisce la sentenza *Exportur*²⁷, che costituisce una delle prime pronunce di riferimento in materia.

La controversia traeva origine dall'utilizzo, da parte di due imprese francesi produttrici di torroni commercializzati con le denominazioni "*Touron Alicante*" e "*Touron Jijona*", di nomi geografici corrispondenti a due città spagnole. La società spagnola Exportur, invocando la convenzione franco-spagnola del 27 giugno 1973 sulla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti, chiedeva che fosse vietato alle imprese francesi l'utilizzo di tali denominazioni, sostenendo che esse fossero riservate esclusivamente ai prodotti spagnoli conformi alla normativa dello Stato di origine. Il giudice nazionale, nutrendo dubbi circa la compatibilità della convenzione con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE (attuali artt. 34 e 36 TFUE), sottoponeva la questione alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.

²⁷ Sentenza CGCE del 10 novembre 1992, *Exportur SA c. LOR SA e Confiserie du Tech*, C-3/91.

Nell'esaminare la controversia, la Corte ha preliminarmente distinto le indicazioni di provenienza dalle denominazioni di origine in forza di un esame comparato dei diritti francese e spagnolo. Ne ha così desunto che le prime hanno la funzione di informare il consumatore circa il luogo, la regione o il Paese di provenienza del prodotto, cui può essere associata una «reputazione più o meno grande». Le seconde, invece, garantiscono, oltre all'origine geografica, che il prodotto sia stato ottenuto nel rispetto di determinati requisiti qualitativi o di specifiche norme di produzione stabilite e controllate dalle pubbliche autorità, assicurando così la presenza di caratteristiche specifiche del bene legate al suo particolare luogo d'origine. La Corte ha inoltre precisato che le indicazioni di provenienza sono generalmente tutelate mediante le norme dirette a reprimere la pubblicità ingannevole e lo sfruttamento abusivo della reputazione altrui, mentre le denominazioni di origine beneficiano di una tutela speciale prevista da disposizioni legislative o regolamentari.²⁸

Con specifico riferimento alle indicazioni di provenienza, la Corte ha poi riconosciuto che esse possono godere di una notevole reputazione presso i consumatori e costituire, per i produttori stabiliti nei luoghi che esse designano, uno strumento essenziale per acquisire e consolidare la propria clientela. Per tale ragione, ha affermato che anche tali indicazioni meritano tutela, pur in assenza di alcun collegamento tra le caratteristiche qualitative del prodotto e il territorio di origine.²⁹

Quanto al rapporto con il principio della libera circolazione delle merci, la Corte ha ritenuto che la convenzione franco-spagnola rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato CEE, in quanto idonea a incidere sugli scambi intracomunitari³⁰. Ha tuttavia affermato che tale disciplina poteva trovare giustificazione ai sensi dell'art. 36 del Trattato, poiché diretta a impedire che produttori di uno Stato utilizzassero le denominazioni geografiche di un altro Stato sfruttandone indebitamente la reputazione. Secondo la Corte, infatti, tale finalità rientra nella tutela della proprietà industriale e

²⁸ Si veda, sentenza CGCE, *Exportur*, cit., punto 11.

²⁹ Si veda, sentenza CGCE, *Exportur*, cit., punto 28. A tal proposito v. anche L. Costato, F. Albisinni, *European Food Law*, cit., p.364

³⁰ Così, sentenza CGCE, *Exportur*, cit., punti 16-19.

commerciale, purché le denominazioni protette non abbiano acquisito natura generica nello Stato d'origine.³¹

La sentenza *Exportur* riveste quindi particolare importanza poiché rappresenta uno dei primi arresti nei quali la Corte distingue chiaramente il regime delle indicazioni di provenienza da quello delle denominazioni di origine e riconosce che anche la reputazione associata a un'indicazione di provenienza costituisce un interesse giuridicamente meritevole di tutela, destinato ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella successiva evoluzione della giurisprudenza europea.

Le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza *Exportur* sono state successivamente riprese nella sentenza *Budějovický Budvar*³², nella quale il giudice europeo è stato chiamato a pronunciarsi sul rapporto tra il sistema di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche introdotto dal Regolamento (CEE) n. 2081/92 e le forme di protezione previste dal diritto nazionale o da convenzioni bilaterali concluse da uno Stato membro.

La controversia traeva origine dalla domanda proposta dalla società ceca Budějovický Budvar, produttrice di birra con sede nella città di České Budějovice, volta a ottenere il divieto nei confronti della società austriaca Rudolf Ammersin GmbH di commercializzare in Austria la birra statunitense American Bud, prodotta dalla Anheuser-Busch. Secondo la ricorrente, infatti, la denominazione «Bud» era riservata, in forza della convenzione bilaterale conclusa tra Austria e Cecoslovacchia nel 1976 e successivamente rimasta in vigore nei rapporti con la Repubblica ceca, esclusivamente alla birra prodotta in tale ultimo Paese.

Nell'ambito del rinvio pregiudiziale, la Corte è stata chiamata a stabilire se il Regolamento n. 2081/92 ostasse al mantenimento di una tutela nazionale o convenzionale relativa a una indicazione geografica semplice, vale a dire a una denominazione che non presenta il nesso qualificato tra qualità del prodotto e la sua origine geografica richiesto dall'art. 2 del regolamento. La Corte richiama espressamente la propria precedente giurisprudenza,

³¹ Si veda, sentenza CGCE, *Exportur*, cit., punto 37.

³² Sentenza CGCE, 18 novembre 2003, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*, C-216/01.

osservando che, per quanto concerne le indicazioni semplici, “*non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità [...] del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro, e che, pertanto, [queste non rientrano] nell'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92*”, pur trattandosi di denominazioni idonee a informare il consumatore circa la provenienza del prodotto.³³

Richiamando i principi già affermati nella sentenza *Exportur*, la Corte ha precisato che il regolamento n. 2081/92 disciplina esclusivamente le denominazioni geografiche che rientrano nel proprio ambito di applicazione e sono destinate a beneficiare di una tutela uniforme nell'intero territorio dell'Unione. Ne consegue che nulla impedisce agli Stati membri di continuare ad accordare, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, una tutela alle indicazioni geografiche semplici.³⁴

Quanto al rapporto con la libera circolazione delle merci, la Corte ha ribadito ancora i principi già affermati nella sentenza *Exportur*, precisando che una convenzione bilaterale volta a garantire una tutela assoluta di un'indicazione geografica semplice può determinare una restrizione agli scambi ai sensi dell'art. 28 TCE (attuale art. 34 TFUE). Tuttavia, tale restrizione può trovare giustificazione nell'art. 30 TCE (art. 36 TFUE) qualora persegua l'obiettivo di impedire che operatori economici di uno Stato sfruttino indebitamente la reputazione delle denominazioni geografiche appartenenti a un altro Stato, assicurando così la tutela della proprietà industriale e commerciale e la lealtà della concorrenza. La Corte ha infatti ricordato che tale finalità rientra tra gli interessi protetti dall'art. 30 TCE, purché la denominazione tutelata non sia divenuta generica nello Stato di origine né al momento dell'entrata in vigore della convenzione né successivamente. Tale conclusione riveste particolare rilievo poiché la Corte ha qui ritenuto giustificata la protezione riservata all'indicazione geografica «Bud» anche in assenza di qualsiasi rischio di inganno per il consumatore (invero avvertito del fatto che il prodotto posto in vendita fosse «*American Bud*», in quanto tale ottenuto negli Stati Uniti, e non già nella Repubblica ceca), nonché in mancanza di ogni verifica della sussistenza, nel caso di specie, di un effettivo sfruttamento della reputazione associata all'indicazione geografica.

³³ Si veda, sentenza CGCE, *Budějovický Budvar*, cit., punto 54, che riprende il punto 11 della sentenza *Exportur*.

³⁴ Si veda, sentenza CGCE, *Budějovický Budvar*, cit., punto 73.

Le pronunce *Exportur* e *Budvar* consentono, dunque, di precisare le diverse forme nelle quali un nome geografico può assumere rilevanza giuridica. Accanto alle indicazioni geografiche semplici, che si limitano a informare il consumatore circa la provenienza del prodotto senza presupporre un nesso qualificato tra le sue caratteristiche e il territorio, la Corte individua le indicazioni geografiche qualificate, caratterizzate dall'esistenza di un collegamento giuridicamente rilevante tra il prodotto e la zona geografica di origine. A quest'ultima categoria appartengono, nell'ambito del sistema europeo di protezione, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette. La distinzione non esclude, tuttavia, che anche le indicazioni geografiche semplici possano essere tutelate dal diritto nazionale quando abbiano acquisito una reputazione presso i consumatori e costituiscano, per i produttori stabiliti nei luoghi designati, uno strumento essenziale per attrarre e consolidare la clientela.

Esaminati i principali arresti della Corte di giustizia relativi alle indicazioni geografiche semplici, nonché alla distinzione tra queste ultime e le indicazioni geografiche qualificate, occorre ora soffermarsi sulla giurisprudenza concernente specificamente le denominazioni di origine. Queste si distinguono dalle indicazioni geografiche semplici in quanto presuppongono un legame particolarmente qualificato tra il prodotto e il territorio, fondato su qualità o caratteristiche riconducibili all'ambiente geografico di origine.

Anche con riferimento a tali denominazioni, la prima elaborazione giurisprudenziale della Corte si è dapprima sviluppata nell'ambito di controversie aventi ad oggetto misure puramente nazionali suscettibili di incidere sulla libera circolazione delle merci, contribuendo poi a definire i limiti entro i quali prescrizioni territoriali contenute nei disciplinari di produzione, espressamente previsti dal diritto dell'Unione, possono ritenersi compatibili con la libertà di circolazione delle merci. Una delle prime pronunce in materia è rappresentata dalla sentenza *Delhaize*³⁵, nota anche come *Rioja I*, nella quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di un regio decreto spagnolo che subordinava l'utilizzo della denominazione di origine Rioja all'imbottigliamento del vino all'interno della zona di produzione. La normativa impediva, infatti, l'esportazione di vino sfuso destinato ad essere imbottigliato

³⁵ Sentenza CGCE, 9 giugno 1992, *Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA c. Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA (Rioja I)*, C-47/90.

in altri Stati membri, con l'obiettivo di preservare la qualità del prodotto e garantire il controllo sull'utilizzo della denominazione di origine.

La Corte ha qualificato tale disciplina come una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione³⁶ ai sensi dell'allora art. 34 del Trattato CEE³⁷, ritenendo che l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione non fosse idoneo a garantire le caratteristiche intrinseche del vino, né ad assicurare il rispetto delle condizioni di produzione richieste per l'utilizzo della denominazione di origine.³⁸

In tale prospettiva, la Corte ha escluso che la misura potesse trovare giustificazione, privilegiando un'interpretazione del legame tra prodotto e territorio essenzialmente incentrata sulla dimostrazione dell'effettiva incidenza delle prescrizioni territoriali sulle qualità materiali del prodotto.³⁹

L'orientamento espresso nella sentenza *Delhaize* è stato successivamente rivisto dalla Corte nella sentenza *Belgio c. Spagna*, comunemente nota come *Rioja II*⁴⁰, concernente la medesima denominazione di origine. La controversia riguardava sempre la legittimità della normativa spagnola, la quale imponeva che le operazioni di imbottigliamento fossero effettuate esclusivamente all'interno della zona geografica di produzione del vino in questione. Il Regno del Belgio sosteneva che tale prescrizione costituiva una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci, impedendo agli operatori stabiliti in altri Stati membri di acquistare vino sfuso Rioja e procedere autonomamente al suo imbottigliamento.

Pur riconoscendo che tale obbligo era idoneo a incidere sugli scambi intracomunitari, la Corte è giunta a una conclusione diversa rispetto alla precedente pronuncia. Essa ha infatti affermato che l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione poteva essere

³⁶ Si veda, sentenza CGCE, *Rioja I*, cit., punti 12-14.

³⁷ Corrisponde all'attuale art. 35 TFUE.

³⁸ Si veda, sentenza CGCE, *Rioja I*, cit., punti 17-21.

³⁹ P. Borghi, *I requisiti della tutela*, in B. Ubertazzi, E. Muñiz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè Editore, Torino, 2009, p. 179 e ss.

⁴⁰ Sentenza CGCE, 16 maggio 2000, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, (c.d. *Rioja II*), C-388/95.

giustificato ai sensi dell'art. 36 del Trattato CE, in quanto diretto a tutelare la denominazione di origine quale diritto di proprietà industriale e commerciale.⁴¹

In particolare, la Corte ha rilevato che la normativa nazionale perseguiva l'obiettivo di garantire non soltanto la qualità e l'autenticità del prodotto, ma anche la reputazione della denominazione di origine⁴², assicurando che tutte le operazioni suscettibili di incidere sulla percezione del consumatore rimanessero sottoposte al controllo dei produttori e degli organismi competenti della zona di origine.

La sentenza non attribuisce, tuttavia, alla reputazione un ruolo del tutto nuovo. Come già affermato nella sentenza *Exportur*, infatti, la reputazione del segno geografico costituisce un interesse giuridicamente meritevole di tutela. L'apporto innovativo di *Rioja II* consiste piuttosto nell'avere riconosciuto che, con riferimento alle denominazioni di origine, la salvaguardia della reputazione può giustificare anche prescrizioni territoriali relative a specifiche fasi produttive, le quali potrebbero *astrattamente* incidere sulle caratteristiche qualitative dell'alimento. La Corte valorizza così la funzione economica della denominazione di origine quale patrimonio collettivo dei produttori della zona interessata, la cui reputazione risulta strettamente connessa alla garanzia di qualità offerta ai consumatori.⁴³

L'orientamento inaugurato nella sentenza *Rioja II* ha trovato ulteriore conferma nella successiva sentenza *Ravil*⁴⁴ (conosciuta come sentenza *Grana Padano*), relativa alla denominazione di origine protetta «Grana Padano». La controversia riguardava la legittimità della prescrizione contenuta nel disciplinare della DOP, secondo cui le operazioni di grattugiatura e confezionamento del formaggio destinato alla commercializzazione come «Grana Padano» devono essere effettuate esclusivamente nella zona di produzione.

Richiamando espressamente i principi affermati nella sentenza *Rioja II*, la Corte ha ribadito che una simile prescrizione costituisce una misura di effetto equivalente a una

⁴¹ Si veda, sentenza *Rioja II*, cit., punto 48.

⁴² Si veda, sentenza *Rioja II*, cit., punto 55-58.

⁴³ In tal senso, P. Borghi, *I requisiti della tutela*, cit., p. 185.

⁴⁴ Sentenza CGCE, *Ravil*, cit.

restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 TCE⁴⁵, ma può risultare giustificata in forza dell'art. 30 TCE⁴⁶ quando sia diretta a tutelare la denominazione di origine quale diritto di proprietà industriale e commerciale.⁴⁷

In particolare, la Corte ha evidenziato che le operazioni di grattugiatura e confezionamento incidono significativamente sulla qualità, sull'autenticità e, soprattutto, sulla reputazione del prodotto, poiché possono astrattamente alterarne le caratteristiche organolettiche e compromettere la garanzia di autenticità del prodotto, poiché comportano necessariamente l'eliminazione delle croste ove risulta apposta la marchiatura d'origine. Per tale ragione, il mantenimento di tali operazioni all'interno della zona di produzione consente di assicurare controlli più efficaci e uniformi da parte dei produttori, preservando il valore economico della denominazione e la fiducia dei consumatori.⁴⁸

La Corte ha inoltre precisato che tale limitazione può ritenersi compatibile con il principio di proporzionalità quando non esistano misure meno restrittive ugualmente idonee a garantire il medesimo livello di tutela della qualità, dell'autenticità e della reputazione della denominazione di origine. Essa ha infatti escluso che una semplice indicazione in etichetta circa l'avvenuta grattugiatura e il confezionamento al di fuori della zona di produzione potesse offrire una tutela equivalente, osservando che un eventuale pregiudizio arrecato alla qualità del prodotto inciderebbe sulla reputazione dell'intera filiera e, quindi, di tutti i produttori legittimati al suo utilizzo.⁴⁹

Il medesimo orientamento è stato successivamente ribadito nella sentenza *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita*⁵⁰, nella quale la Corte è stata chiamata a valutare la legittimità della prescrizione contenuta nel disciplinare della denominazione di origine

⁴⁵ Corrispondente all'attuale art. 35 TFUE.

⁴⁶ Corrispondente all'attuale art. 36 TFUE.

⁴⁷ Si veda, Sentenza *Ravil*, cit., punti 46-49.

⁴⁸ Si veda, Sentenza *Ravil*, cit., punto 50.

⁴⁹ Si veda, Sentenza *Ravil*, cit., punti 64-65.

⁵⁰ Sentenza CGCE, 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA c. Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd (Prosciutto di Parma)*, C-108/01.

protetta «Prosciutto di Parma», che riserva le operazioni di affettatura e confezionamento agli operatori situati nella zona di produzione.

La Corte ha confermato che tali prescrizioni costituiscono restrizioni alla libera circolazione delle merci, ma possono risultare giustificate quando siano necessarie a garantire la qualità, l'autenticità e la reputazione della denominazione protetta. In particolare, ha osservato che anche le operazioni di affettatura e confezionamento possono incidere sulle caratteristiche del prodotto e sulla percezione del consumatore, sicché la loro esecuzione nella zona di origine consente di assicurare controlli più efficaci e uniformi, preservando il valore economico e distintivo della denominazione.⁵¹

Le pronunce appena esaminate evidenziano il progressivo affinamento dell'approccio della Corte di giustizia nei confronti delle denominazioni di origine. Se nella sentenza *Delhaize* il controllo di compatibilità con la libera circolazione era prevalentemente incentrato sull'accertamento dell'effettiva necessità delle prescrizioni territoriali ai fini della conservazione delle caratteristiche materiali del prodotto, nelle successive decisioni *Rioja II*, *Ravil* e *Prosciutto di Parma* la Corte ha progressivamente ampliato la nozione di tutela delle denominazioni di origine, riconoscendo che essa comprende anche la salvaguardia della reputazione quale bene immateriale collettivo. Tale reputazione, strettamente connessa alla funzione distintiva della denominazione e alla fiducia dei consumatori, può giustificare, nel rispetto del principio di proporzionalità, limitazioni alla libera circolazione delle merci quando queste risultino necessarie ad assicurare l'effettività dei controlli e la preservazione, in termini astratti, delle caratteristiche qualitative del prodotto.

In tale prospettiva, è stato efficacemente osservato in dottrina che *«la Corte è passata dal richiedere, quale requisito oggettivo di tutela, la necessaria esistenza di un legame fra qualità e territorio, ad accontentarsi di un nesso soltanto possibile o anche solo creduto dal mercato, poiché anche in questi casi, malgrado l'assenza di una correlazione reale, può esservi almeno una reputazione del segno che pertanto costituisce una fonte di clientela, di reddito, di avviamento commerciale per i soggetti legittimati a usare il segno*

⁵¹ Sentenza *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA*, cit., punti 69-75.

sul mercato⁵²». Tale ricostruzione consente di cogliere il filo conduttore dell'evoluzione giurisprudenziale esaminata, nella quale la tutela della reputazione assume un rilievo progressivamente crescente accanto alla tradizionale valorizzazione del legame oggettivo tra prodotto e territorio.

Un ulteriore sviluppo del filone giurisprudenziale qui in discorso si rinviene nella sentenza *Champagner Sorbet*⁵³, relativa all'impiego della DOP «Champagne» nella denominazione di un sorbetto che conteneva Champagne come ingrediente. La questione non riguardava un prodotto falsamente presentato come vino Champagne, ma un alimento composto nel quale il nome della DOP era utilizzato per designare e promuovere il prodotto finale.

La Corte ha anzitutto stabilito che l'impiego della denominazione «Champagne» nell'espressione «Champagner Sorbet» costituiva un impiego commerciale diretto della DOP ai sensi (anche) dell'art. 103, par. 2, lett. a), del Regolamento n. 1308/2013⁵⁴.

La Corte ha tuttavia precisato che l'uso della denominazione in relazione a un prodotto composto non è automaticamente illecito.⁵⁵ Occorre infatti verificare se l'ingrediente protetto conferisca al prodotto alimentare una caratteristica essenziale. Tale valutazione non può dipendere esclusivamente dalla quantità dell'ingrediente, ma richiede di considerarne anche la rilevanza qualitativa rispetto alle caratteristiche del prodotto finale.⁵⁶ Quando l'ingrediente non conferisce al prodotto una caratteristica essenziale, l'impiego della DOP nella denominazione deve invece ritenersi precluso, poiché consentirebbe al produttore di beneficiare indebitamente della notorietà del segno

⁵² In tal senso, P. Borghi, *I requisiti della tutela*, cit., p. 184.

⁵³ Sentenza CGUE, 20 dicembre 2017, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG* (c.d. *Champagner Sorbet*), C-393/16.

⁵⁴ Così, sentenza *Champagner Sorbet*, cit., punto 34. Ai sensi del previgente art. 103, par. 2, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, le DOP e le IGP sono protette contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome registrato, qualora tale uso riguardi prodotti comparabili non conformi al disciplinare ovvero sfrutti la notorietà della denominazione protetta. Tale disposizione è stata infine abrogata dal già citato Regolamento (UE) n. 2024/1143, che reca il quadro normativo generale attualmente applicabile in materia di protezione delle indicazioni geografiche di qualità.

⁵⁵ Cfr. Sentenza *Champagner Sorbet*, cit., punto 46.

⁵⁶ Cfr. Sentenza *Champagner Sorbet*, cit., punto 51.

geografico.⁵⁷ Nel caso del sorbetto, doveva quindi essere accertato se il sapore e le altre proprietà riconducibili allo Champagne fossero effettivamente percepibili e caratterizzanti.

La sentenza assume particolare rilievo perché dimostra che la protezione della denominazione opera anche rispetto a prodotti composti, che contengano solamente come ingrediente un alimento DOP. Il consumatore può essere perfettamente consapevole di acquistare un sorbetto e non un vino Champagne; ciò non esclude, tuttavia, che il nome protetto venga utilizzato per trasferire sul prodotto composto il prestigio e la capacità attrattiva della DOP. La funzione della disciplina non si esaurisce, pertanto, nella prevenzione dell'inganno sull'origine del prodotto di interesse (così da distinguere lo Champagne prodotto nell'omonima regione da vini ottenuti altrove), ma comprende la tutela della reputazione della denominazione contro forme di appropriazione o sfruttamento non giustificate dalle caratteristiche effettive del prodotto che contiene la DOP come ingrediente.

La pronuncia conferma così il progressivo ampliamento della protezione delle indicazioni geografiche. La tutela, originariamente collegata soprattutto alla garanzia dell'origine e delle caratteristiche qualitative del prodotto, si estende al valore economico e reputazionale del nome registrato. Non viene meno il legame con il territorio, che continua a rappresentare il presupposto del riconoscimento e a essere definito dal disciplinare; cambia, tuttavia, la dimensione nella quale tale legame assume rilevanza giuridica. Una volta che la denominazione è registrata e ha acquisito riconoscibilità sul mercato, la sua reputazione costituisce un valore autonomamente tutelato contro l'uso da parte di operatori che intendano beneficiarne senza appartenere alla filiera regolata.

Il rapporto tra qualità, controlli e reputazione consente quindi di individuare un filo comune nella giurisprudenza esaminata. Nelle sentenze *Rioja II*, *Ravil* e *Prosciutto di Parma*, le condizioni territoriali e produttive sono state valutate in relazione alla loro capacità di garantire la qualità, l'autenticità e i controlli sul prodotto. Nella sentenza *Champagner Sorbet*, la protezione si proietta invece sul mercato, impedendo che la notorietà derivante da quel sistema produttivo e di controllo venga trasferita

⁵⁷ Cfr. Sentenza *Champagner Sorbet*, cit., punti 49-50.

indebitamente a prodotti diversi. La reputazione non è dunque estranea al legame territoriale, ma costituisce il risultato economico e distintivo del rispetto del disciplinare, dell'attività dei produttori e della fiducia maturata dai consumatori.

3.4 Denominazioni, concorrenza e differenziazione sul mercato unico

L'affermazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche non risponde soltanto all'esigenza di tutelare il legame tra prodotto e territorio, ma assolve una pluralità di funzioni tra loro strettamente connesse. Come già si deduce parzialmente dal paragrafo precedente, in cui si è descritto come la vigente disciplina impedisca l'indebito sfruttamento dei segni geografici, tali indicazioni svolgono infatti una funzione informativa, una funzione economica e concorrenziale e, infine, una funzione di sviluppo rurale e di organizzazione collettiva delle filiere. Tali profili hanno assunto un rilievo crescente nell'evoluzione della disciplina europea e risultano oggi ulteriormente rafforzati dal Regolamento (UE) 2024/1143⁵⁸, che ha ricondotto in un quadro unitario la disciplina delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose.

Sotto il primo profilo, le indicazioni geografiche assolvono una rilevante funzione informativa, poiché consentono al consumatore di identificare prodotti che presentano qualità, caratteristiche o reputazione collegate a una determinata origine geografica. L'indicazione geografica non si limita, tuttavia, a comunicare il luogo materiale di provenienza del prodotto. Attraverso il nome geografico vengono rappresentati anche la storia della produzione, il contributo dei fattori naturali e umani, le tecniche consolidate nel tempo e il rapporto instauratosi tra il prodotto, il territorio e la comunità locale. Il segno geografico è pertanto capace di esprimere una cultura produttiva. La narrazione di tali elementi attraverso la denominazione permette al consumatore di ricondurre il prodotto non soltanto a un luogo, ma anche a una specifica comunità produttrice e al complesso di valori storici, culturali e ambientali che essa rappresenta.⁵⁹

⁵⁸ Regolamento (UE) n. 2024/1143, cit.

⁵⁹ In tal senso, N. Lucifero, *Le denominazioni dei vini tra vini di qualità e vini da tavola. Le indicazioni geografiche. Le menzioni tradizionali*, cit., p. 203.

A tale funzione si affianca quella economica e concorrenziale. Attraverso la valorizzazione dell'origine, della qualità e della reputazione, le denominazioni geografiche consentono infatti agli operatori di differenziare la propria offerta rispetto a quella dei concorrenti, trasformando il territorio da mero luogo di produzione in un elemento distintivo dotato di autonomo valore economico.⁶⁰ La denominazione permette così al prodotto di essere riconosciuto sul mercato sulla base di caratteristiche che non dipendono esclusivamente dall'iniziativa del singolo imprenditore, ma dall'attività collettivamente svolta dai produttori della zona e dal rispetto di un patrimonio comune di regole produttive.

La funzione concorrenziale delle indicazioni geografiche non consiste, tuttavia, nell'attribuire ai produttori un privilegio svincolato da obblighi corrispondenti. Il vantaggio derivante dall'uso della denominazione è subordinato alla conformità del prodotto al disciplinare, all'appartenenza dell'operatore alla filiera regolata e all'assoggettamento alle verifiche previste. Il sistema mira quindi a garantire che la differenziazione del prodotto sul mercato corrisponda a un effettivo sforzo qualitativo e che gli operatori possano competere in condizioni di parità sulla base di caratteristiche oggettivamente definite e controllate.

La funzione economico-concorrenziale delle indicazioni geografiche si collega strettamente alla loro funzione di sviluppo rurale e territoriale. Tra le ragioni poste alla base della disciplina europea assumono del resto particolare rilievo i benefici che la promozione dei prodotti caratterizzati da una specifica origine può arrecare alle economie rurali. La valorizzazione delle produzioni locali può infatti contribuire all'accrescimento e alla diversificazione del reddito degli agricoltori, al mantenimento della popolazione nelle zone rurali e alla conservazione delle attività produttive tradizionali, soprattutto nelle aree svantaggiate o periferiche.⁶¹

Queste funzioni innervano chiaramente il Regolamento (UE) 2024/1143⁶². Tuttavia, tale intervento normativo si pone anche l'obiettivo di superare talune criticità emerse durante la vigenza della precedente disciplina. Tra queste, ha assunto particolare rilievo la

⁶⁰ Così, P. Borghi, *I requisiti della tutela*, cit., p. 186.

⁶¹ *Ivi*, p. 188-190.

⁶² Cfr. i considerando n.6 e 7 del Regolamento (UE) 2024/1143.

disomogenea strutturazione dei gruppi di produttori nei diversi Stati membri. Se in alcuni ordinamenti, tra cui quello italiano, francese, spagnolo e portoghese, esisteva già una consolidata esperienza associativa, in altri casi i produttori tendevano ad aggregarsi soltanto ai fini della presentazione della domanda di registrazione, senza proseguire stabilmente l'attività collettiva di tutela, promozione e valorizzazione del prodotto.⁶³

La questione presentava particolare rilievo in considerazione della struttura economica del settore, caratterizzato prevalentemente dalla presenza di piccole e medie imprese e di imprese familiari, le quali possono generalmente incontrare maggiori difficoltà nell'accesso al credito, alla formazione e ai servizi necessari per affrontare il mercato. In linea di principio, l'aggregazione dei produttori costituisce quindi uno strumento attraverso il quale attenuare lo squilibrio di potere contrattuale che tradizionalmente caratterizza la posizione degli agricoltori lungo la filiera agroalimentare, permettendo loro di agire collettivamente nella tutela della denominazione e nella valorizzazione economica della produzione.

Il Regolamento 2024/1143 attribuisce pertanto ai gruppi di produttori un ruolo centrale nel perseguimento delle finalità del sistema. L'art. 4, par. 1, lett. a), individua infatti, tra gli obiettivi della disciplina, la necessità di garantire che i produttori operino collettivamente per la gestione delle indicazioni geografiche. Peraltro, tale gestione collettiva risulta funzionale anche a «rispondere alle esigenze della società, ad esempio per la salute e il benessere degli animali, rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale». La dimensione collettiva diviene così un presupposto non soltanto per la tutela del nome, ma anche per il perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ambientali collegati alle produzioni di qualità.

Le funzioni attribuite ai gruppi di produttori superano dunque quelle tradizionalmente riconducibili alla semplice presentazione della domanda di registrazione e alla promozione della denominazione. I soggetti collettivi non sono più chiamati soltanto a difendere il nome registrato e a promuovere il prodotto, ma partecipano anche alla definizione delle strategie di sostenibilità e alla valorizzazione complessiva del territorio.

⁶³ C. Gernone, *I gruppi di produttori nel Regolamento (UE) 2024/1143*, in *Le identità del vino*, cit., p. 406.

Nel nuovo assetto, poiché la tutela del territorio, anche naturale, e quella dei produttori risultano strettamente connesse, le indicazioni geografiche presentano pertanto rilievo anche ai fini della promozione di pratiche sostenibili. Accanto a ciò, tali segni assolvono ulteriori funzioni, senza che l'una assorba le altre. In particolare, essi informano il consumatore circa l'origine e le caratteristiche del prodotto; permettono agli operatori di differenziare la propria offerta e di beneficiare della reputazione collettivamente costruita; contribuiscono alla generazione e alla redistribuzione del valore; sostengono la permanenza delle attività economiche nelle aree rurali. Il Regolamento (UE) 2024/1143 rappresenta, sotto questo profilo, il punto di approdo di un processo nel quale le indicazioni geografiche, da strumenti prevalentemente diretti a certificare l'origine dei prodotti, sono progressivamente divenute anche strumenti di organizzazione collettiva delle filiere, di sviluppo territoriale e di governo economico delle produzioni di qualità.

CAPITOLO IV

CONSIDERAZIONI CRITICHE E PROSPETTIVE FUTURE

4.1 L'evoluzione dell'informazione al consumatore nel settore vitivinicolo: etichettatura nutrizionale e avvertenze sanitarie

Al termine della disamina della disciplina europea applicabile in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli, si possono avanzare alcune considerazioni critiche circa il vigente sistema normativo.

Come già illustrato nel secondo capitolo, infatti, il vino ha beneficiato, per lungo tempo, di un regime derogatorio rispetto alla disciplina generale prevista dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, risultando esentato dall'obbligo di indicare, in etichetta, l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale.¹ Tale scelta, come si ricorderà, trovava giustificazione nella peculiare natura del prodotto vitivinicolo e nella tradizionale autonomia normativa riconosciuta al settore nell'ambito della politica agricola comune.

Recentemente, tale orientamento ha tuttavia subito una significativa evoluzione con l'adozione del Regolamento (UE) 2021/2117, che ha introdotto anche per i prodotti vitivinicoli l'obbligo di comunicare l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale². La riforma ha tuttavia mantenuto alcune peculiarità proprie del settore, consentendo che gran parte delle informazioni possa essere fornita attraverso strumenti

¹ V. in tal senso l'art. 16, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, cit.

² Cfr. art. 1, punto 32, lett. a), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/2117, cit., che ha inserito le lettere h) e i) nell'art. 119, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

digitali, quali *QR code* o sistemi di etichettatura elettronica³, mentre il valore energetico deve continuare a figurare direttamente sull'etichetta fisica⁴.

L'introduzione di tali obblighi rappresenta un passaggio significativo nell'evoluzione dell'etichettatura del vino, poiché testimonia il progressivo avvicinamento della disciplina vitivinicola alla normativa generale in materia di informazione alimentare. Eppure, il vino presenta specifiche peculiarità che ne impediscono la completa assimilazione a un qualsiasi altro alimento. Come già si è osservato, infatti, *«l'identità del vino non si percepisce soltanto attraverso le sue caratteristiche organolettiche, la sua composizione chimica e il grado alcolico, ma integra necessariamente e indissolubilmente il richiamo ad un determinato terroir, ad una tradizionale o innovativa tecnica di vinificazione, alla storia ed alle caratteristiche del suo produttore»*.⁵ Proprio per questo, *«ogni cultura che abbia lasciato testimonianze di utilizzo del vino ha mostrato nei suoi confronti un rispetto speciale, innalzandolo nel dibattito filosofico come nella poesia, in un privilegio regale, fino al più alto simbolismo religioso»*.⁶ Tale prospettiva evidenzia pertanto come il vino mal si presti ad essere considerato esclusivamente come una bevanda alcolica, continuando a rappresentare un patrimonio storico, culturale e territoriale che il legislatore è chiamato a tenere in adeguata considerazione.

Alla luce di ciò, si è evidenziato come la crescente attenzione agli aspetti nutrizionali e sanitari degli alimenti debba necessariamente confrontarsi con la rilevanza culturale, territoriale e identitaria che il vino continua a rivestire in molti ordinamenti europei, in particolare in quelli tradizionalmente produttori.⁷ Proprio questa peculiarità spiega

³ Cfr. art. 1, punto 32, lett. c), del Regolamento (UE) 2021/2117, ci., che ha inserito nell'art. 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 i parr. 4 e 5 sulla comunicazione elettronica;

⁴ G. Roggero, *Linee guida sull'applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011...*, cit., p. 49 ss.

⁵ F. Pernazza, *L'identità del vino tra natura, tecnica ed etichettatura nutrizionale. Profili comparatistici*, cit., p. 25.

⁶ H. Johnson, *Il Vino. Storia, curiosità e tradizioni da Noè a oggi*, Roma, 2020, p.15.

⁷ D. Barbarossa, *Verso la riduzione del consumo di alcol: agende politiche, strumenti regolatori e il destino del vino. Una riflessione a partire dalla Linee guida per una sana alimentazione del CREA*, in *“Le identità del vino”*, cit., p. 184-185, secondo cui «non dovrebbe essere trascurata la rilevanza culturale e identitaria del vino» e la riduzione dell'impatto sanitario rappresenta «una nuova (ed ulteriore) sfida per il settore del vino».

dunque le resistenze manifestate da una parte del settore vitivinicolo nei confronti di un approccio esclusivamente nutrizionale all'informazione sul vino. Secondo tale impostazione, il rischio sarebbe quello di ridurre un prodotto fortemente legato al territorio, alla cultura e alla tradizione a una mera somma di dati calorici e compositivi, trascurandone la dimensione identitaria e culturale.⁸

Peraltro, la descritta evoluzione della disciplina europea in materia di etichettatura del vino riflette un più ampio mutamento delle finalità attribuite all'informazione alimentare. Se tradizionalmente l'etichetta nel settore vitivinicolo ha assolto principalmente una funzione identificativa, consentendo al consumatore di conoscere l'origine geografica del prodotto, le sue caratteristiche qualitative e le modalità di produzione⁹, negli ultimi anni essa è stata progressivamente investita di ulteriori finalità connesse alla tutela della salute pubblica.

Tale sviluppo si inserisce nel quadro delle politiche europee volte a promuovere scelte di consumo maggiormente consapevoli. Come evidenziato dalla dottrina, infatti, l'etichettatura alimentare non è più considerata esclusivamente uno strumento di trasparenza del mercato, ma rappresenta sempre più un mezzo attraverso il quale le istituzioni pubbliche cercano di orientare i comportamenti dei consumatori verso modelli alimentari ritenuti più salutari.¹⁰

Seppur di stampo generale, tale trasformazione risulta particolarmente evidente nel settore delle bevande alcoliche. In questo senso deve infatti leggersi, ai sensi dello stesso Regolamento (UE) 2021/2117¹¹, l'introduzione delle nuove informazioni obbligatorie per i prodotti vitivinicoli, effettuata proprio al fine di assicurare ai consumatori un livello più elevato di conoscenza delle caratteristiche del prodotto dal punto di vista della salubrità nutrizionale.

⁸ F. Pernazza, *L'identità del vino tra natura, tecnica ed etichettatura nutrizionale. Profili comparatistici*, in "Le identità del vino", cit., p. 215 e ss.

⁹ Sul punto, v. in particolare *supra*, capitolo II del presente lavoro.

¹⁰ G. Roggero, *Linee guida sull'applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011...*, cit., p. 45 ss.

¹¹ Cfr. considerando 42 del Regolamento (UE) 2021/2117, cit., nel quale il legislatore chiarisce che l'introduzione della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti tra le indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli risponde all'esigenza di fornire ai consumatori maggiori informazioni.

Tale intervento si colloca, del resto, in linea con le iniziative promosse dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalle istituzioni europee nell'ambito delle strategie di contrasto alle patologie alcol-correlate. Particolare rilievo assume, sotto questo profilo, il progetto *Evidence into Action Alcohol Project* (EVID-ACTION)¹² tra i cui obiettivi figura l'elaborazione di strumenti informativi più efficaci sulle bevande alcoliche, con specifico riferimento alle avvertenze sanitarie relative ai rischi oncologici associati al consumo di alcol.¹³

L'ampliamento delle informazioni obbligatorie non appare tuttavia sufficiente, di per sé, a garantire un effettivo innalzamento del livello di tutela della salute. Come evidenziato dalla più recente dottrina, le evidenze scientifiche dimostrano infatti che non esiste un livello di consumo di alcol completamente privo di rischi e che gli effetti dell'assunzione variano sensibilmente in relazione alle caratteristiche individuali del consumatore.¹⁴ Ne consegue che la mera disponibilità di informazioni nutrizionali, o finanche sanitarie, non è in grado, da sola, di determinare comportamenti maggiormente consapevoli, se non accompagnata da un adeguato livello di alfabetizzazione alimentare e sanitaria. L'effettività dell'informazione presuppone, infatti, non soltanto l'accessibilità dei dati, ma anche la capacità del consumatore di comprenderne il significato e di contestualizzarlo rispetto alle proprie condizioni personali. La consapevolezza non coincide con la

¹² L' *Evidence into Action Alcohol Project* (EVID-ACTION) è un progetto promosso dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità in collaborazione con l'Unione europea e cofinanziato da quest'ultima nell'ambito del Piano europeo di lotta contro il cancro. Attivo dal 2022 al 2026 nei ventisette Stati membri dell'Unione, nonché in Islanda, Norvegia e Ucraina, il progetto è volto a tradurre le evidenze scientifiche in interventi e politiche diretti a ridurre il consumo di alcol e i danni che ne derivano. Tra i suoi principali obiettivi rientrano lo sviluppo delle conoscenze necessarie all'introduzione di efficaci avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche, con particolare riferimento al rischio oncologico; il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi e il sostegno all'elaborazione di politiche e strumenti di comunicazione in materia di alcol e salute. Sul progetto, v. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, *Evidence into Action Alcohol Project - EVID-ACTION*: il progetto OMS e i webinar, 8 giugno 2023, <https://www.epicentro.iss.it/alcol/evidence-into-action-alcohol-project>.

¹³ G. Guarino, R. Bracale, *Bevande alcoliche, aspetti nutrizionali e impatto sulla salute*, in "Rivista di diritto alimentare", 2, 2025, p. 28.

¹⁴ D. Barbarossa, *Verso la riduzione del consumo di alcol: agende politiche, strumenti regolatori e il destino del vino. Una riflessione a partire dalla Linee guida per una sana alimentazione del CREA*, in "Le identità del vino", cit., p. 183.

semplice lettura dell'etichetta, ma rappresenta il risultato di un più ampio percorso educativo, nel quale l'informazione normativa costituisce soltanto uno degli strumenti disponibili.¹⁵

Alla luce delle considerazioni svolte, emerge come il vino rappresenti un prodotto difficilmente riconducibile a un'unica dimensione giuridica. Esso costituisce, al tempo stesso, un prodotto agricolo, un bene economico, un elemento identitario dei territori di produzione e una bevanda alcolica rispetto alla quale sussistono comprovati profili di rischio sanitario. Tale natura multidimensionale impone al legislatore europeo di perseguire un equilibrio tra esigenze differenti e talvolta contrapposte, evitando tanto una concezione esclusivamente mercantilistica dell'etichettatura quanto un approccio che riduca il vino a un mero fattore di rischio sanitario.¹⁶

In questa prospettiva, la funzione dell'etichettatura non può esaurirsi nella semplice trasmissione di dati nutrizionali o di avvertenze sanitarie, ma deve inserirsi all'interno di una più ampia strategia di educazione alimentare e di responsabilizzazione del consumatore. Solo un sistema capace di coniugare informazione, formazione e prevenzione appare infatti idoneo a realizzare quell'equilibrio tra tutela della salute pubblica, valorizzazione delle produzioni vitivinicole e libertà di scelta del consumatore che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della disciplina europea.

È proprio in questo contesto che si inserisce il dibattito, oggi particolarmente intenso, relativo all'introduzione di avvertenze sanitarie obbligatorie sulle etichette delle bevande alcoliche. La vicenda irlandese rappresenta, sotto questo profilo, il caso emblematico attraverso cui si manifesta la tensione tra tutela della salute pubblica, libera circolazione delle merci e peculiarità del settore vitivinicolo, costituendo il naturale punto di partenza dell'analisi che segue.

¹⁵ I. Trapè, *Le norme, il sapere e la sfida della consapevolezza oltre l'etichetta*, cit., p. 140 e ss.; G. Guarino, R. Bracale, *Bevande alcoliche, aspetti nutrizionali e impatto sulla salute*, in “*Le identità del vino*”, cit., p. 162 e ss.

¹⁶ I. Trapè, *Le norme, il sapere e la sfida della consapevolezza oltre l'etichetta*, cit., p. 140 e ss.; G. Guarino, R. Bracale, *Bevande alcoliche*, in “*Le identità del vino*”, cit., p. 141.

4.2 Il caso Irlanda e le tensioni tra tutela della salute e mercato interno

La crescente attenzione riservata alle avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche ha trovato la sua più significativa espressione nella recente iniziativa legislativa adottata dall'Irlanda, considerata uno dei più rilevanti interventi normativi in materia di informazione sanitaria applicata ai prodotti alcolici all'interno dell'Unione europea.¹⁷

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal *Public Health (Alcohol) Act 2018*¹⁸, una legge adottata con l'obiettivo di ridurre il consumo di alcol da parte della popolazione e di contrastare i danni sanitari e sociali ad esso correlati. La normativa istituisce un'ampia strategia-quadro di salute pubblica che comprende, oltre alla disciplina dell'etichettatura, misure relative alla fissazione di un prezzo minimo per unità di alcol, limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche, nonché restrizioni concernenti le modalità di esposizione e vendita dei prodotti alcolici¹⁹.

Tra queste, la *section 12* del *Public Health (Alcohol) Act* risulta specificamente dedicata all'informazione sanitaria da apporre sui contenitori delle bevande alcoliche. Per precisare taluni aspetti della disciplina contenuta in tale sezione, il Ministro della salute irlandese ha poi adottato i *Public Health (Alcohol) (Labelling) Regulations 2023*²⁰, che regolano nel dettaglio il contenuto, le dimensioni e le modalità di presentazione delle informazioni sanitarie obbligatorie destinate ai consumatori.

La normativa irlandese prevede così che le bevande alcoliche commercializzate nel territorio nazionale rechino specifiche informazioni sanitarie relative ai rischi derivanti dal consumo di alcol. In particolare, le etichette devono riportare un'avvertenza concernente il collegamento tra consumo di alcol e malattie epatiche, nonché un'esplicita indicazione del rischio di sviluppare forme tumorali associate al consumo di bevande

¹⁷ D. Barbarossa, *Verso la riduzione del consumo di alcol: agende politiche, strumenti regolatori e il destino del vino. Una riflessione a partire dalla Linee guida per una sana alimentazione del CREA*, in "Le identità del vino", cit., p. 179 e ss.

¹⁸ Parlamento irlandese (*Oireachtas*), *Public Health (Alcohol) Act 2018*, Act No. 24 of 2018.

¹⁹ Cfr. *Public Health (Alcohol) Act 2018*, cit., art. 11, sul prezzo minimo dei prodotti alcolici; artt. 13-20, in materia di pubblicità e sponsorizzazione; art. 22, sulla separazione e visibilità dei prodotti alcolici nei punti vendita; art. 23, relativo alla vendita e fornitura di prodotti alcolici.

²⁰ Irish Minister for Health, *Public Health (Alcohol) (Labelling) Regulations 2023*, Statutory Instrument No. 249/2023.

alcoliche. È inoltre obbligatoria la presenza di un simbolo grafico volto a segnalare i pericoli derivanti dal consumo di alcol durante la gravidanza. Accanto a tali avvertenze, la disciplina richiede l'indicazione del contenuto energetico del prodotto e della quantità di alcol espressa in grammi, nonché il rinvio a un sito internet pubblico contenente ulteriori informazioni sui rischi per la salute connessi al consumo di alcol²¹.

Uno degli aspetti maggiormente innovativi della disciplina riguarda il grado di dettaglio con cui vengono regolamentate le modalità di presentazione delle avvertenze. I regolamenti del 2023 stabiliscono infatti requisiti precisi relativi alle dimensioni minime delle informazioni sanitarie, alla loro collocazione sull'etichetta, ai caratteri tipografici da utilizzare e persino alla superficie minima da riservare ai messaggi di salute pubblica, al fine di garantirne la piena visibilità da parte del consumatore²².

L'attuazione della disciplina non è stata tuttavia priva di difficoltà, poiché l'introduzione delle avvertenze sanitarie ha incontrato una significativa opposizione da parte delle organizzazioni rappresentative del settore delle bevande alcoliche. Le principali critiche hanno riguardato l'impatto economico della misura, i costi di adeguamento delle etichette e le possibili ripercussioni sugli scambi commerciali, contribuendo al differimento dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.²³

La possibilità per l'Irlanda di introdurre tali prescrizioni deve essere valutata anzitutto alla luce del grado di armonizzazione raggiunto dal diritto europeo. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e la disciplina speciale applicabile ai prodotti vitivinicoli regolano numerose informazioni obbligatorie²⁴, fra cui il titolo alcolometrico volumico effettivo²⁵ e, a seguito del Regolamento (UE) 2021/2117, la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli

²¹ Cfr. Public Health (Alcohol) Act 2018, cit., s. 12(1)(i)-(vi), e Public Health (Alcohol) (Labelling) Regulations 2023, cit., reg. 5 e Schedules 1 e 2.

²² Cfr. Public Health (Alcohol) (Labelling) Regulations 2023, cit., in particolare regs. 5-8 e Schedules 1-4.

²³ Sul dibattito sviluppatosi attorno all'attuazione della normativa irlandese e sulle pressioni esercitate dalle associazioni rappresentative del settore delle bevande alcoliche per il differimento dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni, v. A. Codignola, *Alcol e salute: stop alle scritte di avvertimento. In Irlanda vincono le lobby*, in *Il Fatto Alimentare*, 9 giugno 2026.

²⁴ Cfr. art. 9 del Regolamento (UE) 1169/2011, cit.; art. 119 del Regolamento 1308/2013, cit.

²⁵ In particolare, art. 119, par. 1, lett. c) del Regolamento 1308/2013, cit.

ingredienti²⁶. Non è stata invece introdotta una disciplina europea generale delle avvertenze relative alle conseguenze del consumo di alcol sulla salute.

In presenza di tale spazio normativo, l'art. 39, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 consente agli Stati membri di adottare disposizioni che impongano ulteriori indicazioni obbligatorie per specifici tipi o categorie di alimenti, purché siano giustificate da una delle ragioni previste dal medesimo articolo, fra le quali rientrano la protezione della salute pubblica e la tutela dei consumatori²⁷. L'esercizio di tale facoltà è sottoposto alla procedura stabilita dall'art. 45 del medesimo regolamento. Il riconoscimento di uno spazio di intervento normativo in capo agli Stati membri ai sensi dell'art. 39 non esaurisce, tuttavia, la questione della compatibilità delle misure nazionali con il diritto dell'Unione. Come osservato in dottrina proprio con riferimento alla disciplina irlandese, l'esercizio delle competenze normative nazionali in una materia non armonizzata pone infatti il problema della possibile interferenza delle prescrizioni tecniche adottate a livello nazionale con la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Tali misure devono pertanto essere valutate alla luce degli artt. 34 e 36 TFUE e del principio di proporzionalità.²⁸

Sotto quest'ultimo profilo, gli obblighi irlandesi possono essere ricondotti alla categoria dei requisiti "tecnici" relativi alle caratteristiche e alla presentazione dei prodotti. Sebbene si applichino indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, essi obbligano i produttori stabiliti negli altri Stati membri a modificare le etichette delle bevande destinate al mercato irlandese. Tale adeguamento comporta costi economici e organizzativi e può rendere più difficoltoso l'accesso al mercato, con la conseguenza che

²⁶ Cfr. art. 1, punto 32, lett. a), sub ii), Reg. (UE) 2021/2117, cit.

²⁷ Ai sensi dell'art. 39, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, cit., gli Stati membri possono adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per motivi di «a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale».

²⁸ V. Rubino, *"No safe level" ed etichettatura precauzionale degli alcolici: una questione da affrontare*, in «Alimenta», n. 3, 2024, pp. 367-369.

la disciplina è potenzialmente riconducibile alla nozione di misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 34 TFUE.

La qualificazione della disciplina come possibile restrizione non determina, tuttavia, automaticamente la sua illegittimità. Come si è già ricordato, l'art. 36 TFUE consente infatti agli Stati membri di adottare misure restrittive giustificate, fra l'altro, dalla tutela della salute e della vita delle persone, purché esse non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri.

In assenza di un'armonizzazione completa, spetta agli Stati membri determinare il livello di protezione della salute che intendono assicurare e individuare gli strumenti attraverso i quali raggiungerlo²⁹. Tale discrezionalità non è però illimitata: la misura nazionale deve risultare idonea a perseguire l'obiettivo dichiarato e non deve eccedere quanto necessario per il suo conseguimento. Occorre pertanto verificare se l'obiettivo possa essere raggiunto attraverso misure egualmente efficaci ma meno restrittive della libera circolazione delle merci (in applicazione del già menzionato principio di proporzionalità).

Particolarmente rilevante, a tale riguardo, è la sentenza *Scotch Whisky Association c. Advocate General for Scotland*³⁰, relativa alla normativa scozzese che stabiliva un prezzo minimo per unità di alcol. La Corte di giustizia ha riconosciuto che una simile misura poteva essere giustificata dall'obiettivo di protezione della salute e della vita delle persone, ma ha rimesso al giudice nazionale la valutazione della sua effettiva proporzionalità, richiedendo il confronto con strumenti alternativi, quali l'aumento delle accise, potenzialmente meno restrittivi degli scambi.³¹

La Corte ha inoltre precisato che l'onere di dimostrare la conformità della normativa nazionale al principio di proporzionalità, ossia la sua necessità rispetto all'obiettivo perseguito e l'impossibilità di conseguire tale obiettivo mediante divieti o limitazioni di minore portata o comunque meno restrittivi per la libera circolazione delle merci, non può estendersi fino a pretendere che le autorità nazionali competenti dimostrino positivamente

²⁹ Sul punto, v. *supra*, capitolo I del presente lavoro.

³⁰ Sentenza CG del 23 dicembre 2015, *Scotch Whisky Association et al. c. Lord Advocate and Advocate General for Scotland*, C-333/14.

³¹ Sentenza *Scotch Whisky Association*, cit., punti 53-55; sul punto, v. altresì V. Rubino, "No safe level" ed etichettatura precauzionale degli alcolici: una questione da affrontare, cit., pp. 369-370.

che nessun altro possibile provvedimento consenta di realizzare il medesimo obiettivo alle stesse condizioni. Spetta invece al giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della normativa, verificare la pertinenza degli elementi di prova prodotti dalle autorità competenti ed esaminare, in modo obiettivo, se tali elementi consentano ragionevolmente di ritenere che i mezzi prescelti siano idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti e se questi ultimi non possano essere conseguiti mediante misure meno restrittive della libera circolazione delle merci.³²

Trasposti al caso irlandese, tali principi impongono una valutazione concreta delle ragioni poste a fondamento dell'imposizione delle avvertenze sanitarie. L'Irlanda ha richiamato dati relativi agli elevati livelli di consumo di alcol, alla diffusione dei disturbi ad esso correlati, soprattutto fra i giovani, e alla scarsa consapevolezza della popolazione circa il rapporto tra consumo di alcol ed insorgenza di tumori e patologie epatiche. Ha inoltre presentato l'etichettatura come uno strumento inserito in una strategia più ampia, comprendente misure sui prezzi, sulla pubblicità e sulle modalità di vendita.³³

Questi elementi sono rilevanti ai fini della verifica dell'idoneità della misura, poiché consentono di appurare che l'intervento intende tutelare la salute dei consumatori avverso rischi esistenti e ben documentati. Rimane tuttavia da valutare se il contenuto categorico delle avvertenze, la loro applicazione indistinta alle diverse tipologie di bevande alcoliche e gli oneri imposti agli operatori siano strettamente necessari rispetto all'obiettivo perseguito. Dovrebbe inoltre essere verificato se campagne informative, avvertenze esposte nei luoghi di vendita, misure specificamente rivolte ai consumatori più giovani o altre forme di educazione sanitaria possano conseguire risultati analoghi incidendo in misura minore sulla circolazione dei prodotti.

La circostanza che le avvertenze siano estese anche al vino, prodotto generalmente caratterizzato da un titolo alcolometrico inferiore rispetto alle bevande distillate, non è di per sé sufficiente a dimostrarne la sproporzionalità. In mancanza di norme europee armonizzate, la scelta del livello di protezione della salute rientra infatti nella discrezionalità del legislatore nazionale, purché sia fondata su un'analisi scientifica del

³² Sentenza *Scotch Whisky Association*, cit., punti 55-56.

³³ Sul punto, v. V. Rubino, *"No safe level" ed etichettatura precauzionale degli alcolici: una questione da affrontare*, cit., pp. 365-366 e 370-371.

rischio e non su supposizioni meramente ipotetiche.³⁴ Al tempo stesso, proprio l'applicazione uniforme delle avvertenze a prodotti differenti costituisce uno degli elementi che dovranno essere considerati nella valutazione complessiva della proporzionalità.

Il caso irlandese non consente quindi di formulare una conclusione definitiva circa la compatibilità di eventuali discipline nazionali con gli artt. 34 e 36 TFUE. Esso rende però evidente la tensione derivante dalla compresenza di due esigenze entrambe riconosciute dal diritto dell'Unione: da una parte, la tutela della salute pubblica e il diritto del consumatore a ricevere informazioni sui rischi connessi al consumo di alcol; dall'altra, la necessità di evitare che requisiti nazionali differenziati determinino ostacoli sproporzionati alla circolazione delle merci.

La questione non riguarda, pertanto, soltanto la legittimità dell'intervento normativo irlandese, ma investe il livello istituzionale al quale dovrebbe essere adottata una disciplina di questa natura. L'iniziativa irlandese, proprio perché suscettibile di essere seguita da altri Stati membri, pone l'alternativa tra il mantenimento di spazi nazionali di intervento e l'elaborazione di regole comuni a livello europeo, dalla quale dipende il futuro equilibrio tra tutela della salute e unità del mercato interno.³⁵

4.3 Prospettive future: armonizzazione europea o frammentazione normativa?

Il caso irlandese appena esaminato solleva una questione destinata ad assumere crescente rilievo nell'evoluzione del diritto alimentare europeo: se le avvertenze sanitarie relative al consumo di alcol debbano continuare a essere affidate all'iniziativa dei singoli Stati membri oppure se sia preferibile introdurre una disciplina armonizzata a livello dell'Unione.

Come si è visto, il diritto europeo regola già numerosi aspetti dell'etichettatura delle bevande alcoliche e, in particolare, dei prodotti vitivinicoli. Le disposizioni vigenti impongono la comunicazione di informazioni relative alla composizione e alle

³⁴ V. Rubino, *Le avvertenze precauzionali sulla salute nell'etichettatura del vino e delle altre bevande alcoliche*, in "Le identità del vino", cit., p. 398.

³⁵ *Ivi*, pp. 400-401.

caratteristiche del prodotto, fra le quali rientrano il titolo alcolometrico volumico effettivo, l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Non è stata invece ancora adottata una disciplina europea generale delle avvertenze concernenti le conseguenze del consumo di alcol sulla salute.

La persistenza di tale lacuna normativa rende possibile lo sviluppo di iniziative nazionali fra loro differenti. L'esempio irlandese potrebbe infatti essere seguito da altri Stati membri, specialmente da quelli nei quali il consumo di alcol è percepito come un problema particolarmente rilevante per la salute pubblica³⁶. Le normative così introdotte potrebbero però differire quanto al contenuto delle avvertenze, alle categorie di prodotti interessate, alle formule linguistiche impiegate e alle modalità grafiche di presentazione.

Ne deriverebbe una frammentazione normativa suscettibile di incidere sul funzionamento del mercato interno. Gli operatori economici sarebbero infatti tenuti a verificare le prescrizioni vigenti in ciascuno Stato di destinazione e a predisporre etichette differenziate in funzione del mercato nel quale i prodotti devono essere commercializzati. La coesistenza di requisiti nazionali eterogenei rischierebbe così di ricreare quegli ostacoli agli scambi che il processo europeo di armonizzazione dell'informazione alimentare ha progressivamente cercato di eliminare.³⁷

Tali conseguenze risulterebbero particolarmente significative nel settore vitivinicolo, caratterizzato dalla presenza di numerose piccole e medie imprese che commercializzano i propri prodotti in più Stati membri. La moltiplicazione degli obblighi nazionali potrebbe infatti comportare costi di adeguamento difficilmente sostenibili per gli operatori di minori dimensioni e, nei casi più rilevanti, potrebbe indurli a rinunciare all'accesso ad alcuni mercati. Il problema, pertanto, non riguarderebbe soltanto la modifica materiale

³⁶ Si pensi, in particolare, al Governo polacco, che ha infatti manifestato l'intenzione di introdurre un sistema di avvertenze sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche, ispirato, almeno in parte, al modello irlandese. Sul punto, v. V. Rubino, *"No safe level" ed etichettatura precauzionale degli alcolici: una questione da affrontare*, cit., p. 359, nota 5.

³⁷ L. F. Pastorino, *Le avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche: discussioni in diversi ambiti*, in "Rivista di diritto alimentare", 4, 2023, p. 35.

delle etichette, ma investirebbe anche l'organizzazione della produzione, la gestione delle scorte e la stessa circolazione dei prodotti nello spazio europeo.³⁸

La frammentazione potrebbe produrre effetti problematici anche sul piano dell'informazione destinata ai consumatori. Il medesimo prodotto potrebbe recare un'avvertenza particolarmente incisiva in uno Stato membro e non essere accompagnato da alcun messaggio analogo in un altro. La presenza di informazioni differenti potrebbe quindi generare una rappresentazione disomogenea dei rischi associati al consumo di alcol e addirittura suscitare dubbi circa il fondamento scientifico o l'effettiva necessità delle avvertenze. Una disciplina europea comune consentirebbe, invece, di assicurare che tutti i consumatori ricevano informazioni omogenee, indipendentemente dallo Stato membro nel quale il prodotto è commercializzato.³⁹

Queste considerazioni sembrano deporre a favore di un intervento dell'Unione europea. L'armonizzazione permetterebbe di individuare, sulla base di evidenze scientifiche condivise, il contenuto delle informazioni sanitarie, le categorie di prodotti interessate e le relative modalità di presentazione. Essa garantirebbe inoltre maggiore certezza giuridica agli operatori e impedirebbe che l'adozione di regole nazionali differenti comprometta l'unità del mercato interno.

Una scelta di questo tipo dovrebbe comunque rispettare il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 TUE. L'intervento dell'Unione risulterebbe giustificato qualora gli obiettivi perseguiti non possano essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possano, per le dimensioni e gli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello europeo. La natura transnazionale della produzione e della commercializzazione delle bevande alcoliche, insieme al rischio di ostacoli derivanti dalla moltiplicazione delle

³⁸ V. Rubino, *"No safe level" ed etichettatura precauzionale degli alcolici: una questione da affrontare*, cit., pp. 368 e 373-375.

³⁹ Cfr. L. F. Pastorino, *Le avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche: discussioni in diversi ambiti*, cit., p. 43.

discipline nazionali, sembra offrire argomenti significativi a sostegno di una soluzione comune.⁴⁰

L'eventuale intervento europeo dovrebbe anzitutto stabilire se le medesime avvertenze debbano applicarsi indistintamente a tutte le bevande alcoliche oppure se sia opportuno prevedere differenziazioni fondate su criteri obiettivi. La scelta dovrebbe essere sostenuta da evidenze scientifiche in grado di giustificare tanto il contenuto dei messaggi quanto l'individuazione dei prodotti interessati. Le avvertenze dovrebbero inoltre essere formulate in modo chiaro, comprensibile e non ambiguo, affinché il messaggio non restituisca una rappresentazione inesatta o fuorviante dei rischi.⁴¹

Sotto questo profilo, la disciplina dovrebbe tenere conto anche della peculiare posizione del vino. Il riconoscimento delle sue caratteristiche culturali, territoriali ed economiche non può tradursi in una sottrazione aprioristica alle politiche di tutela della salute; al tempo stesso, l'inclusione del vino in una disciplina uniforme applicabile a tutte le bevande alcoliche dovrebbe essere fondata su criteri scientifici e accompagnata da un'adeguata valutazione delle differenze esistenti fra i prodotti. Il problema non consiste, dunque, nello stabilire astrattamente se il vino debba essere assimilato o contrapposto alle altre bevande alcoliche, ma nell'individuare una disciplina capace di comunicare correttamente i rischi senza trascurarne le specificità.⁴²

Un'ulteriore questione riguarda il grado di armonizzazione da perseguire. Una disciplina di armonizzazione minima potrebbe stabilire un nucleo comune di informazioni, lasciando agli Stati membri la possibilità di introdurre prescrizioni più rigorose. Tale soluzione garantirebbe una soglia uniforme di tutela, ma non eliminerebbe completamente il rischio di frammentazione, poiché continuerebbero a essere ammesse avvertenze nazionali aggiuntive o più incisive.

⁴⁰ D. Barbarossa, *Verso la riduzione del consumo di alcol: agende politiche, strumenti regolatori e il destino del vino. Una riflessione a partire dalla Linee guida per una sana alimentazione del CREA*, in "Le identità del vino", cit., p. 180 e ss.

⁴¹ Cfr. L. F. Pastorino, *Le avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche*, cit., p. 40 e ss.

⁴² Cfr. L.F. Pastorino, *Le avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche: discussioni in diversi ambiti*, cit., pp. 31 e 46; G. Guarino, R. Bracale, *Bevande alcoliche, aspetti nutrizionali e impatto sulla salute*, cit., pp. 24-28.

Un'armonizzazione completa, che definisse in modo esaustivo il contenuto, la forma e le condizioni di utilizzo delle avvertenze, assicurerebbe invece maggiore uniformità e certezza giuridica. Essa limiterebbe però la capacità degli Stati membri di rispondere a specifiche condizioni sanitarie e sociali presenti nei rispettivi territori. Una soluzione eccessivamente rigida potrebbe inoltre ostacolare il futuro adeguamento delle informazioni all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.⁴³

Potrebbe pertanto risultare preferibile una soluzione intermedia. Il legislatore europeo potrebbe individuare il contenuto essenziale comune delle avvertenze, stabilire criteri uniformi per la valutazione scientifica dei rischi e disciplinarne gli elementi grafici fondamentali. Eventuali misure nazionali aggiuntive potrebbero essere ammesse soltanto in presenza di esigenze specifiche adeguatamente dimostrate e attraverso una procedura europea capace di verificarne la necessità e la coerenza con la disciplina comune. In questo modo sarebbe possibile coniugare un livello uniforme di tutela con una limitata capacità di adattamento alle condizioni nazionali.⁴⁴

La prospettiva dell'armonizzazione non deve, tuttavia, condurre ad attribuire all'etichetta una funzione esclusiva nella prevenzione dei danni derivanti dal consumo di alcol. Occorre interrogarsi sull'effettiva capacità delle avvertenze apposte sui contenitori di raggiungere tutti i consumatori, considerando che una parte delle bevande alcoliche viene consumata in locali o in altre circostanze nelle quali il soggetto non entra direttamente in contatto con la confezione originaria.⁴⁵ Le indicazioni in etichetta dovrebbero quindi essere inserite in una strategia più ampia, comprendente campagne informative, interventi di educazione sanitaria e alimentare, misure rivolte specificamente ai giovani e prescrizioni concernenti la pubblicità e le modalità di vendita.⁴⁶

⁴³ Cfr. D. Barbarossa, *Verso la riduzione del consumo di alcol: agende politiche, strumenti regolatori e il destino del vino. Una riflessione a partire dalle Linee guida per una sana alimentazione del CREA*, cit., p. 182.

⁴⁴ Sul carattere eterogeneo degli interventi in materia di avvertenze sanitarie e sulla necessità di tenere conto delle differenti condizioni e sensibilità nazionali, v. D. Barbarossa, *Verso la riduzione del consumo di alcol: agende politiche, strumenti regolatori e il destino del vino. Una riflessione a partire dalle Linee guida per una sana alimentazione del CREA*, cit., p. 183 e ss.

⁴⁵ L. F. Pastorino, *Le avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche*, cit., p. 43.

⁴⁶ L. F. Pastorino, *Le avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche*, cit., pp. 47-48.

La stessa scelta del contenuto delle avvertenze non può essere separata dalla valutazione della loro efficacia comunicativa. Messaggi eccessivamente generici potrebbero non incidere concretamente sulla consapevolezza del consumatore; formulazioni troppo categoriche potrebbero invece essere percepite come sproporzionate o perdere credibilità. L'elaborazione di una disciplina europea dovrebbe quindi coinvolgere non soltanto le istituzioni competenti e le autorità scientifiche, ma anche le discipline che studiano la comunicazione e il comportamento dei consumatori.⁴⁷

L'esperienza irlandese dimostra, infine, che l'introduzione delle avvertenze sanitarie non rappresenta una scelta meramente tecnica. Il rinvio della loro applicazione al 2028⁴⁸, disposto anche in considerazione delle difficoltà economiche e commerciali connesse all'adeguamento, evidenzia la complessità del rapporto tra tutela della salute, competitività degli operatori e regolarità degli scambi. Proprio tali difficoltà potrebbero rafforzare l'esigenza di una soluzione comune, evitando che il costo della transizione verso un sistema informativo più incisivo ricada in modo differente sugli operatori a seconda dei mercati di destinazione.

Il futuro della materia dipenderà, pertanto, dalla capacità dell'Unione europea di superare l'attuale situazione di incertezza. Il mantenimento del solo potere di intervento nazionale consentirebbe agli Stati membri di rispondere alle rispettive esigenze sanitarie, ma comporterebbe il progressivo aumento delle differenze normative e degli ostacoli alla circolazione dei prodotti. Una disciplina armonizzata offrirebbe invece maggiore certezza agli operatori e una tutela uniforme ai consumatori, purché sia elaborata tenendo conto

⁴⁷ Cfr. L. F. Pastorino, *Le avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche: discussioni in diversi ambiti*, cit., pp. 43-44.

⁴⁸ Il Governo irlandese ha disposto il rinvio di due anni dell'entrata in vigore della disciplina sull'etichettatura sanitaria delle bevande alcoliche, originariamente prevista per maggio 2026. Secondo le motivazioni rese pubbliche, il differimento sarebbe riconducibile anche alle preoccupazioni derivanti dalle possibili ripercussioni commerciali nei rapporti con gli Stati Uniti, in quanto le nuove prescrizioni avrebbero interessato anche il whisky statunitense. Resta tuttavia invariato il contenuto della disciplina, che continua pertanto a costituire un rilevante punto di riferimento nel dibattito europeo sull'introduzione delle avvertenze sanitarie obbligatorie per le bevande alcoliche. Si veda sul punto, V. Rubino, *Le avvertenze precauzionali sulla salute nell'etichettatura del vino e delle altre bevande alcoliche*, in "Le identità del vino", cit., p. 390, nota 19.

delle evidenze scientifiche, dell'efficacia concreta dei messaggi e delle caratteristiche delle diverse bevande alcoliche.

In questa prospettiva, il caso irlandese assume il valore di un laboratorio normativo europeo. Esso mostra che la questione non riguarda soltanto la legittimità delle avvertenze sanitarie, ma anche l'individuazione del livello di intervento più adeguato. A questo riguardo, la soluzione maggiormente coerente con la struttura del mercato interno sembra risiedere nell'elaborazione di un quadro europeo comune, capace di assicurare informazioni sanitarie chiare e scientificamente fondate senza determinare una proliferazione disordinata di discipline nazionali. Solo attraverso tale equilibrio sarà possibile conciliare la tutela della salute, la libertà di scelta del consumatore, la certezza del diritto e la specificità delle produzioni vitivinicole europee.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

ADAM R., TIZZANO A., *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Giappichelli Editore, Torino, 2017.

ALBISINNI F., *La Corte di giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta certezza*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3/2020, p 58 ss.

AMOROSINO S., *La disciplina giuridica del vino: profili di diritto amministrativo*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 1/2014, p 61 ss.

ARENA A., BESTAGNO F., ROSSOLILLO G., *Mercato unico e libertà di circolazione nell'Unione europea*, Giappichelli Editore, Torino, 2016.

BARBAROSSA D., *Verso la riduzione del consumo di alcol: agende politiche, strumenti regolatori e il destino del vino. Una riflessione a partire dalle Linee guida per una sana alimentazione del CREA*, in L. Paoloni, F. Pernazza, A. Vespaziani (a cura di), *Le identità del vino*, Giappichelli Editore, Torino, 2025, p 167 ss.

BORGHI P., *I requisiti della tutela*, in B. Ubertazzi, E. Muñoz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè Editore, Torino, 2009.

CARMIGNANI S., *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutele*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2/2025, p 30 ss.

CELONA G., *La libera circolazione delle merci e il mercato unico europeo nella giurisprudenza*, Giuffrè Editore, Milano, 1991.

CESENA O., RUSCONI G., *Il diritto alimentare. Normativa europea e nazionale, igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi, etichettatura, claim e pubblicità, responsabilità e controlli, rapporti di filiera, export e diritti di proprietà intellettuale*, Wolters Kluwer Italia Editore, Milano, 2024.

CODIGNOLA A., *Alcol e salute: stop alle scritte di avvertimento. In Irlanda vincono le lobby*, in *Il Fatto Alimentare*, 9 giugno 2026.

COSTATO L., ALBISINNI F., GEORGOPOULOS T., *European and Global Food Law*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2025.

DE LUCA G., *Le nuove regole in materia di etichettatura del vino: strumento di tutela efficace o arma spuntata?*, in L. Paoloni, F. Pernazza, A. Vespaziani (a cura di), *Le identità del vino*, Giappichelli Editore, Torino, 2025, p 187 ss.

GENOVESE A., *Informazione sugli alimenti e sicurezza dei prodotti nel dialogo tra corti europee e giudici nazionali. Il caso della vendita del pane “a cottura frazionata”*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 1/2021, p 99 ss.

GERMANÒ A., *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2/2007, p 1 ss.

GERMANÒ A., ROOK BASILE E., LUCIFERO N., *Manuale di legislazione vitivinicola*, Giappichelli Editore, Torino, 2022.

GERNONE C., *I gruppi di produttori nel Regolamento (UE) 2024/1143*, in L. Paoloni, F. Pernazza, A. Vespaziani (a cura di), *Le identità del vino*, Giappichelli Editore, Torino, 2025, p 405 ss.

GRATTAROLA G., *“Dimmi ciò che mangi, ti dirò chi sei”. Quando le qualità etico-valoriali del cibo costituiscono un’informazione obbligatoria al consumatore*, in *Cibo: politiche, comportamenti, educazione*, vol. I, Feltrinelli, Milano, 2025.

GUARINO G., BRACALE R., *Bevande alcoliche, aspetti nutrizionali e impatto sulla salute*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2/2025, p 20 ss.

JOHNSON H., *Il vino. Storia, curiosità e tradizioni da Noè a oggi*, Ricca Editore, Roma, 2020.

LUCIFERO N., *L'etichettatura del vino*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè Editore, Milano, 2021.

MALTONI A., *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, Giuffrè Editore, Milano, 1999.

PASTORINO L.F., *Le avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche: discussioni in diversi ambiti*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 4/2023 p 29 ss.

PERNAZZA F., *L'identità del vino tra natura, tecnica ed etichettatura nutrizionale. Profili comparatistici*, in L. Paoloni, F. Pernazza, A. Vespaziani (a cura di), *Le identità del vino*, Giappichelli Editore, Torino, 2025, p 213 ss.

PISANELLO D., *Guida alla legislazione alimentare. L'applicazione pratica, il controllo ufficiale, la responsabilità, le sanzioni, il crisis management, la fornitura di informazioni*, EPC Editore, Roma, 2020.

ROGGERO G., *Linee guida sull'applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 sull'informazione ai consumatori in vista del 2014*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2/2013, p 45 ss.

RUBINO V., *"No safe level" ed etichettatura precauzionale degli alcolici: una questione da affrontare*, in *Alimenta*, n. 3/2024, p 357 ss.

SALVI L., *Tutela dei vini DOP e IGP: procedimento di modifica del disciplinare e valorizzazione del legame con il territorio*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3/2014, p 27 ss.

SPOTO G., *Tutela del consumatore, etichette a semaforo e informazioni "negative"*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2/2018, p 28 ss.

STRAMBIG., *Le informazioni volontarie*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè Editore, Milano, 2021.

TRAPÈ I., *Le norme, il sapere e la sfida della consapevolezza oltre l'etichetta*, in L. Paoloni, F. Pernazza, A. Vespaziani (a cura di), *Le identità del vino*, Giappichelli Editore, Torino, 2025, p 133 ss.

UFFICIO GIURIDICO UIV (Menchini C., Rossi A., Fusaro M., Marzinotto A., Bressan N.), *Irlanda rinvia al 2028 l'obbligo di health warning in etichetta: il commento di UIV*, in *Il Corriere Vinicolo*, n. 26, 1° settembre 2025.

VIRDIS N., *Le menzioni specifiche tradizionali*, in *Manuale di diritto vitivinicolo*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 1ª ed., 2013.

GIURISPRUDENZA

Sentenza della Corte di giustizia, 10 dicembre 1968, *Commissione c. Italia* (“Opere d’arte italiane”), causa C-7/68.

Sentenza della Corte di giustizia, 1° luglio 1969, *Commissione c. Italia*, causa C-24/68.

Sentenza della Corte di giustizia, 11 luglio 1974, *Procureur du Roi c. Dassonville*, causa C-8/74.

Sentenza della Corte di giustizia, 20 febbraio 1979, *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon)*, causa C-120/78.

Sentenza della Corte di giustizia, 9 dicembre 1981, *Commissione c. Italia* (“Aceto”), causa C-193/80.

Sentenza della Corte di giustizia, 7 febbraio 1984, *Duphar BV e a. c. Stato olandese*, causa C-238/82.

Sentenza della Corte di giustizia, 28 febbraio 1984, *Commissione c. Germania*, causa C-247/81.

Sentenza della Corte di giustizia, 11 giugno 1985, *Commissione c. Irlanda*, causa C-288/83.

Sentenza della Corte di giustizia, 14 luglio 1988, *Zoni*, causa C-90/86.

Sentenza della Corte di giustizia, 9 giugno 1992, *Delhaize et Le Lion SA c. Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA (Rioja I)*, causa C-47/90.

Sentenza della Corte di giustizia, 10 novembre 1992, *Exportur SA c. LOR SA e Confiserie du Tech SA*, causa C-3/91.

Sentenza della Corte di giustizia, 24 novembre 1993, *Keck e Mithouard*, cause riunite C-267/91 e C-268/91.

Sentenza della Corte di giustizia, 16 maggio 2000, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna (Rioja II)*, causa C-388/95.

Sentenza della Corte di giustizia, 8 marzo 2001, *Gourmet International Products AB*, causa C-405/98.

Sentenza della Corte di giustizia, 20 maggio 2003, *Ravil SARL c. Bellon Import SARL e Biraghi SpA (Grana Padano)*, causa C-469/00.

Sentenza della Corte di giustizia, 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA c. Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd*, causa C-108/01.

Sentenza della Corte di giustizia, 18 settembre 2003, *Morellato*, causa C-416/00.

Sentenza della Corte di giustizia, 18 novembre 2003, *Budějovický Budvar c. Rudolf Ammersin GmbH*, causa C-216/01.

Sentenza della Corte di giustizia, 11 dicembre 2003, *Deutscher Apothekerverband*, causa C-322/01.

Sentenza della Corte di giustizia, 23 novembre 2006, *Lidl Italia c. Comune di Arcole*, causa C-315/05.

Sentenza della Corte di giustizia, 6 settembre 2012, *Deutsches Weintor eG*, causa C-544/10.

Sentenza della Corte di giustizia, 4 giugno 2015, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände c. Teekanne GmbH & Co. KG*, causa C-195/14.

Sentenza della Corte di giustizia, 23 dicembre 2015, *Scotch Whisky Association c. Lord Advocate*, causa C-333/14.

Sentenza della Corte di giustizia, 20 dicembre 2017, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG (Champagner Sorbet)*, causa C-393/16.

Sentenza della Corte di giustizia, 12 novembre 2019, *Organisation juive européenne e Vignoble Psagot Ltd*, causa C-363/18.

NORMATIVA DELL' UNIONE EUROPEA

Trattati

Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCEE).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Direttive

Direttiva 70/50/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE, in GUCE L 13 del 19 gennaio 1970.

Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, in GUCE L 33 dell'8 febbraio 1979.

Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che modifica la direttiva 79/112/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, in GUCE L 186 del 30 giugno 1989.

Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, in GUCE L 276 del 6 ottobre 1990.

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in GUCE L 109 del 6 maggio 2000.

Direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, in GUUE L 308 del 25 novembre 2003.⁷

Regolamenti

Regolamento (CEE) n. 24/62 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 817/1970 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in GU L 99 del 5 maggio 1970.

Regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in GUCE L 208 del 24 luglio 1992.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in GUCE L 31 del 1° febbraio 2002.

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in GUUE L 404 del 30 dicembre 2006.

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in GUUE L 148 del 6 giugno 2008.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in GUUE L 304 del 22 novembre 2011.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in GUUE L 347 del 20 dicembre 2013.

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, in GUUE L 9 dell'11 gennaio 2019.

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in GUUE L 435 del 6 dicembre 2021.

Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, in GUUE L 1143 del 23 aprile 2024.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926 della Commissione, richiamato con riferimento alla nomenclatura tariffaria e alla definizione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, in G.U. n. 302 del 28 dicembre 2016.

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, *Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (UE) n. 1169/2011*, in G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2018.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Irlanda, *Public Health (Alcohol) Act 2018*, No. 24 of 2018.

Irlanda, *Public Health (Alcohol) (Labelling) Regulations 2023*, S.I. No. 249/2023.

DOCUMENTI ISTITUZIONALI E ALTRE FONTI

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente*, Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020) 381 final.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano europeo di lotta contro il cancro*, Bruxelles, 3 febbraio 2021, COM(2021) 44 final.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, *Evidence into Action Alcohol Project – EVID-ACTION: il progetto OMS e i webinar*, 8 giugno 2023, in *EpiCentro – L'epidemiologia per la sanità pubblica*, Istituto Superiore di Sanità, <https://www.epicentro.iss.it/alcol/evidence-into-action-alcohol-project>.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ – UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA, *WHO–European Union Evidence into Action Alcohol Project (EVID-ACTION)*, 2022-2026.